

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Quarto

Fascicolo 3/2008

EDUS LAW INTERNATIONAL

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Quarto

Fascicolo 3/2008

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione: Centro di Diritto e Business dello Sport
Via M. Capozzi 25 – 83100 Avellino

Ruhlplein 6 Overijse – Belgio – Tel. Fax 0032-2-7671305

Proprietario ed editore: Michele Colucci, Edus Law International

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)
url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Direttore responsabile: Avv. Marco Longobardi

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di Euro 90,00.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Direttore responsabile: Marco Longobardi
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Giovanni Sciancalepore (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Dr. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Pasquale Stanzone (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Paolo Amato, Francesco Bof, Valerio Forti, Federica Fucito, Mattia Grassani, Domenico Gullo, Gaetano Manzi, Fabrizio Montanari, Francesco Lucrezio Monticelli, Alessio Piscini, Stefano Sartori, Ruggero Stincardini, Davide Tondani, Flavia Tortorella

INDICE

GLOBALIZATION OF THE SPORTS ECONOMY

| | |
|---|----|
| by <i>Wladimir Andreff</i> | 13 |
| Introduction | 13 |
| 1. Major features of a globalized sports economy | 15 |
| 2. International economic flows in a global sports economy | 18 |
| 3. Globalization as geographical spread of the sports economy | 23 |
| 4. Globalization of professional sports | 26 |
| Conclusion | 30 |
| References | 31 |

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI COMPONENTI DEI COLLEGI PREVISTI NEGLI ACCORDI COLLETTIVI: RIFERIBILITÀ DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA?

| | |
|---|----|
| di <i>Ruggero Stincardini e Maila Rocchi</i> | 33 |
| Introduzione | 33 |
| 1. Brevi cenni sul vincolo di giustizia | 34 |
| 2. Brevi cenni sull'arbitrato irrituale | 39 |
| 3. Il lodo <i>Ternana/FIGC</i> del 17 ottobre 2008 | 40 |
| 4. La critica al lodo <i>Ternana/FIGC</i> | 42 |
| 4.1 La controversia tra le parti del rapporto di lavoro sportivo e l'assoggettabilità al vincolo di giustizia del lodo che la definisce | 42 |
| 4.2 La controversia tra le parti dell'arbitrato e gli arbitri e l'assoggettabilità alla clausola compromissoria | 43 |
| 5. La responsabilità degli arbitri irrituali: applicabilità dell'art. 813 c.p.c.? | 45 |
| Bibliografia | 48 |

LA SCRIMINANTE SPORTIVA NEL GIOCO DEL CALCIO

| | |
|---|----|
| di <i>Mauro Sferrazza</i> | 49 |
| 1. Posizione del problema | 49 |
| 2. Cenni generali sulla responsabilità sportiva | 51 |
| 3. La tesi del consenso dell'offeso | 55 |
| 4. La scriminante sportiva dell'esercizio del diritto | 57 |
| 5. La configurabilità di cause di giustificazione non codificate e la teoria dell'adeguatezza sociale | 59 |
| 6. L'evento dannoso conseguenza della violazione delle regole sportive | 62 |
| 7. La responsabilità sul piano civile | 65 |
| 8. Considerazioni conclusive | 68 |
| Bibliografia | 72 |

IL RUOLO ECONOMICO DELL'ARBITRO DI CALCIO: UNA RASSEGNA DELLA LETTERATURA E ALCUNE QUESTIONI APERTE

| | |
|---|-----|
| di <i>Roberto Antonietti</i> | 75 |
| Introduzione | 75 |
| 1. La figura dell'arbitro nella letteratura | 79 |
| 2. Il mercato del lavoro dell'arbitro di calcio: il caso italiano | 86 |
| 3. Questioni aperte | 93 |
| Conclusioni | 99 |
| Bibliografia | 101 |

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E PERFORMANCE SPORTIVA: UN'ANALISI EMPIRICA SUL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A

| | |
|---|-----|
| di <i>Marco Di Domizio</i> | 105 |
| Introduzione | 105 |
| 1. Localizzazione geografica e risultati sportivi in <i>Serie A</i> | 109 |
| 2. Variabili economiche e <i>performance</i> sportiva | 113 |
| 3. La <i>performance</i> sportiva attraverso gli scontri diretti: una analisi econometrica | 115 |
| Conclusioni | 123 |
| Appendice | 126 |
| Bibliografia | 127 |

LA CESSIONE DEL CONTRATTO: DALLA DISCIPLINA CODICISTICA ALLE PECULIARI IPOTESI D'APPLICAZIONE IN AMBITO CALCISTICO

| | |
|--|-----|
| di <i>Ruggero StinCARDINI</i> | 129 |
| 1. La cessione del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico | 129 |
| 1.1 La cessione del contratto in generale | 129 |
| 1.2 La normativa di riferimento | 130 |
| 1.3 La forma ed i moduli predisposti | 134 |
| 1.4 L'atipicità della cessione di contratto di prestazione sportiva rispetto al modello legale ex art. 1406 c.c. | 135 |
| 1.5 La clausola risolutiva espressa | 138 |
| 2. L'accordo di partecipazione | 139 |
| 2.1 Peculiarità | 141 |
| 2.2 Qualificazione giuridica | 142 |
| 3. La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva | 143 |
| Bibliografia | 147 |

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS CONTRACT MINIMUM REQUIREMENTS

| | |
|--|-----|
| <i>FIFA Circular no. 1171/2008</i> | 151 |
|--|-----|

LEGISLAZIONE NAZIONALE

DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE ADEMPIMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI GIOCHI

Legge 19 novembre 2008, n. 184 161

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

VIETATO LO SGAMBETTO NELLE PARTITE DI CALCIO FRA AMICI

Sentenza n. 44306 del 27 novembre 2008 169

ORLANDINA BASKET – FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Ordinanza TAR Lazio, Sez. III, n. 9126/2008 175

TERNANA CALCIO SPA – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Lodo arbitrale CONI del 14 ottobre 2008 179

GLOBALIZATION OF THE SPORTS ECONOMY

by *Wladimir Andreff**

SUMMARY: Introduction – 1. Major features of a globalized sports economy – 2. International economic flows in a global sports economy – 3. Globalization as geographical spread of the sports economy – 4. Globalization of professional sports – Conclusion – References

JEL CLASSIFICATION: L83, F19, F23, J61

Introduction

The relationship between sports and the economy dates back to the first antique Olympic Games when athletes were compensated in either goods or species. In the 19th century, gambling on sporting outcomes and the development of first professional sports paved the way for a sports economy. The attractiveness of sporting events to the press emerged in the early 20th century, when sport events have began to be broadcast on radio. It was however, not until after the Second World War that the genuine globalization of the sporting economy took off. The said globalization was triggered by three key trends. The first of these trends was the extension of annually paid holidays for individuals. This led to the engagement by the society in many leisure activities in all developed market economies, and sports was now consumed in many forms, such as: sport practice, sporting press and sport shows.

The second major trend was the television broadcasting of big sporting events which brought with it a completely new industry which provided access to TV viewers at any significant international competition convened anywhere around the world. The last but not least evolution was the current emergence of new

* Professeur Emeritus at the University Paris 1 Panthéon Sorbonne, Honorary President of the *International Association of Sport Economists*.

information and communication technologies – NICTs (from Internet to mobile phone and so on) through which images of sporting events can be instantly transmitted at any moment to any place, throughout the globe.

The result of all this has seen an increasing economic significance of sport measured by its economic weight compared to GDP. In France for example, a macroeconomic aggregate, defined as the gross domestic sport expenditure, is published. It sums up the amounts spent by residents and households in sporting goods and services with state government sport budget, sport expenditures by local authorities, sport sponsorship expenses, and TV broadcasting rights raised by sport event organizers. According to these data, the said aggregate has risen from 0.5% of GDP in 1971 to 1.77% in 2005, which means Euro 30.4 billion (the same ratio is between 1 and 2% in most developed countries). However, the relevant market for many firms involved in the sports economy is no longer a domestic market. It is definitely a global-wide market. Unfortunately, there is no accounting of the sports economy at a global level and national accounting of the sports economy is really developed only in a few developed market economies. Most of the economic data related to sports which are circulated by mass media are simply rough estimates. Therefore, the first concern for those economists interested in the sports economy should be to find ways through which data collection and data creation on all aspects of globalization in the sporting industry can be improved.

Taking into account the aforesaid limitations on data collection, and despite these limits, a number of rough estimates on the global market for all sporting goods and services taken in 2004 was assessed being in the range of Euro 550-600 billion. Global market for football is valued at Euro 250 billion. The market for all sporting goods is valued about Euro 150 billion. The value of broadcasting rights related to sport events is estimated at Euro 60 billion while the global market for sports sponsorship is nearly Euro 18 billion.

In 2006, the global market for doping was assessed at Euro 6 billion. These figures must however be taken with a pinch of salt as it is crystal clear from the example hereunder. The widely known estimation of overall international trade (export) in sporting goods and equipment in the world is Dollari 2.5 billion in the year 2004. A recent study¹ covering 41 countries involved in this trade and making up for 96% of the overall sporting goods and equipment exported in the world has revealed that the real value could actually have been Dollari 28 billion in 2004, i.e. ten times more. This latter figure is neither an estimate nor a rough figure. It is the result of a computation achieved with data available from the UN *Comtrade* data base. Two lessons must be derived from this example: first, even if media often tend to exaggerate their estimation of the global sports economy, their estimations are not always true;. Second, the study of global trade in sports goods is still in its infancy and must be elaborated on in the future. Regarding the significance of foreign direct investment (henceforth FDI) by multinational companies (henceforth

¹ See M. AGLIETTA, W. ANDREFF, B. DRUT, *Bourse et football*, *Rev. Econ. Pol.*, vol. 118, 2008, 255-296.

MNCs) in the sports goods industry – a basic determinant of sport economic globalization –, its estimation is only in the making so far.²

1. Major features of a globalized sports economy

The most globalized features of the sports economy today are represented by: (1) sports shows and (2) sports mega-events. Since the beginning of XX century there has been a rapid growth in the number of world or big international sport events per year: there were 20 sports events in the year 1912, 315 events in 1977, 660 in 1987 and 1,000 in 2005.³ Almost an average of three events per day average! The audience of such events is increasing on a global scale thanks to TV broadcasting. In the near future the question shall be to know whether or not an exponential growth in the supply of global sport events would exceed the demand of 6 billion potential TV viewers. The first signs of stagnation in the ratio of sporting audience⁴ have already emerged in the US.

Globalization of sport events reaches its highest point with genuine global sport events such as the Olympic Games and football (soccer) World Cups. Nowadays, their economic significance is more precisely delineated.⁵ To the contrary, the economic spill-over of global sporting events in the host countries too often remains the fallacy of sensational and publicized over-evaluation taking its roots in methodological tricks or even crude mistakes. One example is the *ex-ante* announcement that the rugby World Cup 2007 would have led to a Euro 4 billion economic spill-over to the French economy. An *ex post* evaluation, underpinned by more sound methodological elaborations places this value at Euro 1.4 billion. It is common knowledge that, since London was awarded the rights to host the 2012 summer Olympics, its actual cost keeps on rising by the day and is currently greater than any expected benefits there from.

In the worst case, studies on the economic impact of sport events simply do not rely on any scientific methodology or any analytical approach of investment decision making. In the best case, they resort to Keynesian multipliers. Unfortunately they often reflect an insufficient check of double counting, omitted opportunity costs (*i.e.* the return of an investment project alternative to hosting the Olympics), substitution effects (a number of consumers would have paid for another show in the city had the Olympics not been hosted), and crowding out effects (normally, tourists avoid Olympic sites due to traffic jams, pollution, etc.) while the local

² See W. ANDREFF, *The sports goods industry*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, Cheltenham: Edward Elgar, 2006, 27-39; W. ANDREFF, *Les multinationales et le sport dans les pays en développement: ou comment faire courir le Tiers Monde après les capitaux*, *Rev. Tiers Monde*, 113, 1988, 73-100.

³ J.F. BOURG, J.J. GOUGUET, *Economie du sport*, Repères 309, La Découverte, Paris, 2005.

⁴ Such ratio is the percentage of TV viewers watching a sport broadcast in overall TV audience.

⁵ M. KURSCHIEDT, *The World Cup*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit., 197-213; H. PREUSS, *The Economics of Staging the Olympics: A Comparison of the Games 1972-2008*, Cheltenham, Edward Elgar, 2004.

population's willingness to pay is not carefully assessed.

From one global sport event to another, the economic impact of global sport events is repeatedly affected by the same methodological biases. Why? A candidate city waits for a study exhibiting an economic gain from hosting a global sport event in order to win the bid against other candidate cities. And this applies to all candidates. Consequently, all consulting companies are eager to provide the expected results, *i.e.* never a loss, always an *ex ante* significant economic gain derived from the event.⁶ *Ex post*, it nearly always appears that the event's final account is in the red. This is an exemplification of the 'winners curse' in sports economics.

The methodology suggested by sports economists is a cost-benefit analysis of global sporting events. This is more complex and sophisticated compared to a simple impact study. It delivers a more accurate and rigorous evaluation of the spill-over effects and of the net economic value (gain) of a sports event. Such analysis has been implemented in the above mentioned more realistic evaluation of the rugby World Cup 2007 in France.⁷ This type of methodological approach should globalize itself and prevail as the unique standard, for all researchers in sports economics at a world level.

The market for TV broadcasting of sporting events is definitely global: big events are broadcast in 170 to 220 countries each (see Table 1). TV broadcasting generates or reinforces differentiation, or even discrimination, across the various sport disciplines: for instance, football always retains the largest coverage. By the same token, a number of less popular disciplines are simply outmuscled from the TV screens. Do you remember the last polo or water polo match was aired live on TV? In fact, television exacerbates all other factors of uneven economic development across different sports⁸ due to its media and financial interests in a few privileged sports.

The greater the audience of a sporting event, the higher the price for an advertising spot to be broadcast immediately before or during the event or at half time break. No econometric study has established a clear cut correlation between TV audiences and number of participants dragged by a given sport discipline so far, at either a domestic or global level. An intuition is that such a relationship does exist but it still has to be empirically verified (or falsified). Another feature of the

⁶ To our knowledge, the only impact study that has ever exhibited weak economic spill-over and even a financial deficit for the organiser is one of those achieved regarding Albertville winter Olympics, see W. Andreff, (ed.), *Les effets d'entraînement des Jeux Olympiques d'Albertville: Retombées socio-économiques et innovations dans le domaine du sport en région Rhône Alpes*, CNRS et Région Rhône-Alpes, Lyon-Grenoble. 1991. *Ex post*, the actual deficit was of 150 billion French francs

⁷ The methodology is presented in E. BARGET, J.J. GOUGUET, *Réflexions méthodologiques sur l'évaluation économique de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France*, *Rev. Europ. de management du sport*, n.18, 2007.

⁸ W. ANDREFF, *Les inégalités entre les disciplines sportives: une approche économique*, in C. Pociello, (ed.), *Sports et Société*, Vigot, Paris, 1981, 139-151.

global market for sport broadcasting is that it operates under imperfect competition. All depends on whether the market is in short supply (excess demand) or short demand (excess supply). The short side of the market usually imposes its transaction conditions to those competing together on the long side of the market. The different forms of the sport broadcasting market are:⁹ (a) a monopoly when only one organizer supplies his/her exclusive sports event to competing TV channels (consider the IOC offering Olympic Games, the FIFA with the football World Cup). In a monopoly market, price is relatively high, broadcasting rights are expensive and revenues accruing to the organizer are big; (b) an oligopsonistic monopoly when only one event organizer is facing very few potential buyers – TV channels (UEFA Champions League, French football championship). Broadcasting rights are still high though lower than in the monopoly case due to fewer competitors on the demand side; (c) a bilateral monopoly which was often the current situation when a single public TV channel monopolizes the demand side¹⁰ of a domestic market or when a European cartel of public channels (ERU) merged all demands for a sport event to be broadcast on a European scale. In the case of bilateral monopoly, economic theory teaches that the transaction price is determined by the relative bargaining power (not necessarily economic or financial) of the monopoly and the monopsony. Usually the price is lower than the price emerging in the presence of a pure or oligopsonistic monopoly; (d) a monopsony when professional clubs are competing for the sale of their individual broadcasting rights to a single TV channel (French football championship in the 1970s) instead of the league pooling the rights for all clubs. Then, in such a case, the lowest price is reached, as well as the lowest revenues for sport organizers as well, since they are competing on the long side of the market in the face of a single buyer.

Another outcome of globalization of sport shows and events through TV broadcasting is a globalization of sport sponsorship. Sponsors of global sport events are famous MNCs such as Coca Cola, Pepsi, Visa, Mastercard, McDonald's, Mars, Kodak, Time-Life, Fuji, Philips, Canon, Panasonic, Xerox... and of course MNCs involved in the sports goods industry such as Nike, Adidas, Puma, Asics, Mizuno and so on. Economic analysis of sports sponsorship is now well established.¹¹ A new trend of 'naming' has emerged. In such a case the sponsor's name or label is associated with a stadium or a sport arena instead of being attached to an athlete, a team or a sports contest. A big issue with sports sponsorship emerged when it started to be linked to global TV broadcasting, which is ambush marketing. For example, when Linford Christie was interviewed by a number of TV channels before the 100 meters Olympic final in Atlanta 1996 he was wearing lenses with a population's willingness to pay is not carefully assessed.

Puma label while the official sponsor of the Games was Reebok (for a

⁹ J.F. BOURG, J.J. GOUGUET, *Economie politique du sport professionnel*, Vuibert, Paris, 2007.

¹⁰ A demand side monopoly is coined a monopsony in economic theory.

¹¹ C. JEANRENAUD, *Sponsorship*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit., 49-58.

Dollari 30 billion entrance fee). An open question is how to find a regulation which would avoid such distortion of the market or parasitic interference strategy adopted by those big MNCs involved in sports business.

TABLE 1: AUDIENCE OF MAJOR GLOBAL SPORT EVENTS

| Sport events | Cumulative overall audience * | Number of Broadcasting Countries |
|---|----------------------------------|--|
| Grand Prix Formula 1, 2000 | 53,3 | 206 |
| Football World Cup, 2002 | 30 | 220 |
| Football European Championship, 2000 | 10,7 | 170 |
| Motor racing World Championship, 2003 | 5,1 | 208 |
| Track & fields World Championship, 2003 | 4,5 | 200 |
| Summer Olympics, 2004 | 3,9 | 220 |
| Rugby World Cup, 2003 | 3,5 | 180 |
| Roland-Garros International, 2004 | 2,7 | 194 |
| Cycling Tour de France, 2004 | 1,2 | 170 |

* In bn TV viewers.

Source: J.F. Bourg, J.J. Gouguet (2005).

2. *International economic flows in a global sports economy*

Trade in sports goods is partly globalized. Chain stores in sports such as Decathlon and others have spread throughout a large number of countries. Besides, foreign markets are supplied with exports from home countries where aforementioned distribution networks and sports goods producers have based their headquarters. Economic research on international trade in sports goods remained unheeded for a long time. A pioneering paper¹² had shown that France benefited from an excess trade balance in sports goods. This was explained by the French net imports of ‘trite’ sports goods – goods which one can use in different sport practices such as sportswear, sport suit, some sport footwear – being more than compensated for by France’s net exports of ‘equipment-intensive’ sports goods, which are goods quite specific to a single sport practice like Alpine skis, cross country skis, windsurfs, boats, etc. There was no follow up on this study. A first research on international trade in sports goods led at a global level has recently been published.¹³ It provides

¹² W. ANDREFF, *L’internationalisation économique du sport*, in W. Andreff, (ed.), *Economie politique du sport*, Dalloz, Paris, 1989, 203-36.

¹³ J. HARVEY, M. SAINT-GERMAIN, *Sporting goods trade, international division of labor, and the*

to this report, the major partners of EU countries in sports goods trade were other EU countries in 1994; major partners of NAFTA countries were other NAFTA countries while the ten most exporting Asian countries imported 50% of their overall sports goods imports from the same sample of Asian countries. The latter were nearly all net exporters of sports goods (except Japan) whereas the three NAFTA countries were net importers. Most of the European countries were net importers but a few were net exporters (such as Finland, France, Ireland, and Italy). However, the paper by Harvey and Saint-Germain does not tackle the issue of international specialization among trade partners participating in global trade in sports goods. International specialization of major trading countries is addressed in a recent work.¹⁴ Table 2, clearly demonstrates that NAFTA countries, in particular the US, are net importers of sports goods. To a lesser extent EU countries are also net importers whereas Asia's emerging countries, especially China, are net exporters in 2004.

TABLE 2 – GLOBAL TRADE IN SPORTS GOODS BY AREA AND SOME SIGNIFICANT COUNTRIES
(IN % OF TOTAL)

| Area | 1994 | | 1999 | | 2004 | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Export | Import | Export | Import | Export | Import |
| NAFTA | 13,6 | 36,6 | 15,3 | 34,6 | 10,6 | 32,1 |
| European Union * | 34,8 | 37,9 | 34,7 | 40,8 | 33,1 | 44,8 |
| Transition countries | 2,8 | 0,6 | 3,7 | 1,3 | 3,5 | 2,6 |
| Asia | 44,9 | 24,2 | 42,4 | 22,4 | 49,1 | 19,7 |
| other emerging countries | 3,8 | 0,7 | 3,8 | 0,9 | 3,8 | 0,8 |
| Countries | Export | Import | Export | Import | Export | Import |
| United States | 9,9 | 32,0 | 10,2 | 29,4 | 7,0 | 27,2 |
| Germany | 5,0 | 12,5 | 5,0 | 9,9 | 4,8 | 8,5 |
| Italy | 7,5 | 3,1 | 7,0 | 3,9 | 5,8 | 5,2 |
| Czech Republic | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| China | 16,7 | 0,4 | 21,6 | 0,5 | 33,6 | 0,7 |
| Tunisia | 2,0 | 0,2 | 2,3 | 0,3 | 2,7 | 0,2 |

* Plus Switzerland

Source: M. Andreff, W. Andreff (2009).

unequal hierarchy of nations, Sociol. of Sport J., 18, 2001, 231-46.

¹⁴ M. ANDREFF, W. ANDREFF, *Global Trade in Sports Goods: International Specialisation of Major Trading Countries, Europ. Sport Man. Quart.*, 2009, forthcoming.

A more detailed analysis exhibits that developed market economies have only few comparative advantages which concentrate on global trade of 'equipment-intensive' goods, primarily skis, ski equipment, boats, windsurfs, golf equipment and table tennis. Emerging countries have a quite significant comparative advantage in sportswear and footwear, anoraks, balls, rackets, skates and gymnastic equipment, *i.e.* on average in 'trite' sports goods with a lower value added in production. A next step would be the analysis of the determinants of these international specialization patterns, the role of demand and unit production costs, namely the relationship between labour-intensive sports goods (trite goods) and capital-intensive and research-intensive sports goods (equipment-intensive goods).

The production of sports goods has globalized although we still lack detailed knowledge in relation to this and the underlying international economic flows which triggers this, *i.e.* the phenomenon of FDI. The breakdown of available data regarding FDI is not detailed enough to precisely detect foreign investments undertaken in the sports goods industry. If one wants to assess the role of FDI and MNCs in globalization of the sports economy, there are two ways which can be followed.

The first way is by observing the rates at which trite sports goods are re-exported back to their home base developed market economies, as well as the re-exports from developing and emerging countries where foreign subsidiaries and production had been relocated by MNCs.¹⁵ The second means consists of writing monographs about MNCs involved in sports goods. For instance, Salomon (then merged into Adidas) or Rossignol (now merged into Quiksilver) had invested abroad, in North American and European countries in order to supply fast growing and wealthy domestic markets – the tool here was a so-called horizontal FDI geared towards consumer demand. On the other hand, firms like Adidas, Puma, Lafuma and others invested abroad (primarily in Eastern Europe, Maghreb and Asia) in order to lower their production costs by means of a vertical FDI (diminishing input costs, for example unit labour costs). Pursuing the same goal, Nike, Reebok, and Mizuno have adopted a different strategy of production relocation in low-cost countries without any FDI; they signed international subcontracting arrangements with Asian producers and, consequently, developed outward processing trade from emerging countries, in particular in trite sports goods trade. Nike went furthest in this strategy and became a hollow corporation having no longer any sports goods production in the US where the firm concentrates on conception, design, marketing, distribution and financial activities. All Nike sports goods are manufactured by Asian subcontractors (mainly Indonesian, Pakistani and Chinese) and labeled 'Nike' afterwards. More research is needed to go deeper into the analysis of various MNCs strategies in a globalized sports goods industry.

The market for high-level sporting talents has also globalized. It is a labour market in which professional players and other highly talented athletes are

¹⁵ See W. ANDREFF, *L'internationalisation économique du sport*, cit.; W. ANDREFF, *International trade in sports goods*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit., 59-67.

internationally transferred – from a club in one country to a club located abroad. International transfers of football players skyrocketed in this global labour market since it was entirely de-regulated by the Bosman case in 1995. The latter was followed up with Malaja, Kolpak and Simutenkov cases, as well as the Cotonou agreement signed between the EU and 77 Asian-Caribbean-Pacific countries, which extended the globalization of labour market to other sports than football and to various areas of the world economy. Football has of late recently become the most investigated global market in the sports economy, given rising concerns over the transfer of teenage players below the age of 18; which brought about new research in the 2000s.

The transfers of teenage players is illegal and is undertaken under outrageous and infamous conditions offered to young players.¹⁶ The increasing turnover in the labour force and the growing international mobility of athletes continues to be felt and annually destabilizes the manpower of many sport teams, with the exception of the richest. Such consequences of free movement in a global market call for the re introduction of certain regulations.¹⁷ The ultimate consequence in some countries could see domestic sports losing its control as a result of the transfer balance (the difference between players transferred abroad and those transferred from abroad) as happened in French professional football in the early 2000s.

Another outcome is the emergence of an underground (black) market for teenage players after the introduction of new FIFA regulations released in 2001. These regulations prohibit the transfer of players below the age of 18. An alternative regulation, suggested to be spread to all sports, not only football, has been designed following the model of a Tobin tax on short term international capital movements (which are typical of financial globalization).

Coined as the “Coubertobin” tax,¹⁸ this proposed new regulation is conceived in such a way as to curb on international player mobility as a function of age when international transfers are effected (namely, the younger the age of the player transferred the higher the tax rate due from the transfer). Tax revenues would accrue an international fund for sport development in developing countries where teenage players have been discovered, trained and educated. Introducing such a tax is not envisaged so far, but it would be meaningless to adopt the tax without a tighter supervision of the activities of player’s agents. Most player’s agents involved in international transfers are not even registered at the FIFA or

¹⁶ TSHIMANGA, E. BAKADIABABU, *Le commerce et la traite des footballeurs africains et sud-américains en Europe*, L’Harmattan. Paris, 2001.

¹⁷ The most publicised call is the one by Mr. Sepp Blatter (a former UEFA top manager) in favour of a so-called 6 + 5 rule, meaning that any football team must field a squad with six native of the domestic country and no more than five foreign players. However, such regulation contradicts the Bosman jurisprudence and has no chance to be implemented against the law (the Treaty of Rome article which guarantees international labour mobility to all EU citizens). Something more sophisticated is to be thought of.

¹⁸ W. ANDREFF, *The taxation of player moves from developing countries*, in R. Fort, J. Fizel, (eds.), *International Sports Economics Comparisons*, Praeger, Westport, CT, 2004, 87-103.

their domestic football federation, and therefore are in some sense ‘outlaw’ agents. What is urgently needed is to build up an exhaustive data collection process about all international transfers (in all sports) and incurred financial amounts; the latter is absolutely unknown and is only known to the public through estimates and speculation by journalists or through acquaintances with some players.

Finally, globalization of the sports economy is exploited by all those who are involved into the worst financial misdoings, embezzlements, money launderings, etc., in which global sports are drifting. Here researchers, and of course citizens, face a genuine *terra incognita*. We tried to put up an economic analysis of globalized financial misbehaviors, although this has yet to be well elaborated.¹⁹ One basic limitation is that juridical expertise must go hand in hand with the economist competences in order to tackle such issues as match fixing and referee corruption; both of which are growing at the same pace as illicit international betting and gambling on sport events which have accelerated by resorting to NICTs. For example, Asian punters can bet on incredible or aberrant (thus entirely unpredictable) match outcomes in a European Champions League contest and, at the same time, can invest in bribing one goalkeeper, other players or the referee participating to this contest; this is of course to facilitate the reach of an absolutely unpredictable (but extremely profitable to these punters) match outcome. A real economic research on this area is yet to start since it is not really feasible as a result of hidden information about illicit behaviors. It is however a concern which should at least stimulate more empirical investigation.

International money laundering is also exploiting sport-related flow as one of its channels. Some official bodies are in charge of chasing money launderers such as the Group of Financial Action – GFIA – against money laundering (at OECD level) or, in France, Tracfin (a specialized department of the Ministry for Finance) and other departments in central government.²⁰ International capital transfers move dirty money to be invested in sport abroad and utilizes globalization of financial transactions as a way of cleaning funds whose origins are suspicious, if not stolen or illegally acquired (one of the first ‘laundry’ for Russian dirty money has been the Italian cycling team Roslotto by 1992-94). International transfers enable capital owners to acquire, clean and polish a worldwide notoriety, which was one of the motives behind Abramovich’s purchase of Chelsea FC as well as other Russian ‘oligarchs’ buying clubs in European football. This is only the tip of the iceberg and more information needs to be collected to check how much sport serves the aims of a global financial black market.

Last but not least, economic analysis of doping has already been theoretically deepened.²¹ Anti-doping control is in progress and it goes along with

¹⁹ W. ANDREFF, *Financing Modern Sport in the Face of a Sporting Ethic*, *Europ. J. for Sport Manag.*, vol. 7, n., 2000, 5-30; W. ANDREFF, *Dérives financières: une remise en cause de l’organisation du sport*, *Fin. et Bien Commun*, n. 26, 2007a, 27-35.

²⁰ N. PONS, *Cols blancs et mains sales. Economie criminelle, mode d’emploi*, Odile Jacob, Paris, 2006.

²¹ A. BERETSEN, *The Economics of Doping*, *Europ. J. of Pol. Econ.*, vol. 18, 2002, 109-27; J.F.

increased data collection and athlete testing at a global level (namely the role of the World Anti-Doping Agency). Doping substances are often traded across national borders. Economists should pay attention to this dark side of global trade connected to sport.

3. Globalization as geographical spread of the sports economy

Economic globalization of specific sporting practices and services offered to sport participants is less advanced. A limited though increasing number of sport disciplines fits with development outside their country of origin: skiing, mountain climbing, sailing, canyoning, trekking, rally raid and so on. The result is a consumption of sport services (sport equipment rental, instructors, coaches, guides) abroad, *i.e.* an international spread of sport consumption. At this point, economic globalization of the sports economy overlaps with globalization of tourism.

The sports economy geographically spreads also to new countries when a new sport discipline settles down in a country being imported from a different country. European football (soccer) entered the US market in the 1980s. The other way round, baseball and American football penetration is more recent in European markets. Other examples trace us back to the history of sports: football and rugby were exported from England to France and continental Europe in the late 19th century, English cricket was transferred to India, table tennis, judo and other martial arts moved from Asia to the rest of the world, frisbee moved abroad from the US, and so on. All economic activities associated with these sports had geographically spread as well.

A last channel for globalization is simply when the sports economy itself extends to new countries where it has not been played before (former colonies, developing countries). A variant is expansion of a market-based sports economy towards former communist countries in which sports activities and associated economic flows were state-run and state-owned. National pride, international competition in sport, and other non economic factors tend to attract talents, human capital, money and finance into the sport sector in all countries. But here we can talk about an 'uneven globalization' of the sports economy or an uneven development of sport globalization since the sports economy grows (or decreases) nearly at the same pace as GDP in most countries in the world.

The sports economy has obviously extended into the developing countries but its growth is hindered there by underdevelopment of physical and sport activities. The underdevelopment is tightly correlated to economic underdevelopment.²² The rate of participation in sports (*i.e.* the percentage of sport participants in the overall

BOURG, *Contribution à une analyse économique du dopage, Reflets et perspective de la vie économique*, 39, 2000, 169-78; N. EBER, J. THÉPOT, *Doping in Sport and Competition Design*, Recherches Economiques de Louvain, vol. 65, 1999, 435-46.

²² W. ANDREFF, *The correlation between economic underdevelopment and sport*, *Europ. Sport Manag. Quart.*, vol. 1, n. 4, 2001, 251-79.

population) is low in developing countries, between 0.1% and 10% whereas it is over 25% in any developed market economy whatever the measurement methodology used. Such a gap in less developed countries is mainly due to low physical education at school (even though it is scheduled in class hours and educative programs). Eventually, the lack of sport teachers and facilities leads to a shortened and less intense physical education which sometimes reduces to zero.²³ Given the shortage of coaches and sports health care, only a few developing African countries are able to secure a continuous domestic championship in most sports, with the exception of football. The Central government and local authorities' sport financing is quite limited by very hard budget constraints in countries where more urgent priorities (malnutrition, health, basic education) need more financial attention. Sports facilities and infrastructures are so few that most developing countries cannot afford to host global sporting events.²⁴ Coupling this are the large income gaps which propel the best athletes from developing countries to expatriate into wealthy leagues in developed countries (or oil-endowed countries) and, increasingly, to request their naturalization – the citizenship of their host country.²⁵ For example, Qatar is building up an Olympic team based on naturalized athletes and players, because it appears possible for any person to obtain Qatari citizenship within a fortnight. Wilson Kipketer, a former Kenyan citizen, participated at the Beijing Olympics representing the Danish team. Economic globalization of sport jeopardizes the very notion and, possibly, the future of national squads.

Economic underdevelopment of sport in a context of globalization comes out with uneven probability of winning global (international) sport contests, the number of wins depending on the level of economic development in athletes' home countries. A dozen of econometric tests have already verified such statement of which the last one²⁶ confirms that the number of medals won is basically determined by a nation's GDP per capita and population, and by the fact that a country hosted the Olympic Games. Some additional variables improve the explanation of medals won, such as the political regime, regional differences in sport culture (habits) in a nation, and athletes' specialization in some Olympic disciplines, different from one country to the other.

In the 1990s, UNESCO launched a research program focused on sport in Africa's least developed countries which aimed at identifying the main obstacles to sport development and was envisaging increased co-operation between developed

²³ Y. SOUCHAUD, *Situation sportive dans les pays moins avancés d'Afrique: bilan*, Division de la Jeunesse et des Activités Sportives, Paris, UNESCO, 1995.

²⁴ W. ANDREFF, *Sport in developing countries*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit., 304-15.

²⁵ W. ANDREFF, (2006d), *Pistes de réflexion économique*, in D. Oswald, (ed.), *La nationalité dans le sport. Enjeux et problèmes*, Editions du Centre International d'Etude du Sport, Université de Neuchâtel, 2006, 171-91.

²⁶ M. ANDREFF, W. ANDREFF, S. POUPAUX, *Les déterminants économiques de la performance olympique: Prévion des médailles gagnées aux Jeux de Pékin*, *Rev. d'Econ. Pol.*, vol. 118, n. 2, 2008, 135-169.

and least developed countries. Since then very few researches have emerged in this area of uneven sport globalization, in particular to test a significant relationship between a low level of sport and economic development on the one hand and, on the other hand, the quality of sport performances at global level.

In post-communist transition countries, the major issue is not international sport performance. When these countries were ruled by a communist regime, they were gaining a number of Olympic medals quite higher than the one predicted from their GDP per capita and population (they were outliers in all econometric regressions). Such specificity was explained by their capacity to mobilize (sometimes in a nearly military way) very significant human and financial resources in favour of preparing and training athletes in the framework of a state centralized sport organization, leaving no room to market mechanisms.²⁷

Transition to a market economy, coupled with an economic crisis in its early years, led to a lower international sport performance in the whole former Soviet area. However, such a decrease did not affect the relative weight of those countries with respect to the rest of the world. In fact, the hypothesis of a (formal and informal) institutional inertia in the functioning of East-European sports systems, while economic institutions were transformed in depth into a market economy, has been empirically confirmed.²⁸ The accession of ten Central Eastern European countries to the European Union in 2004 and 2007 has increasingly brought into line their sport organization and financing systems with those of Western Europe.²⁹

Economic globalization of sport probably would not have grown so fast without the relaxed attitude of sports governing bodies towards the big influx of money into sport at global level. The IOC's U-turn in the 1980s is to be stressed here. As from 1981, the IOC no longer required an athlete participating in the Olympic Games to have an amateur status. It thereafter legalised the exploitation of its brand (*i.e.* Olympic symbols) in commercial business in 1986.

International sport federations have adopted money-attracting strategies geared towards sponsors and the media in order to increase the number of their affiliated national federations and their individual members, so that their international championships or cups and the latter's audience become really global. In 2001, the volleyball international federation accounted for 218 affiliated national federations,

²⁷ S. POUPAUX, *Soviet and post-soviet sport*, W. Andreff, S. Szymanski, (eds.) 316-24, S. POUPAUX, *Performances économiques et transformations du secteur sportif dans les pays est-européens. Une contribution à l'économie du sport*, Ph. D dissertation, University Paris 1, December 2006.

²⁸ W. ANDREFF, S. POUPAUX, *The institutional dimension of the sports economy in transition countries*, in M.M. Parent, T. Slack, (eds.), *International Perspectives on the Management of Sport*, Elsevier, Amsterdam, 2007, 99-124.

²⁹ This is one conclusion of a (not yet published) report on public and private financing of sport in the 27 EU member countries. The report was sponsored by the French Ministry for Sports and will be published by the end of 2008, AMNYOS CONSULTING, W. ANDREFF, *Public and Private Financing of Sport in Europe*, preliminary report to be submitted to the meeting of EU sports ministers, Biarritz, 27 November, 2008.

211 in basketball, 210 in track and fields, 204 in football (soccer), 190 in tennis and amateur boxing, 186 in table tennis, 179 in judo, 176 in swimming, 169 in cycling.³⁰ The number of national Olympic Committees has increased from 7 in 1900 to 46 in 1936, 130 in 1972, and 202 in 2004. They benefit from growing IOC revenues and expenses.³¹

4. *Globalization of professional sports*

The economic globalization of professional sports obviously underlies globalization of sport shows and events. Its pace is accelerating more in European sports than in typical North American sports. Unlike European football, Baseball and American football had not yet conquered 204 countries in the world, despite some marketing and media strategies by the Major League Baseball and National Football League oriented towards European markets. An assumption to be further confirmed with empirical evidence is that globalization of professional sports is differentiated between the two shores of the Atlantic due to their different organization and regulation. In North America, we witness a closed league system contrasting with a European open league system.³²

A closed league is a cartel of all clubs participating into a championship. No team is either promoted to a higher league (or division) at the end of season; at the same time, no one is relegated to a lower league either. The league maximizes collective revenues of all clubs through pooling the sale of broadcasting rights, thus monopolizing supply in the broadcasting market.

Under the Sports Broadcasting Act (1961), American professional sports are exempted from enforcement of anti-trust law in this market; at this date, they already were exempted in the labour market for talents, in which leagues had a monopsony situation restricting players' inter-club mobility. The league provides its own economic regulation. The first fundamental measure is entry barrier into the league: a team owner who applies to an expansion franchise in one major league must convince all incumbent league members (owners) that his/her entrance will substantially increase overall league revenues and profits. If accepted in the league, the new member has to pay a very high franchise; moreover, the league (Commissioner) will have the last word about the team's geographical location. Fort contends that a closed league system generates a quantitative rationing process.³³ The number of teams in an American league is usually lower than the one requested by fans and spectators, namely a demand level which would be satisfied in a league open to economic competition. Three signs of a shortage or

³⁰ J.F. BOURG, J.J. GOUGUET, *Economie du sport*, 2005, Repères 309, Paris: La Découverte.

³¹ J.L. CHAPPELET., *The economics of the IOC*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit., 241-53.

³² W. ANDREFF, *Régulation et institutions en économie du sport*, *Revue de la Régulation: Capitalisme, Institutions, Pouvoirs*, n. 1, juin, 2007, Varia 27 p.

³³ R. FORT, *Sports Economics*, Upper Saddle River, Prentice Hall, 2003.

rationing organized by a closed league are: (1) some rival leagues had emerged, at least for some time, in all American professional sports; (2) each time a league opens a new expansion franchise, a great number of potential candidates are queuing to enter; (3) leagues and clubs are capable of price discrimination among spectators without losing attendance. The regulation of the league is not countervailed by competitive threat of a takeover via financial markets, as in other American industries, since American teams are not listed in the stock exchange. They are not exposed to hostile (or even friendly) acquisitions, mergers or raiders.

The closed league monopoly power in its product market is augmented with a monopsony power in its major input (labour) market. In the 1970s, veteran players obtained, after a number of strikes, the status of free agents. Coupled with a high rate of player unionization, this evolution tended to fuel wage inflation. In order to curb wage inflation, a salary cap was introduced in National Basketball Association and National Football League. A maximum payroll is fixed through collective bargaining between owners and player trade unions as a given percentage of overall league revenues that accrues to players. Dividing the league payroll across teams, the maximum payroll is fixed for each team. Thus, all teams must adjust by either handling payrolls or adapting the number of players (namely superstars) downwards. Such a rule is supposed to prevent the richer teams from “grabbing” all the best players and deteriorating too much the league’s competitive balance.

Another regulation, the rookie draft, is entirely devoted to maintaining a balanced competition. The rules of the draft system prohibit the entrance in major league of new young players (rookies) and players from college teams, minor leagues or from abroad. Players are ranked by experts on a draft according to their past sporting performances (an assessment of their talents). It is a reverse-order-of-finish draft.³⁴ The team which has been the last ranked at end of the past championship has a priority choice for players to be hired (thus this team is supposed to choose the best player) while the past season’s champion is the last team to choose and hire a player ranked down the draft (supposedly one of the weakest player). Obviously, this rule has been designed to maintain competitive balance but it also spreads the league monopsony power to all players who have not even signed a first time with a professional team before. Finally, an American sport league is regulated through revenue sharing which reduces the gap between big rich and poor small teams in terms of gate receipts and broadcasting rights. In a nutshell, a closed league is an exception to the liberal and competitive credo within American capitalism.

However, a closed league does not forbid and does not really hinder international mobility of players. On the other hand, it is not open to international team mobility. North American teams which had won the major league baseball championship never confronted afterwards non-American teams in an international

³⁴ L.H. KAHANE, *The reverse-order-of-finish draft in sport*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit., 643-45.

contest. There is no vertical mobility of teams up to a global level. The only team mobility which occurs in a closed league is horizontal and geographical. A team can move from an American city to another one within a same major league. On the contrary, European football is open upwards for clubs to qualify for an international contest with the UEFA Champions League and the UEFA Cup which are broadcast at global level.

In an open league system, the club content of a championship changes from season to season. A hierarchical organization is maintained by means of a promotion-relegation system. As to the principle, a club can move upwards from the lowest local amateur contest to a nation-wide professional championship and eventually qualify for European Champions League. Or a club can fall down the ladder. Its route in the hierarchy only depends on its sporting performance. Club mobility is vertical from league 1 to league 2 to league 3, etc. (or the other way round); usually, there is no geographical mobility. The utility function of a club in an open league is win-maximization in order to be promoted (or avoid relegation) under a budget constraint which consists in being in the black.³⁵ In fact, all clubs invest in player talents before the beginning of season in view of winning the championship; but all clubs cannot be champions or well ranked at the end of season and, therefore, gate receipts and TV revenues will not cover ex post payroll costs in losing clubs. Sporting competition prevails over economic competition in an open league. The latter also calls for some regulation to sustain fan interest, but much less than in a closed league for two reasons. Firstly, relegation keeps the weakest clubs out of the league at end of each season by 'sending' them down in a lower league, and promotion adds the best clubs from a lower league to the upper league. Thus, the promotion-relegation system operates as a self-regulation mechanism which restores competitive balance season after season. Secondly, the fan interest in a championship is maintained up to the end (contrary to a closed league) by the race to be promoted or relegated. The only games without too much interest are matches between middle ranked clubs by the end of season because they are no longer threatened with relegation and no longer have the chance to be promoted.

The ultimate objective of major European (for instance football) clubs is to qualify as regularly as possible for international (European) contests and this has transformed them into real multinational businesses or companies. Such statement may seem paradoxical since it is not possible to markedly globalize a club's basic product which is a match offered in a stadium (moreover it is a joint

³⁵ In practice, a number of European professional clubs are actually in the red. In particular, several famous Italian football clubs. This does not mean that there is no budget constraint but that such clubs meet a problem of bad governance. On this point see W. ANDREFF, *French Football: A Financial Crisis Rooted in Weak Governance*, *J. of Sp. Econ.*, vol. 8, n. 6, 2007, 652-61; W. ANDREFF, *Governance issues in French professional football*, in J. Garcia, S. Késenne, P. Rodriguez, (eds.), *League Governance*, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2007d, 55-86; W. ANDREFF, *Equilibre compétitif et contrainte budgétaire dans une ligue de sport professionnel. Vers une meilleure gouvernance du football français*, *Rev. Econ.*, n. 2, 2009, forthcoming.

product created with the contesting club). An Italian football stadium may attract some foreign spectators, namely some European (non Italian) fans when a Champions League match is offered, but on average they are few compared to the Italian fans. On the other hand, a club's indirect product is the sport show that can be broadcast and, by the same token, can meet instant globalization of its TV viewers. Champions League matches are broadcast far beyond European borders. Globalization of derived products such as merchandising, club touring for demonstration matches in Asia and so on, is also easy to achieve for spreading the number of club's fans all around the world, as for instance Manchester United is used to do. However, it is globalization of its major factors of production and finance which transforms a European football club playing in the Champions League into a MNC. Such clubs are used to fielding squads with players of different nationalities (once Chelsea FC played a match in which they fielded players from eleven different countries) and to hire foreign coaches and managers. Their labour force is multinational. In relation to finance, a significant evolution occurred when a so-called SSSL model of financing from the 1980s and before vanished – in which the major sources of finance were the spectators (gate receipts), subsidies and sponsors of local or domestic origin.³⁶ Today, all big European professional clubs have adopted a MCMMG model of finance: the most significant source of finance definitely is TV revenues; new incomes are drawn from corporations (entrepreneurs, oligarchs, etc.) acting as patrons, merchandising and markets – both labour market on which talents are sold for some revenues and capital market, *i.e.* the stock exchange where some clubs are listed.³⁷ All these new sources of finance are potentially or really global. Gate receipts and subsidies are no longer prevailing modes of finance. With MCMMG model, there is no reason why players, coaches, managers, sponsors, patrons, fans and owners would have a same nationality. The contrary is everyday more obvious. Even club ownership is globalizing: Chelsea FC is owned by a Russian citizen, Manchester United by an American investment fund, Grenoble Football Club by a Japanese company (Index) and so on. A logical consequence of professional clubs' globalization could be the emergence of a European (world?) league gathering all the best clubs. In 1998, Media Partners supported by other patrons involved in the media business like Berlusconi, Murdoch and Léo Kirch, made a proposal to create a European football Super league comprising 36 of the richest European football clubs. The Super league was supposed to generate revenues twenty times bigger than that generated by the UEFA Champions League. Though European, this project was of a global vintage. Media Partners' attempt failed because UEFA instantaneously reformed the Champions League, invested bigger gains to the participating clubs, and accepted some decision sharing with them. In basketball however, a European super league

³⁶ W. ANDREFF, P. STAUDOHAR, *The Evolving European Model of Professional Sports Finance*, *J. of Sp. Econ.*, vol. 1, n. 3, 2000, 257-76.

³⁷ M. AGLIETTA, W. ANDREFF, B. DRUT, *Bourse et football*, *Revue d'Economie Politique*, vol. 118, n. 2, 2008, 255-296.

actually emerged.

The question is to know whether or not, becoming MNCs, professional clubs are already organized and managed as such. Financial crisis that European football is muddling through³⁸ raises some doubt about whether better governance and better financial management are now required in the industry of professional sports as in any other globalised industry.³⁹ The legacy from amateur sport managed by voluntary workers and financed by benevolent patrons has faded away in European high level sport leagues and clubs.

Conclusion

All the dimensions involved in globalization of the sports economy, in particular the fragment of professional sports, shows how promising this area is for a research on sports economics. Even if the latter is now covered by the Handbook of Sport Economics⁴⁰ gathering 86 chapters and 63 authors, and by an increasing number of articles in economic journals, the issue of economic globalization in the sport sector remains somewhat unheeded and calls for further publications.

³⁸ See, the special issue of *Journal of Sports Economics*, vol. 7, n. 1, 2006, dedicated to financial crisis of European football.

³⁹ W. ANDREFF, *Governance issues in French professional football*, cit.; W. ANDREFF, *Equilibre compétitif et contrainte budgétaire dans une ligue de sport professionnel. Vers une meilleure gouvernance du football français*, cit.

⁴⁰ W. ANDREFF, S. SZYMANSKI, (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, cit.

References

- AGLIETTA M., W. ANDREFF, B. DRUT, *Bourse et football*, in *Revue d'Economie Politique*, vol. 118, n. 2, 255-296, 2008.
- AMNYOS CONSULTING, W. ANDREFF, *Public and Private Financing of Sport in Europe*, preliminary report to be submitted to the meeting of EU sports ministers, Biarritz, 27 November, 2008.
- ANDREFF M., W. ANDREFF, *Global Trade in Sports Goods: International Specialisation of Major Trading Countries*, in *European Sport Management Quarterly*, forthcoming 2009.
- ANDREFF M., W. ANDREFF, S. POUPAUX, Les déterminants économiques de la performance olympique: Prévision des médailles gagnées aux Jeux de Pékin, in *Revue d'Economie Politique*, vol. 118, n. 2, 135-169, 2008.
- ANDREFF W., Les inégalités entre les disciplines sportives: une approche économique, in C. Pociello, (a cura di) *Sports et Société*, Paris, Vigot, 1981.
- ANDREFF W., *Les multinationales et le sport dans les pays en développement: ou comment faire courir le Tiers Monde après les capitaux*, in *Revue Tiers Monde*, n. 113, 73-100, 1988.
- ANDREFF W., *L'internationalisation économique du sport*, in W. Andreff, (ed.), *Economie politique du sport*, Paris, Dalloz, 1989, 203-36.
- ANDREFF W., (ed.), *Les effets d'entraînement des Jeux Olympiques d'Albertville: Retombées socio-économiques et innovations dans le domaine du sport en région Rhône Alpes*, CNRS et Région Rhône-Alpes, Lyon-Grenoble, 1991.
- ANDREFF W., *Financing Modern Sport in the Face of a Sporting Ethic*, in *European Journal for Sport Management*, vol. 7, n. 1, 5-30, 2000.
- ANDREFF W., *The correlation between economic underdevelopment and sport*, in *European Sport Management Quarterly*, vol. 1, n. 4, 251-79, 2001.
- ANDREFF W., *The taxation of player moves from developing countries*, in R. Fort, J. Fizel, (eds.), *International Sports Economics Comparisons*, Westport, CT: Prager, 87-103, 2004.
- ANDREFF W., *The sports goods industry*, in W. Andreff, S. Szymanski (eds.), 27-39, 2006.
- ANDREFF W., *International trade in sports goods*, in W. Andreff, S. Szymanski (eds.), 59-67, 2006.
- ANDREFF W., *Sport in developing countries*, in W. Andreff, S. Szymanski (eds.), 304-15, 2006.
- ANDREFF W., *Pistes de réflexion économique*, in D. Oswald, (ed.), *La nationalité dans le sport. Enjeux et problèmes*, Editions du Centre International d'Etude du Sport, Université de Neuchâtel, 171-91, 2006d.
- ANDREFF W., *Dérives financières: une remise en cause de l'organisation du sport*, in *Finance et Bien Commun*, n. 26, 27-35, 2007a.
- ANDREFF W., *Régulation et institutions en économie du sport*, in *Revue de la Régulation: Capitalisme, Institutions, Pouvoirs*, n. 1, juin, Varia 27, 2007b.
- ANDREFF W., *French Football: A Financial Crisis Rooted in Weak Governance*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 8, n. 6, 652-61, 2007c.
- ANDREFF W., *Governance issues in French professional football*, in Garcia J., Késenne S. Rodriguez P., (eds.), *League Governance*, Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2007d.

- ANDREFF W., *Equilibre compétitif et contrainte budgétaire dans une ligue de sport professionnel. Vers une meilleure gouvernance du football français*, in *Revue Economique*, n. 2, forthcoming, 2009.
- ANDREFF W., STAUDOHAR P., *The Evolving European Model of Professional Sports Finance*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 1, n. 3, 257-76, 2000.
- ANDREFF W., SZYMANSKI S., (eds.), *Handbook on the Economics of Sports*, Edward Elgar, Cheltenham, 2006.
- BERETSEN A., *The Economics of Doping*, in *European Journal of Political Economy*, vol. 18, 109-27, 2002.
- BOURG J.F., *Contribution à une analyse économique du dopage*, in *Reflets et perspective de la vie économique*, n. 39, 169-78, 2000.
- BOURG J.F., GOUGUET J.J., *Economie du sport*, Repères 309, Paris, La Découverte. 2005.
- BOURG J.F., Gouguet J.J., *Economie politique du sport professionnel*, Vuibert, Paris, 2007.
- BARGET E., GOUGUET J.J., *Réflexions méthodologiques sur l'évaluation économique de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France*, in *Revue européenne de management du sport*, n. 18, août, 2007.
- CHAPPELET J.L., *The economics of the IOC*, in W. Andreff, S. Szymanski (eds.), 241-53, 2006.
- EBER N., THÉPOT J., *Doping in Sport and Competition Design*, in *Recherches Economiques de Louvain*, 65, 435-46, 1999.
- FORT R., *Sports Economics*, Upper Saddle River: Prentice Hall.2003.
- HARVEY J., SAINT-GERMAIN M., *Sporting goods trade, international division of labor, and the unequal hierarchy of nations*, in *Sociology of Sport Journal*, 18, 231-46, 2001.
- JEANRENAUD C., *Sponsorship*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), 49-58, 2006.
- KAHANE L.H., *The reverse-order-of-finish draft in sport*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), 643-45, 2006.
- KURSCHEIDT M., *The World Cup*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), 197-213, 2006
- PONS, N., *Cols blancs et mains sales. Economie criminelle, mode d'emploi*, Paris, Odile Jacob, 2006.
- POUPAUX S., *Soviet and post-soviet sport*, in W. Andreff, S. Szymanski, (eds.), 316-24, 2006.
- POUPAUX S., *Performances économiques et transformations du secteur sportif dans les pays est-européens. Une contribution à l'économie du sport*, Ph.D dissertation, University Paris 1, December, 2006b.
- POUPAUX S., ANDREFF W., *The institutional dimension of the sports economy in transition countries*, in M.M. Parent, T. Slack, (eds.), *International Perspectives on the Management of Sport*, Elsevier, Amsterdam, 99-124, 2007.
- PREUSS H., *The Economics of Staging the Olympics: A Comparison of the Games 1972-2008*, Edward Elgar, Cheltenham, 2004.
- SOUCHAUD Y., *Situation sportive dans les pays moins avancés d'Afrique: bilan*, Division de la Jeunesse et des Activités Sportives, Paris, UNESCO, 1995.
- TSHIMANGA-BAKADIABABU E., *Le commerce et la traite des footballeurs africains et sud-américains en Europe*, L'Harmattan, Paris, 2001.

**LA RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI COMPONENTI DEI
COLLEGI PREVISTI NEGLI ACCORDI COLLETTIVI:
RIFERIBILITÀ DEL VINCOLO DI GIUSTIZIA?**

di Ruggero Stincardini e Maila Rocchi***

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Brevi cenni sul vincolo di giustizia – 2. Brevi cenni sull'arbitrato irrituale – 3. Il lodo *Ternana/FIGC* del 17 ottobre 2008 – 4. La critica al lodo *Ternana/FIGC* – 4.1 La controversia tra le parti del rapporto di lavoro sportivo e l'assoggettabilità al vincolo di giustizia del lodo che la definisce – 4.2 La controversia tra le parti dell'arbitrato e gli arbitri e l'assoggettabilità alla clausola compromissoria – 5. La responsabilità degli arbitri irrituali: applicabilità dell'art. 813 c.p.c.? – Bibliografia

Introduzione

L'esame critico del lodo pronunciato il 15 settembre 2008 dal Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito, CCAS) nella controversia tra la Ternana Calcio Spa e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, FIGC) esige un excursus prodromico sul vincolo di giustizia e sull'istituto dell'arbitrato irrituale al fine di collegare e contestualizzare le considerazioni che seguiranno.

La platea dei destinatari è già particolarmente attenta alla specifica materia che qui ci occupa e questo ci consente di trattare con estrema sommarietà gli istituti e i due temi giuridici che introducono l'argomento in questione.

* Avvocato del Foro di Perugia; Professore a contratto del modulo di *Diritto Sportivo* (dell'insegnamento ufficiale di *Elementi di Diritto*), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente del *European Social Dialogue in the Professional Football Sector*; Membro del TAS-CAS di Losanna.

** Avvocato del Foro di Perugia.

1. Brevi cenni sul vincolo di giustizia

L'ordinamento sportivo nazionale ha, in forza della teoria della pluralità degli ordinamenti,¹ i caratteri della giuridicità e dell'autonomia propri dell'ordinamento statale. L'autonomia è il carattere che fonda i poteri dell'ordinamento settoriale di sua auto-organizzazione, di sua auto-normazione e di autodichia.

Lo *status* di soggetto dell'ordinamento settoriale sportivo può essere conseguito solo ed esclusivamente attraverso l'istituto del tesseramento, ovvero l'atto con il quale una persona chiede di associarsi ad una Federazione Sportiva Nazionale (di seguito, la FSN o, al plurale, le FSN).

Il tesseramento (ovvero l'affiliazione per le persone giuridiche) è la *condicio iuris* indispensabile per l'accesso all'ordinamento sportivo e costituisce un vero e proprio onere a carico dell'istante. Onere che, al di là della sua natura,² si concretizza in una manifestazione chiara e consapevole della volontà di accettare, con l'associazione, il complesso delle regole e dei principi che la FSN si è data.

Tra queste regole, quella del c.d. vincolo di giustizia assume il ruolo di vero e proprio gendarme dell'autonomia dell'ordinamento settoriale.

Il vincolo di giustizia, ovvero la preclusione per i tesserati/affiliati di adire – pena la sanzione disciplinare – gli organi della giustizia statale per dirimere le controversie insorte in ambito sportivo, risponde all'esigenza dell'ordinamento settoriale di affermare la propria supremazia sull'ordinamento statale, si fonda sul concetto di specificità dello sport³ e si attua nella c.d. clausola compromissoria.

Attenta dottrina⁴ individua due ambiti, sovrapponibili ma distinti, di

¹ Teoria risalente a S. ROMANO, *L'Ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1918, che trova conferma nella Costituzione che colloca, accanto allo Stato, una pluralità di ordinamenti ad esso legati da un rapporto di "derivazione" oggettiva (perseguimento di interessi pubblici o comunque di rilevanza collettiva) e soggettivi (i soggetti dell'ordinamento derivato, prima di essere centro d'imputazione di diritti e doveri eminentemente settoriali, sono cittadini dello Stato).

² Due tesi dividono la dottrina. Quella pubblicistica – sostenuta anche dalla giurisprudenza dominante della Cass. civ., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, citata in V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1995, 125 – la quale, ritenendo che le norme che regolano il tesseramento sono connesse alle funzioni pubblicistiche delle FSN, attribuiscono al tesseramento la natura di provvedimento amministrativo che dà luogo ad un interesse legittimo, e non già ad un diritto soggettivo, all'ingresso nel sistema sportivo-federale. La tesi *privatistica* considera, invece, il tesseramento quale atto con il quale – nell'esercizio della libera autonomia negoziale – un soggetto entra in un contratto associativo aperto; sul punto: P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 54.

³ La specificità dello sport è affermata con riferimento alla sua funzione sociale ed educativa delle masse, nonché all'esigenza di garantire decisioni rapide ed efficaci per la regolarità delle competizioni.

⁴ R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, n.1,1996, 706, dove si afferma «Vincolo di giustizia e clausola compromissoria muovono su piani distinti e tra loro non confrontabili, sovrapponibili, ma non interamente: infatti, la clausola compromissoria può "coprire" sia materie interessate dal vincolo di giustizia sia controversie relative a materie ad esso sottratte. Nel primo caso la clausola compromissoria rappresenta uno strumento di individuazione di una forma attraverso la quale la giustizia federale si esercita; nel secondo caso costituisce un mezzo di deferimento ad arbitrato di specifiche controversie,

operatività della clausola compromissoria: il primo che obbliga l'associato ad accettare le decisioni degli organi di giustizia federale ed il secondo che obbliga l'associato a deferire in arbitrato determinate controversie.

Il primo ambito è un obbligo connesso al vincolo di giustizia ed è lo strumento attraverso il quale si esercita l'autodichia interna; il secondo è lo strumento attraverso il quale specifiche controversie vengono sottratte alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria (di seguito, AGO) e al contempo si realizza la più ampia autonomia dell'ordinamento settoriale. Invero, il più recente intervento legislativo⁵ ha fortemente ridotto l'ambito di esclusività della giustizia sportiva allocando nella sfera dell'indifferente giuridico-statale solo le c.d. questioni tecniche⁶ e quelle disciplinari⁷ e riservando al giudice statale il sindacato sulle questioni

integrando la competenza degli organi di giustizia sportiva e sottraendo alla cognizione dei giudici ordinari l'area da essa delimitata (...) È dato cogliere una significativa differenziazione tra vincolo e clausola: mentre con il primo l'associato si sottomette (...) all'attività giustiziale della Federazione, con il secondo affida ad una giustizia domestica realizzata nelle forme dell'arbitrato i dissensi con altri soggetti, anch'essi aderenti alla Federazione, insorti conseguentemente alla pratica sportiva. Conclusivamente, è lecito individuare negli Statuti e nei Regolamenti delle federazioni sportive nazionali un generale divieto, vincolo di giustizia, per tesserati ed affiliati di far ricorso alla giurisdizione statale, ed esistono altresì clausole compromissorie che obbligano gli stessi soggetti a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie non devolute agli organi federali».

⁵ L'art. 3, co. 1 della legge n. 280 del 17 Ottobre 2003, pubblicata in Gazz. Uff. n. 243 del 18 Ottobre 2003 (di seguito, legge 280/2003), che ha convertito il Decreto legge n. 220, del 19 agosto 2003 – noto come «salva-calcio» per aver posto fine alla saga giudiziaria dell'estate 2003 conseguente al «caso Catania» – afferma che: «esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, co. 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. (co. 2) La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio. (co.3) Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge. (co.4) Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'art. 31, co. 11, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà».

⁶ Sono questioni tecniche quelle attinenti allo svolgimento della pratica sportiva, ovvero le c.d. «regole del giuoco».

⁷ Sono questioni disciplinari quelle attinenti i provvedimenti di carattere sanzionatorio per condotte lesive di normative federali. Va segnalato al riguardo che la giurisprudenza amministrativa dominante – *ex multis*: TAR Lazio, sez. III-ter, ordinanza del 21 aprile 2005, n. 2244; TAR Lazio,

amministrative⁸ e su quelle economiche.⁹

Nella FIGC il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria sono previsti nell'art. 30 (già art. 27) dello statuto federale¹⁰ così come novellato più volte tra il 2003 ed il 2007 al fine di adeguarlo alla sopravvenuta legge 280/2003 ed alla giurisprudenza più recente che abbiamo sopra richiamato.

sez. III-ter, sentenza 14 dicembre 2005, n. 13613; TAR Lazio, sez. III-ter, sentenza 8 giugno 2007, disponibili su www.leggiditaliaprofessionale.it (ottobre 2008) – ritiene perfettamente rilevanti per l'ordinamento generale, e quindi sindacabili avanti il TAR Lazio, le sanzioni disciplinari sportive in tutti quei casi in cui siano – astrattamente e/o concretamente – idonee a penetrare l'area patrimoniale del soggetto tesserato, ledendo diritti costituzionalmente riconosciuti quali il diritto al lavoro o il diritto di iniziativa economica. Giurisprudenza che, peraltro è in linea con le garanzie costituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 41 della Carta fondamentale. Lo stesso principio ha anche ispirato la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave/UCI*, *Raccolta* 1974, 1405; sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà/Mantero*, *Raccolta* 1976, 1333 e la più famosa sentenza del 18 luglio 2006, *Meca Medina*, C-519/04, I-6991. Per una maggiore e più approfondita analisi dei rapporti ordinamento comunitario-sistema sportivo si veda M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea; alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di buon senso*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. II, n. 2, 2006.

⁸ Sono questioni amministrative quelle attinenti, ad esempio, alla regolarità delle competizioni, ed alle iscrizioni ai campionati, per le quali la legge 280/2003 fissa la giurisdizione esclusiva del TAR/Lazio esaudita la c.d. *pregiudiziale sportiva* (esaurimento del percorso di giustizia sportiva, federale ed olimpica) che costituisce una vera e propria condizione di ammissibilità del ricorso amministrativo.

⁹ Rientrano fra le questioni economiche quelle a carattere eminentemente pecuniario tra società ed associazioni sportive e atleti che la legge per le quali la legge 280/2003, art. 3, co. 1, fissa la giurisdizione del giudice ordinario ma facendo salve le clausole compromissorie previste da CONI e/o dalle FSN, e quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 9 – pubblicata in *Gazz. Uff.* del 27 marzo 1981, n. 86 (di seguito, l. n. 91/1981) – ad esempio, per la FIGC: la Commissione Vertenze Economiche ed i Collegi Arbitrali previsti negli Accordi Colettivi.

¹⁰ Art. 30, co. 1, Statuto FIGC, disponibile sul sito www.figc.it (visitato il 18 dicembre 2008), secondo cui «*I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale.* (co. 2). *I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.* (co. 3). *Le controversie tra i soggetti di cui al co. 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 12 dello Statuto del CONI viene espletato unicamente nell'ambito del procedimento arbitrale non oltre la prima udienza di trattazione da parte dell'organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera. Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla*

In breve, e per quanto qui ci interessa, la federazione calcistica: (i) allarga oltre i «tesserati» il campo dei soggetti sottoposti al vincolo di giustizia spingendosi a ricomprendervi tutti coloro che «svolgono attività ... comunque rilevanti per l'ordinamento federale»; (ii) specifica che il vincolo di giustizia discende dal vincolo associativo (per i tesserati/affiliati) ovvero dall'appartenenza all'ordinamento settoriale (per i non tesserati/affiliati); (iii) specifica altresì che si attua nell'accettare la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti federali o «comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale»; (iv) ricomprende tra gli atti sottoposti al vincolo quelli attinenti le controversie «tecniche», quelle «disciplinari», e quelle «economiche» (note 6 e 7); (v) estende la «pregiudiziale sportiva» all'arbitrato della Camera istituita presso il CONI per tutte le controversie per le quali sono esaurite – o non sono previste – le istanze federali; (vi) esclude dall'obbligo dell'arbitrato CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi; (vii) fa salve le azioni dinanzi all'AGO per la nullità dei predetti lodi arbitrali; (viii) concorrendo gravi ragioni di opportunità, prevede che il Consiglio Federale possa – in deroga al vincolo di giustizia – autorizzare il ricorso all'AGO; (ix) prevede sanzioni disciplinari per ogni elusione.¹¹

Concludiamo l'exkursus rammentando che il procedimento arbitrale in seno al quale è insorta la controversia decisa con il lodo in oggetto, è previsto all'art. 4,

Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo. (co. 4) Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente art., ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali. (co. 5). In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento».

¹¹ Art. 15, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, secondo cui «(co. 1) I soggetti tenuti all'osservanza del vincolo di giustizia di cui all'art. 30, co. 2, dello Statuto federale, ove pongano in essere comportamenti comunque diretti alla elusione e/o violazione del predetto obbligo, incorrono nell'applicazione di sanzioni non inferiori a: a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi sei per i calciatori e per gli allenatori, e ad anni uno per tutte le altre persone fisiche. (co. 2) Fatte salve eventuali diverse disposizioni, in ogni caso, in aggiunta alle sanzioni sopra indicate, deve essere irrogata una ammenda: – per le società di serie A da Euro 20.000,00 ad Euro 50.000,00; – per le società di serie B da Euro 15.000,00 ad Euro 50.000,00; (...). (co. 3) Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte di società e tesserati avverso provvedimenti federali in materie riservate agli Organi della giustizia sportiva o devolute all'arbitrato si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti, nella misura del doppio».

co. 5 della legge 91/1981¹² e, per l'effetto inserito nell'Accordo Collettivo della LegaPro (già LPSC/Lega Professionisti Serie C). Tale arbitrato è necessariamente irrituale per due motivi.

Il primo, riferito al fatto che – come noto – l'arbitrato rituale può essere regolato esclusivamente dalle norme di diritto ordinarie, mentre le norme collettive¹³ non operano alcun richiamo alle prescrizioni del Codice di Procedura Civile in tema di Arbitrato rituale, ma semplicemente rinviano alla procedura dettagliata nell'ivi allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale che, pure, non presta alcun riferimento alle norme ordinarie così manifestando l'evidente deroga alle medesime.

Il secondo, perché l'arbitrato irrituale è l'unica tipologia prevista dalla disciplina giuslavoristica¹⁴ che consente di derogare alla competenza esclusiva del giudice del lavoro.

La natura irrituale è stata confermata anche dalla giurisprudenza di merito (quale l'ordinanza 7 luglio 1999 del Tribunale di Catania), che si è pronunciata in tal senso proprio con riferimento ad un lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo AIC (Associazione Italiana Calciatori) – Lega di

¹² Legge 91/1981, art. 4 (co. 1) «Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. (co. 2) La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. (co. 3) Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. (...) (co. 5) Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli. (...) (co. 7) Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'art. 2123 del codice civile».

¹³ Accordo Collettivo LegaPRO/AIC, disponibile sul sito www.assocalciatori.it (visitato il 18 dicembre 2008) (art. 25) *La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall'AIC., secondo le disposizioni delle Carte Federali. Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco depositato presso la FIGC., preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.* (art. 26) *Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.* (art. 29) *Le norme statutarie e regolamentari della FIGC. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal contratto tipo che ne fa parte integrante.*

¹⁴ Art. 412-ter cpc. «Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi. (co. 1) *Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite*

Serie C.¹⁵

2. *Brevi cenni sull'arbitrato irrituale*

In chiusura del paragrafo che precede abbiamo identificato il lodo in esame come irrituale. L'arbitrato irrituale (o «libero») ha la forma, la sostanza e gli effetti di un patto contrattuale (art. 1372 c.c.) e la decisione degli arbitri costituisce un obbligo di natura contrattuale che potrà essere eseguito nelle forme ordinarie dell'ingiunzione, o con altra specifica azione giudiziaria ordinaria.

Dalla natura negoziale discende che l'arbitro irrituale agisce quale mandatario delle parti in controversia le quali conferendogli l'incarico fiduciario di raggiungere un accordo transattivo della lite (art. 1965 c.c.), ovvero un negozio di accertamento dei reciproci diritti, si impegnano a considerare la decisione dell'arbitro come propria volontà contrattuale, obbligatoria e vincolante. Per questo

l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà e stabiliscono: a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. (co. 2) I contratti e accordi collettivi possono, altresì, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. (co. 3) Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'art. 429, co. 3, c.p.c. (co. 4) Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresì gli artt. 91, primo comma, e 92 c.p.c.».

¹⁵ Sulla natura irrituale dell'arbitrato oggetto della presente indagine si confronti, altresì, Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18919 secondo cui «L'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) – il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa FIGC, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, impegno dal quale è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale – integra una clausola compromissoria per arbitro irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma secondo, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma primo dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonchè i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni; mentre subordina, come è desumibile dalla formulazione dell'art. 3, comma primo, al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale nelle materie ad essa riservate»; si veda anche Cass. civ., sez. I, 27 settembre 2006, n. 21006.

il lodo libero non è impugnabile per iniquità, ma solo per i tipici vizi contrattuali quali l'errore, la violenza, il dolo, l'incapacità degli arbitri, l'incapacità delle parti.

Con la riforma del 2006 è stato introdotto nel codice di procedura civile l'art. 813-ter¹⁶ che disciplina la responsabilità degli arbitri nell'esercizio della loro funzione.

3. *Il lodo Ternana/FIGC del 17 ottobre 2008*

Il lodo in oggetto origina dal diniego opposto dalla FIGC alla richiesta della società sportiva Ternana Calcio Spa di potere agire, in deroga alla clausola compromissoria federale, dinanzi all'AGO contro gli arbitri del Collegio di cui all'accordo collettivo tra l'AIC e la Lega della Serie C, per escutere la loro responsabilità ai sensi dell'art. 813-ter c.p.c.

La società umbra assumeva infatti di aver patito danni patrimoniali conseguenti alla nullità di un lodo pronunciato da quel Collegio in una controversia che la contrapponeva ad un calciatore suo tesserato.

Il diniego della FIGC fu motivato, parafrasando la norma federale, dall'assenza delle gravi ragioni di opportunità richieste dall'art. 30, co. 4, dello statuto FIGC per la concessione dell'autorizzazione in deroga.

Il Collegio Arbitrale costituito ai sensi del regolamento della CCAS – denominata Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, a partire dal mese di Gennaio 2008 – ha ritenuto non ricorrenti nella fattispecie deliberata gli elementi costitutivi del vincolo di giustizia in quanto i componenti del collegio arbitrale ai quali la società Ternana addebita la responsabilità ex art. 813-ter c.p.c. non sono soggettivamente inquadrabili nelle fattispecie previste dall'art. 30 dello Statuto federale e, quindi, esclusi dal novero degli appartenenti all'ordinamento settoriale sportivo.

Ciò in ragione del fatto – afferma il Collegio CCAS – che «*i collegi arbitrali (incluso quello de quo) vengono (...) costituiti giusta le ulteriori previsioni dell'Accordo collettivo tra le associazioni rappresentative delle parti (ai sensi*

¹⁶ Art. 813-ter c.p.c. (co. 1) «*Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omissso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave ha omissso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli artt. 820 o 826. (co. 2) Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117. (co. 3) L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1). (co. 4) Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta. (co. 5) Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile. (co. 6) Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. (co. 7) Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio».*

degli artt. 806, co. 2, e già 808, co. 2 c.p.c.), senza che la precaria investitura di singoli arbitri per l'una o l'altra controversia tra Società e Calciatore possa di volta in volta determinare in capo agli stessi arbitri una stabile "appartenenza all'ordinamento settoriale" ovvero la "costituzione di un rapporto associativo", elementi altrimenti necessari per l'immedesimazione organica o l'esercizio [foss'anche soltanto] delegato di funzioni "rilevanti per l'ordinamento federale" in via immediata».

Il Collegio CCAS ha, pertanto, conclusivamente dichiarato l'inefficacia del diniego federale verso la società sportiva Ternana per difetto assoluto di attribuzione in capo alla federazione, e per l'effetto affermato sostanzialmente che l'azione ex art. 813-ter c.p.c. dinanzi all'AGO è liberamente esercitabile dai tesserati/affiliati alla federazione.

Il lodo Ternana/FIGC ha già stimolato in dottrina¹⁷ una prima reazione critica: muovendo – da una parte – da una pronuncia della Corte Federale della FIGC¹⁸ che censurava come violazione della clausola compromissoria l'impugnazione dinanzi all'AGO dei lodi arbitrali ex accordi collettivi, e – da altra parte – dalla ritenuta necessità di dare la massima tutela interna al sistema arbitrale collettivo (arbitri compresi, e incluso l'accertamento della loro responsabilità per danni), contesta apertamente l'esclusione di quei collegi arbitrali dal novero dei soggetti indicati dall'art. 30 dello statuto FIGC.

L'autore di detta critica ritiene che l'elenco, di cui all'art. 30 dello statuto, dei soggetti sottoposti alla clausola compromissoria, abbia carattere generico, e che invece sia dirimente la scriminante del carattere dell'attività svolta dal singolo organo: se è un'attività che si fonda sul sistema normativo sportivo, il relativo organo competente è assoggettato alla clausola compromissoria.

L'Autore conclude rilevando che nel caso di specie l'ordinamento federale riconosce pieno effetto alle decisioni dei collegi di cui agli accordi collettivi e ne garantisce l'esecutività,¹⁹ e che per questo gli arbitri che li compongono sono inevitabilmente destinatari del vincolo di giustizia.

¹⁷ G. PELOSI, *La (non?) assoggettabilità dei componenti dei Collegi Arbitrali al vincolo di giustizia ex art. 30 dello Statuto della FIGC*, in www.giustiziasportiva.it (visitato il 22 dicembre 2008).

¹⁸ Corte Federale FIGC, CU/16-CF del 16 aprile 2004, comunicato disponibile sul sito www.figc.it (visitato il 22 dicembre 2008).

¹⁹ Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, art. 52, Competenze Collegi arbitrali, (co. 1). La FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate. (co. 2) Ai Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie tra società e tesserati non soggetti ad accordi collettivi, che in tal caso scelgono l'Arbitro di parte negli elenchi depositati presso la FIGC dalle associazioni di categoria abilitate. (co. 3) Agli stessi Collegi arbitrali sono devolute anche le controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare.

4. La critica al Lodo Ternana/FIGC

L'analisi critica del lodo Ternana/FIGC deve muovere dalla distinzione (sopra richiamata al paragrafo 1 ed alla nota 4) tra il vincolo di giustizia (ex art. 30, co. 2, dello statuto FIGC), che impone l'accettazione delle decisioni degli organi federali, e la clausola compromissoria (*ibidem*, co. 2) che, invece, sottrae specifiche controversie alla cognizione del giudice statale.

Nel caso di specie vanno distinte e – nettamente – separate le questioni che attengono al vincolo di giustizia propriamente detto e, quindi, l'obbligo delle parti di accettare senza riserve il lodo arbitrale che definisce la loro lite afferente al rapporto di lavoro, dalle questioni che ineriscono alla controversia – necessariamente successiva – che contrappone gli arbitri (o uno di essi) ad una o entrambi le parti dell'arbitrato. Tale controversia riguarda, in particolare, il rapporto di mandato che fonda il potere degli arbitri irrituali di definire negoziabilmente la controversia insorta tra i mandanti.

4.1 La controversia tra le parti del rapporto di lavoro sportivo, e l'assoggettabilità al vincolo di giustizia del lodo che la definisce

Tenere ben presente la suddetta distinzione è fondamentale per evitare, nella pratica applicativa, quelle confusioni e quelle sovrapposizioni non conformi agli specifici effetti dei due istituti, che hanno costretto alcuna, incerta, giurisprudenza sportiva,²⁰ a rifugiarsi nell'affermazione che la collocazione sistematica dei collegi arbitrali collettivi nel novero degli organi della giustizia sportiva costituisce una *vexata quaestio*, ovvero una questione che è ben lungi dall'aver ricevuto, o dal poter ricevere, una soluzione.

A nostro sommo parere, seguendo le “linee guida” tracciate nei primi due paragrafi di questo commento, la *vexata quaestio* può trovare un'agevole soluzione.

Il procedimento arbitrale tra il calciatore e la società sportiva non ha fondamento nella clausola compromissoria di cui all'art. 30, co. 3, dello statuto FIGC, ma in quella prevista nell'accordo collettivo che è stato sottoscritto dalle rispettive rappresentanze sindacali e di categoria ai sensi di quanto previsto in via generale all'art. 412-ter, co. 2 c.p.c. (nota 14), e – in via speciale per il rapporto di lavoro sportivo – all'art. 4, co. 5, legge 91/1981 (nota 12).

Pur tuttavia, riteniamo che il lodo pronunciato nella sede arbitrale collettiva è un atto assoggettato al vincolo di giustizia previsto dall'ordinamento federale ai commi 1 e 2 dell'art. 30 (nota 10), per le considerazioni che seguono.

Sul piano soggettivo, le parti in lite sono necessariamente un atleta tesserato ed una società sportiva affiliata, ovvero i due principali soggetti espressamente elencati all'art. 30, co. 1 dello statuto FIGC.

²⁰ Corte Federale FIGC, CU/16-CF del 16 aprile 2004, cit.

Sul piano oggettivo, il collegio arbitrale non è certamente un «organo federale» in senso tecnico, ma nulla può escludere che sia un «soggetto delegato» in una materia comunque riconducibile allo svolgimento dell'attività federale e, quindi, ai sensi e per gli effetti della norma in esame, assolutamente assimilabile all'«organo» in senso tecnico. La conclusione è inevitabile se solo si rifletta sulle seguenti ulteriori circostanze.

La prima considerazione, obbiettiva e di sistema, è relativa al fatto che è la legge 91/1981 che, all'art. 2 riserva il professionismo sportivo esclusivamente ai soggetti così qualificati dalle FSN, e che (art. 4) pone le stesse FSN al centro della contrattazione collettiva quali garanti *super-partes* delle associazioni rappresentative firmatarie.

La seconda considerazione, che si ricollega alla natura irrituale del procedimento arbitrale, è relativa al fatto che il lodo è un atto negoziale pronunciato dagli arbitri quali mandatari delegati delle parti in controversia: l'atleta tesserato e la società affiliata tra i quali intercorre – o è intercorso – il rapporto di lavoro sportivo.

Nell'accordo collettivo vigente tra la LNP (l'altra Lega della FIGC che associa i club di serie A e B) e l'AIC l'obbligo ad accettare senza riserve i lodi è espressamente previsto.²¹

4.2 *La controversia tra le parti dell'arbitrato e gli arbitri e l'assoggettabilità alla clausola compromissoria*

Replicando alla recente dottrina sul lodo Ternana/FIGC, va però chiaramente precisato che il vincolo di giustizia che grava sul lodo che ha definito la controversia di lavoro sportivo non può estendersi fino ad obbligare le parti mandanti a rinunciare alla loro tutela avverso i casi in cui l'ordinamento rileva la responsabilità degli arbitri. Ogni diversa argomentazione comporterebbe un'inaccettabile garanzia per l'operato degli arbitri che, come tutti i soggetti di tutti gli ordinamenti, sono tenuti al rispetto del principio del *neminem ledere*.

Esclusa, dunque, l'operatività dell'art. 30 dello statuto federale sul fronte del vincolo di giustizia propriamente detto, va esaminato se detta controversia sia, invece, assoggettata o meno alla clausola compromissoria di cui all'art. 30, co.3,

²¹ Accordo Collettivo LNP/AIC, art. 21 (co. 1) «*In conformità a quanto previsto dall'art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale.* (co. 2) *Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano – in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.*».

della citata norma statutaria.

Rammentiamo che, così come per il vincolo di giustizia, anche per la clausola compromissoria l'individuazione dei soggetti che ad essa sono sottomessi è operata con rinvio all'art. 30, co. 1 (nota 10).

L'azione di responsabilità verso gli arbitri è inevitabilmente promossa da un soggetto rilevante per l'ordinamento federale: atleta o società sportiva i quali, con il tesseramento, hanno espressamente accettato e sottoscritto il patto associativo anche nella parte in cui prevede il compromesso per la pregiudiziale sportiva.

Per le ragioni già espresse in tema di vincolo di giustizia, anche i collegi *de quibus* e gli arbitri che li compongono sono soggetti rilevanti per l'ordinamento federale. Di più: gli arbitri sono scelti dalle parti in lite tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall'AIC, secondo le disposizioni delle Carte Federali ed assumono la loro funzione consapevoli che dovranno operare e decidere nell'ambito delle norme federali e delle funzioni che esse attribuiscono loro.²²

Potrebbe così sostenersi che l'accettazione dell'arbitro ad essere inserito negli appositi elenchi costituisce accettazione implicita di tutte le norme federali e – quindi – anche della clausola compromissoria che lo porrebbe come soggetto legittimato passivamente ad essere convenuto dinanzi agli organi sportivi per le sue responsabilità. In tal modo, anche la lite dei tesserati/affiliati contro i loro arbitri sarebbe soggetta alla clausola compromissoria federale e, per l'effetto, le parti attrici sarebbero obbligate ad esercitare l'azione secondo quanto previsto dall'art. 30, co. 3, dello statuto della FIGC.

La mancanza nell'ordinamento di un organo deputato alla risoluzione di tali specifiche controversie non è rilevante considerato che la norma federale colma la lacuna prevedendo una competenza residuale generale della CCAS.

Ma nella delicata materia della devoluzione in arbitri di una lite non è sufficiente un'accettazione implicita della competenza di un organo diverso dal

²² Accordo Collettivo tra la Lega di serie C e l'AIC (art. 25) «*La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall'AIC, secondo le disposizioni delle Carte Federali. Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco depositato presso la FIGC, preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.*

(art. 26) *Le formalità procedurali ed i termini per adire il Collegio, per produrre memorie e deduzioni, ove non diversamente disposto dal presente accordo, sono quelli previsti dall'allegato Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, che si considera parte integrante dell'Accordo Collettivo.*

(Regolamento, art. 7) *Il Collegio decide, in unica istanza, sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari; documenti non regolamentari hanno valore meramente indicativo. Possono essere ammesse eccezionalmente prove testimoniali. Qualora dall'esame degli atti il Collegio rilevi violazione di disposizioni federali, deve deferire alla competente Commissione Disciplinari, per le sanzioni del caso, le Società ed i tesserati che ne appaiono responsabili».*

giudice ordinario, ma è necessario che la rinuncia ad adire quest'ultimo risulti da un atto scritto. In tal senso anche gli artt. 807 e 808-ter c.p.c. così come recentemente novellati.

Né l'ordinamento federale, né gli accordi collettivi, prevedono per i componenti dei collegi arbitrali la previa sottoscrizione di una clausola compromissoria che li obblighi a devolvere le controversie in rubrica ad organi dell'ordinamento sportivo.

In conclusione: pur ritenendosi, al contrario di quanto affermato dalla CCAS, che i Collegi arbitrali, e singolarmente gli arbitri che li compongono, hanno una stabile appartenenza all'ordinamento settoriale, dobbiamo – però – escludere che – in difetto di un vincolo formale, quali sono esclusivamente il tesseramento/affiliazione e/o la sottoscrizione della clausola compromissoria²³ – gli arbitri *de quibus* abbiano una valida legittimazione ad essere convenuti dinanzi agli organi sportivi da parte dei tesserati/affiliati che reclamano la loro responsabilità per danni.

Tale difetto di legittimazione degli arbitri ad essere convenuti nell'ambito della giurisdizione sportiva, esonera i tesserati/affiliati che escutono la loro responsabilità dai vincoli associativi posti dall'art. 30 dello statuto federale, con pieno loro diritto di adire il giudice ordinario, ovvero l'unica sede dinanzi alla quale è possibile rivolgere la *vocatio in ius* degli arbitri, senza che il diritto a tale azione possa essere sottoposto alla previa autorizzazione in deroga prevista dall'ordinamento federale.

Laddove, a tutto voler concedere all'autonomia dell'ordinamento settoriale, si volesse ritenere (a nostro avviso a ragione) che la qualificazione soggettiva degli attori sia condizione sufficiente perché questi, volendo agire innanzi all'AGO, debbano necessariamente e sempre richiedere la deroga di cui all'art. 30 dello statuto federale, non può non rilevarsi che il prospettato – e ad oggi non rimosso – difetto degli arbitri ad essere convenuti nelle sedi sportive integrerebbe quella «grave ragione di opportunità» che, ai sensi del co. 4 della citata norma statutaria, deve determinare comunque, ed inevitabilmente, la federazione a concedere al tesserato/affiliato la deroga al vincolo di giustizia per procedere innanzi all'AGO.

5. *La responsabilità degli arbitri irrituali: applicabilità dell'art. 813 c.p.c.?*

L'occasione di critica del lodo Ternana/FIGC, ci stimola una riflessione circa la natura della responsabilità degli arbitri liberi (irrituali), e l'applicabilità a questi della disciplina dell'art. 813/ter del codice di procedura civile (nota 14).

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, III, lett. b) della Legge (delega) del 14 maggio 2005 n. 80,²⁴ la riforma del 2006 ha introdotto nel codice di procedura

²³ Come avviene ad esempio per i delegati delle società nelle assemblee delle Leghe che non hanno lo status di tesserati o che non siano stati inseriti nel censimento annuale della società.

²⁴ Art. 1, III, lett. b), legge n. 80 del 14 maggio 2005, pubblicata in *Gazz. Uff.* n. 111, del 14 maggio 2005, «che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di

civile l'art. 808-ter²⁵ che prevede e disciplina l'arbitrato irrituale.

Alla riforma è immediatamente seguito un dibattito dottrinario sull'applicabilità delle norme procedurali previste in tema di responsabilità degli arbitri (appunto il citato art. 813-ter c.p.c.) anche all'ipotesi di arbitrato irrituale.

Il campo degli interventi è diviso.

I sostenitori dell'applicabilità dell'art. 813-ter c.p.c. *tout court* anche ai procedimenti arbitrali irrituali, muovono proprio dalle indicazioni contenute nella legge delega che pone tra gli obiettivi della riforma la predisposizione di «una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri anche tipizzando le relative fattispecie». ²⁶ Tale conclusione interpretativa, sempre secondo i primi commentatori della riforma, risulterebbe confermata nondimeno considerando il *favor* del quale sembrano godere gli arbitri rituali, cui possono essere addebitate, peraltro con limitazioni del *quantum* risarcibile, solo le ipotesi di responsabilità tassativamente individuate.

I sostenitori della tesi avversa rilevano invece che il regime di responsabilità degli arbitri-mandatari è rimasto immutato rispetto ai rilievi svolti ante riforma, e che pertanto non trovano applicazione in tema di arbitrato irrituale le disposizioni di cui all'art. 813-ter c.p.c., con la conseguenza che il regime di responsabilità per gli arbitri irrituali sarebbe, inevitabilmente, quello ordinario da vagliarsi, considerata la natura sostanziale dell'arbitrato,²⁷ sulla scorta della clausola generale di inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.

patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare».

²⁵ Art. 808-ter c.p.c., (co. 1) *Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.* (co. 2) *Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I: 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825.*

²⁶ F. AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Riv. Arb.*, 2005, 745, nonché M. A. ZUMPARO, *Art. 813 ter c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2007, II, 1226.

²⁷ M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma*, *D.lgs. 2 febbraio 2006*, n. 40, IPSOA, 2006. Sul punto, in tema di limiti alla responsabilità degli arbitri, si veda Cass., 3 gennaio 2001, n. 58, in *Foro It.*, I, 2001, la quale afferma che «*Nell'arbitrato libero, il contenuto dell'obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendosi ammettere che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Ne consegue che, applicandosi all'arbitrato irrituale la disciplina dell'art. 1722 n. 1, c.c., il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso conferire in modo univoco*

La natura sostanziale dell'istituto e dunque la fonte stessa dell'arbitrato (sia essa clausola compromissoria o compromesso) incidono sia sulle modalità ed i criteri di nomina degli arbitri c.d. irrituali sia sul contenuto delle obbligazioni intercorrenti tra questi e le parti. L'ampiezza delle norme che disciplinano il rapporto obbligatorio tra arbitri c.d. irrituali e parti, la atipicità di tale contratto che sicuramente partecipa del contratto di mandato, diversificandosene per l'oggetto (non il compiere un atto, ma il compiere un'attività volta a risolvere una controversia, mediante un contratto) espongono quindi gli arbitri irrituali ad un regime piuttosto ampio e flessibile di responsabilità nei confronti delle parti.

La conseguenza, molte volte sottovalutata, è che mentre nell'arbitrato rituale gli arbitri, proprio per la funzione esercitata, godono di alcune garanzie, e cioè di una predeterminazione delle ipotesi di loro responsabilità, nell'arbitrato irrituale gli arbitri, essendo soggetti al generale regime di responsabilità contrattuale, possono essere chiamati in molteplici ipotesi, anche marginali, a rispondere dei danni eventualmente lamentati dalle parti.

Per tali ragioni, la stessa dottrina che sostiene la diversificazione della disciplina applicabile alle due tipologie di arbitrato, giunge a ritenere che il *favor* del quale sembrano godere gli arbitri rituali, anche alla luce della riforma in tema di responsabilità,²⁸ potrebbe peraltro determinare la tendenza (già recepita dalla sentenza che commenta l'Autore citato) ad una estensione di tale regime di responsabilità agli arbitri irrituali, apparentemente precluso dalla formulazione dell'art. 813-ter c.p.c.

a detto termine un valore meramente orientativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito relativa alla non riferibilità alla volontà dei compromittenti – in quanto emessa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso – della determinazione arbitrale; decisione motivata alla stregua del rilievo che, attesa la essenzialità in via generale del termine di cui si tratta, non potesse ravvisarsi un univoco intendimento delle parti in senso contrario, pur in presenza di iniziative apparentemente equivoche – quali la nomina del proprio arbitro da parte di uno dei compromittenti o la richiesta al consiglio dell'ordine di procedere alla nomina del terzo arbitro nella imminenza della scadenza del termine – nel fatto che le stesse parti avevano sottoscritto il verbale di udienza nel quale si era prorogato il termine per il deposito del lodo, circostanza che, alla luce dell'eccezione relativa alla avvenuta scadenza del termine, sollevata proprio dalla parte cui risalivano le predette iniziative, nella precedente udienza dinanzi agli arbitri, doveva essere interpretata solo come accettazione della proroga della data della decisione su tale questione pregiudiziale)».

²⁸ S. LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, Giuffrè, Milano, 1995, 60, secondo il quale «in sostanza quando c'è il lodo c'è, qual che ne sia la qualità – mediocre, pessima; errato in diritto, in fatto, non motivato viziato nella procedura di formazione o nella sua struttura – non v'è spazio a responsabilità civile e professionale dell'arbitrato se il lodo non è impugnabile, o se, pur sussistendo un motivo di nullità, non viene impugnato o, se impugnato, viene confermato; ma non v'è responsabilità anche se il lodo impugnato venisse annullato, e non vi è perché la norma dell'art. 813 c.p.v. è esplicita e chiara, e manifesta la decisa scelta del legislatore della tassatività dei casi di responsabilità civile dell'arbitro».

Bibliografia

- F. AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Rivista dell'Arbitrato*, 2005.
- M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea; alla ricerca di norme sportive, necessarie, proporzionali e di buon senso*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. II, n.2, 2006.
- M. CURTI, *L'arbitrato: le novità della riforma*, D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, IPSOA, 2006.
- V. FRATTAROLO, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1995.
- S. LA CHINA, *L'arbitrato, il sistema e l'esperienza*, Giuffrè, Milano, 1995.
- P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. I, n. 2, 2005.
- G. PELOSI, *La (non?) assoggettabilità dei componenti dei Collegi Arbitrali al vincolo di giustizia ex art. 30 dello Statuto della FIGC*, in www.giustiziasportiva.it, n. 3, 2008.
- R. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno della giurisdizione sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, n. 1, 1996.
- S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1918.
- M.A. ZUMPANO, *Art. 813 ter c.p.c.*, in *Le Nuove Leggi Civ. Commentate*, II, 2007.

LA SCRIMINANTE SPORTIVA NEL GIOCO DEL CALCIO

di *Mauro Sferrazza**

SOMMARIO: 1. Posizione del problema – 2. Cenni generali sulla responsabilità sportiva – 3. La tesi del consenso dell'offeso – 4. La scriminante sportiva dell'esercizio del diritto – 5. La configurabilità di cause di giustificazione non codificate e la teoria dell'adeguatezza sociale – 6. L'evento dannoso conseguenza della violazione delle regole sportive – 7. La responsabilità sul piano civile – 8. Considerazioni conclusive – Bibliografia

1. Posizione del problema

In ambito sportivo i tradizionali profili di responsabilità subiscono una generale attenuazione in conseguenza delle peculiarità del fenomeno agonistico.¹ Nella valutazione della responsabilità sportiva si rende necessaria l'adozione di un approccio casistico,² a seconda della disciplina sportiva presa in considerazione e delle specifiche circostanze della condotta sottoposta a giudizio. In tale contesto, la presente breve disamina intende soffermarsi sull'annosa, ma sempre attuale, problematica relativa alla possibilità di configurare una responsabilità, di natura civile o penale, a carico del calciatore resosi autore di un evento dannoso nel corso di un'azione di gioco. Sul punto, deve registrarsi il notevole travaglio della dottrina, a lungo interrogatasi sui limiti di liceità dell'attività sportiva violenta; nello stesso senso, l'interpretazione giurisprudenziale ha cercato di costruire un'area di equilibrio tra condotta violenta dell'atleta posta in essere nello svolgimento della pratica sportiva ed i relativi limiti connessi all'altrui integrità fisica, anche nella prospettiva della individuazione di idonei rimedi da frapporre ad una certa tendenza al

* Avvocato e vicepresidente della Commissione Disciplinare Territoriale della L.N.D. – Comitato regionale Veneto.

¹ Per la tesi volta a negare specifica autonomia alla responsabilità civile, si veda G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 471.

² L'esigenza dell'approccio caso per caso è particolarmente sostenuta da S. SICA, *Lesioni cagionate*

travalicamento dell'area di rischio lecito. Del resto, la disciplina calcistica, «anche a cagione della sua rilevanza sociale e della sua popolarità, pare costituire una sorta di osservatorio privilegiato per l'approfondimento di tematiche relative al fondamento e alla latitudine della scriminante sportiva e del rischio sportivo, nonché al rapporto fra norme ordinarie di responsabilità e regole di gara».³

Com'è noto, la Federazione italiana giuoco calcio (di seguito, FIGC) è titolare di una potestà disciplinare⁴ sui propri associati in relazione ad una prospettiva funzionale al perseguimento dei propri fini istituzionali. Tale potere della federazione discende dagli ampi margini di autonomia riconosciuti all'ordinamento sportivo dall'ordinamento giuridico generale, autonomia di recente anche confermata dalla norma di cui all'art. 2 del d.l. n. 220/2003, attuativa del principio generale codificato nella stessa disposizione di apertura del predetto decreto, secondo cui la Repubblica «riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».

Del resto, se è vero che, data la sua natura derivata, l'ordinamento sportivo «non potrà mai contenere norme contrastanti con quelle dell'ordinamento statale, l'attuazione delle quali è assunta da quest'ultimo come assolutamente irrinunciabile (ad esempio norme penali, di ordine pubblico) se vorranno aspirare alla coesistenza nel suo ambito»,⁵ altrettanto vero è che lo stesso ordinamento generale può consentire la prevalenza degli ordinamenti particolari, nel caso di norme in conflitto con disposizioni normative generali. Ed in tal ottica, «non v'è dubbio che il legislatore nostro abbia riconosciuto l'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale; e non v'è, del pari, dubbio che abbia qualificato le norme del primo -in punto di irrogazione di sanzioni sportive- come irrilevanti nel secondo o, se si preferisce, nei confronti delle quali norme il secondo assume una posizione (un rapporto) di indifferenza».⁶

Il suddetto potere della federazione sportiva sui propri associati si esplica in un'ottica tanto precettiva, quanto sanzionatoria.⁷ Il legislatore federale, anzitutto, determina le regole (tecniche e non) alle quali chi intende aderire all'ordinamento sportivo calcistico deve sottoporsi. Attraverso i propri organi, segnatamente, quelli appartenenti al ruolo della direzione tecnica delle gare e di quelli che esplicano la funzione di giustizia sportiva, poi, commina le punizioni sportive nei confronti di coloro che hanno violato quelle regole.

in attività e sistema delle responsabilità, in *Il Corr. Giur.*, 2000, 743.

³ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Resp. Civ. Prev.*, n. 12, 2006, 2026.

⁴ Intesa quale potestà di un soggetto giuridico d'imporre ad altri soggetti l'osservanza di un'insieme di regole e precetti in G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, in *Enc. Dir.*, vol. XIII, Giuffrè, Milano, 27).

⁵ F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc. Dir.*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano, 58.

⁶ N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro amministrativo TAR*, n. 3, 2007, 1155.

⁷ Anche V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportive e responsabilità oggettiva*,

Il problema che si pone è, appunto, quello dell'individuazione del confine entro il quale l'associato, in nome della sua contemporanea appartenenza a quell'ordinamento particolare, può essere privato ovvero, sotto diverso angolo visuale, è tenuto a rinunciare ai diritti allo stesso spettanti quale componente dell'ordinamento giuridico statale. In tal ottica, tenuto conto che una certa attenuazione del principio generale di legalità formale rappresenta la necessaria conseguenza dell'esigenza di celerità ed efficienza propria della giustizia sportiva, occorre determinare quando l'accadimento sportivo viene a porsi in contrasto con lo scopo dell'ordinamento particolare, comportando una sorta di (ri)espansione dell'efficacia, all'interno del rettangolo di gioco, delle regole dettate dall'ordinamento generale per tutti i consociati al fine di garantirne la civile convivenza. In breve, la domanda è la seguente: quando, a prescindere dall'effetto neutralizzante della clausola compromissoria (che non è oggetto del presente studio e merita specifico approfondimento),⁸ una condotta posta in essere da un calciatore nel corso di una competizione agonistica, che divenga causa di un evento lesivo ai danni di un avversario, acquista rilievo per l'ordinamento generale e determina l'assunzione di una responsabilità civile o penale?

2. Cenni generali sulla responsabilità sportiva

Nell'ambito della responsabilità del partecipante ad una gara occorre, anzitutto, distinguere la fattispecie in cui il danneggiato è altro partecipante alla competizione sportiva, da quella in cui è soggetto diverso. Quest'ultima fattispecie esula dall'esame oggetto della presente disamina. Ci limiteremo, dunque, a rimandare alla corposa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi in materia,⁹ specie con riferimento alle competizioni ciclistiche, motoristiche e nautiche, qui solo evidenziando come, in generale i concorrenti siano tenuti a rispettare non solo il regolamento sportivo e quello specifico di gara, ma anche le regole di ordinaria prudenza e perizia richieste per l'altrui sicurezza ed integrità, nell'ottica

in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007, 16.

⁸ Si tratta del c.d. vincolo di giustizia, in base ai quali «i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale (...) in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché delle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico» (art. 30, co. 1 e 2, Statuto FIGC). Resta, comunque, salva la possibilità del Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, di «autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia» (art. 30, co. 4, Statuto FIGC).

Per un commento sul nuovo Statuto della FIGC, si veda M. GRASSANI, *Il nuovo Statuto FIGC tra passato e futuro*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 11-25.

⁹ Sia consentito rimandare, particolarmente, in ottica riassuntiva, a M. LO PIANO, *Indirizzi giurisprudenziali in tema di responsabilità per illecito sportivo*, in *Riv. Giur. Circ. Trasp.*, 1997, 766 e R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Profili generali*, in *Resp.*

dell'attuazione del precetto generale del *neminem ledere*, anche se i singoli comportamenti dovranno, poi, valutarsi in concreto alla luce delle condizioni e delle esigenze specifiche della competizione sportiva.

Quanto alla prima delle suddette fattispecie è possibile distinguere gli sport nei quali non è configurabile alcuna occasione di violenza o di contrasto violento, in relazione ai quali l'orientamento giurisprudenziale è nel senso del riconoscimento della natura illecita del fatto laddove l'attività dello sportivo non risulti conforme non solo al regolamento di gara, ma anche ai principi di tecnica della disciplina sportiva di volta in volta considerata.

Diversi i problemi che emergono in relazione agli sport ove la violenza rientra nel contesto delle regole del gioco (tipici esempi, la lotta ed il pugilato) ovvero che costituiscono occasione di scontro tra gli atleti (ad esempio, calcio, basket, rugby, ecc.). A tal proposito il calcio viene ricondotto nell'ambito degli sport c.d. a "contatto eventuale",¹⁰ nel senso che il contatto fisico, pur non costituendo tratto caratterizzante il gioco, è ammesso, seppur entro determinati limiti. In tale contesto, per completezza di esposizione, è possibile anche osservare come l'orientamento giurisprudenziale prevalente tenda ad escludere, per il gioco del calcio, la qualificazione di attività pericolosa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c.,¹¹ al contrario di quanto, invece, ritenuto a proposito dell'attività di organizzazione di un evento calcistico di livello professionistico.¹²

Premesso che, ovviamente, il *quantum* di violenza consentita o tollerata muta al variare delle finalità tecniche della specifica disciplina sportiva presa in

Civ. Prev., n. 6, 2006, 1028.

¹⁰ Così, a titolo esemplificativo, Cass. pen., 27 marzo 2001, n. 24942, in *Riv. Pen.*, 2001, 727 e Trib. Venezia, 27 settembre 1999, in *Giur. Merito*, 2000, 641, nonché in *Giust. Pen.*, 2000, II, 511.

¹¹ Tra le altre, App. Milano, 18 maggio 2001, in *Foro Pad.*, 2002, I, 205.

¹² Trib. Milano, 21 settembre 1998, in *Danno e Resp.*, 1999, 234, con nota di G. DE MARZO, *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa*; Trib. Ascoli Piceno, 13 maggio 1989, in *Riv. Dir. Sport.*, 1989, 496 (con nota di A. MANFREDI, *Responsabilità del Presidente della società sportiva e dei dipendenti della società stessa per danni subiti da alcuni spettatori a causa della condotta illecita di altri tifosi*), secondo cui «l'attività calcistica e la gestione di uno stadio costituiscono attività pericolose, ciò imponendo l'adozione di particolari misure idonee ad evitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti del pubblico». Anche Tribunale di Milano, 18 luglio 1963, in *Riv. Dir. Sport.*, 1963, 378, aveva fatto applicazione dei comuni canoni di diligenza e prudenza, sottolineando la necessità che la società organizzatrice predisponga mezzi preventivi particolarmente accurati e rigorosi, considerato che gli stadi di calcio «sono capaci di ospitare migliaia di persone che manifestano, spesso incompontamente, la loro passione agonistica e tra le quali non mancano individui turbolenti e scalmanati».

Contra, App. Milano, 30 marzo 1990, in *Riv. Dir. Sport.*, 1990, 495; Trib. Firenze, 15 dicembre 1989, in *Arch. Civ.*, 1990, 923, secondo cui è «inapplicabile al calcio in costume la disciplina della responsabilità di cui all'art. 2050 cod. civ., dato che non può ritenersi che tale attività sportiva sia di per sé pericolosa; pertanto, se alla partita si sovrappone una rissa, questa resta concettualmente e giuridicamente distinta dalla manifestazione ufficiale e non è pertanto ipotizzabile la responsabilità oggettiva, per le conseguenze dannose dell'incidente, del comitato di gestione della manifestazione»; Trib. Milano, 18 gennaio 1973, in *Foro It.*, 1973, I, 1593; App. Firenze, 20 ottobre 1963, in *Foro Pad.*, 1964, 64.

considerazione,¹³ è possibile osservare come, normalmente, un fatto che se commesso al di fuori dell'esercizio dell'attività agonistica costituirebbe, di per sé, reato, diviene lecito e, comunque, consentito ove si verifichi in sede sportiva ed all'interno del quadro costituito dalle regole del gioco. Dottrina e giurisprudenza, infatti, escludono concordemente qualsiasi responsabilità per fatto illecito quando l'infortunio del partecipante ad una competizione sportiva, causata da altro atleta, sia conseguenza diretta di una condotta di gioco conforme a regolamento.¹⁴ Come affermato dalla giurisprudenza, «ogni sport ha un suo regolamento: esso è un precetto che disciplina l'agire dell'atleta e costituisce norma fondamentale del suo comportamento; è la sintesi di quelle regole di condotta dettate dall'esperienza che, da un lato, tutelano lo sport imponendo all'atleta di impegnare tutte le sue energie, la sua intelligenza e la sua prudenza, dall'altro, tendono a limitare i possibili danni della violenza. Si tratta dunque di norme di condotta che rientrano nel concetto di disciplina di cui all'articolo 43 cod. pen.; pertanto le lesioni o la morte cagionate durante lo svolgimento di una gara, saranno punibili solo se causate da inosservanza dei regolamenti. Ciò, naturalmente, sempre che l'azione sia rimasta nello stretto esercizio e nei limiti dell'attività sportiva».¹⁵

Il fondamento giustificativo posto a base della liceità del comportamento lesivo sopra descritto è abitualmente rintracciato nel fatto che lo sport rientra tra le attività tutelate dallo Stato che, attraverso il CONI, disciplina e promuove l'attività sportiva, con l'obiettivo d'incrementare il patrimonio sportivo nazionale mediante la preparazione degli atleti. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità di un fatto illecito nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva, atteso che, se l'ordinamento giuridico generale consente quella pratica sportiva, non può nel contempo, poi, vietarne le relative attività.¹⁶

Del resto, occorre anche considerare che l'adozione di una differente soluzione porrebbe l'atleta sotto l'incubo dell'eventualità del verificarsi di incidenti anche fortuiti, disincentivandone lo spirito agonistico e la volontà competitiva.

¹³ C. CAIANELLO, *I destinatari della scriminante sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, 220.

¹⁴ Tra i tanti, F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, vol. XV, Giuffrè, Milano, 647-648; E. F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 195; E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cass. Pen. Mass. Ann.*, 1981, 934; A. BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 243. In giurisprudenza, tra le altre, App. Firenze, 17 gennaio 1983, in *Foro It.*, Rep., 1985, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, n. 158, che a proposito dei danni subiti dal calciatore Antognoni in occasione dello scontro di gioco con il portiere della squadra avversaria, ha assolto quest'ultimo sul presupposto della conformità della sua condotta alle regole dell'ordinamento disciplinare calcistico.

¹⁵ Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro It.*, 1985, II, 218.

¹⁶ In tal senso, tra gli altri, L. GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1950, 1-3; A. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Arch. Pen.*, 1962, II, 670; P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Cedam, Padova, 1972, 181; C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, 273; V. FEDELI, *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1975, 404.

Occorre evidenziare che nel concetto di attività lecita nel senso sopra precisato si fanno generalmente rientrare anche ipotesi, sempre più frequenti, di irregolarità sportive (tipico esempio, in campo calcistico, le spinte, gli strattonamenti, le entrate scomposte, ecc.) considerate non avulse dallo schema tecnico dello sport di riferimento e dalle finalità della relativa pratica sportiva, attesa la contiguità con l'agonismo che ne caratterizza le odierne competizioni e, dunque, la loro riferibilità a quell'area di rischio, presente in ogni disciplina sportiva.¹⁷ Detto in altri termini, il gioco del calcio in qualche modo presuppone il contatto fisico tra gli avversari, purché ciò avvenga a condizioni di leale competizione agonistica: *«pertanto, non può ascriversi a colpa, imprudenza od imperizia di un giocatore l'aver colpito il suo diretto competitore quando la fulmineità dell'episodio, l'equilibrio normalmente instabile di due avversari che si contendono il possesso del pallone, lo stato del terreno, il rimbalzo del pallone, rendono inevitabile lo scontro involontario e necessariamente fortuite le conseguenze derivate da tali scontri in ordine all'incolumità fisica degli atleti»*.¹⁸

Nella stessa direzione, è stato collocato nell'ambito del caso fortuito il fatto del calciatore che, in conseguenza di un allungo diretto al recupero del pallone e per effetto della repentina conversione di movimento del giocatore avversario, colpisca il ginocchio di quest'ultimo, poiché la condotta è pienamente compatibile con i limiti di prudenza dettati dalla disciplina del gioco del calcio: infatti, detti limiti *«trovano la loro espressione non nel comune criterio della prevedibilità del pericolo, il quale snaturerebbe l'attività sportiva privandola delle sue caratteristiche essenziali, sebbene nella creazione di eccezionali situazioni di pericolo assolutamente incompatibili con la finalità e la disciplina tecnica del giuoco, talchè l'evento lesivo che ne derivi appaia come conseguenza del tutto abnorme, ascrivibile ad una condotta trasmodante che trascende i confini della tutela sportiva»*.¹⁹

Occorre osservare che per una risalente giurisprudenza il regolamento della disciplina sportiva non può, di per sé solo considerato, rappresentare argomento sufficiente al fine di escludere l'elemento della colpa per le ipotesi di violazione dell'integrità fisica del giocatore avversario, essendo necessario riferirsi anche ai principi generali di prudenza, in funzione di temperamento dell'agonismo sportivo: infatti, *«alla generica o comune prudenza e diligenza del cittadino verso il cittadino e alla normale osservanza di leggi e regolamenti preventivi di carattere generale, vengono ad associarsi, nel momento agonistico sportivo, quella specifica prudenza, diligenza ed osservanza di leggi e di regolamenti che si impongono all'atleta, onde deriva uno specifico comportamento di quest'ultimo caratterizzato dalla necessaria osservanza delle regole di una data attività sportiva, controllata però in ogni momento, e per quanto può essere consentito dalle specifiche finalità agonistiche, del senso vigile ed umanitario del rispetto della integrità fisica e*

¹⁷ G. VIDIRI, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. Pen.*, 1992, 3157.

¹⁸ Pret. Arezzo, 19 gennaio 1961, in *Riv. Dir. Sport.*, 1962, 77.

¹⁹ Trib. Bari, 22 maggio 1963, in *Arch. Pen.*, 1964, II, 71; nonché in *Resp. Civ. Prev.*, 1964, 313.

della vita sia dell'avversario sia dei terzi».²⁰

Siffatti assunti sono stati oggetto di una successiva elaborazione giurisprudenziale che, nell'ottica di una migliore valutazione del principio secondo cui le finalità agonistiche connesse alla disciplina sportiva sono suscettibili di modificare, attenuandoli, gli ordinari confini della negligenza e della imperizia, giunge ad un assetto secondo cui «non solo la condotta osservante della norma sportiva non è punibile, ma resta esente da sanzione anche l'azione di gioco che viola il regolamento, purchè giustificabile da un impeto agonistico e finalisticamente inserita nel contesto della competizione sportiva. In altre parole, nel rischio «accettato» dal calciatore rientrerebbe anche il c.d. rischio generico del fallo, da ritenere eventualità connaturata alle esigenze della gara».²¹

3. La tesi del consenso dell'offeso

Abbiamo sopra osservato che il fatto non è qualificabile come illecito allorché la condotta sportiva che ha causato il danno sia stata espletata nell'ambito del rispetto delle regole del gioco.²² Siffatta conclusione è anche supportata dalla teoria del consenso dell'offeso, secondo cui l'atleta che partecipa ad una competizione accetta i rischi connaturati alla specifica attività sportiva esercitata.²³ Nell'ipotesi di comportamento produttivo di lesioni tenuto da un partecipante alla gara, dunque, il consenso dell'avente diritto opererebbe quale causa di giustificazione atta ad elidere l'antigiuridicità della condotta.²⁴

Ogni giocatore, infatti, accetta il rischio di lesioni che rientra nell'alea normale in relazione al tipo di attività sportiva praticata: il consenso dell'avente diritto, quindi, concretizzerebbe una causa di legittimazione del fatto altrui, conseguente ad una sorta di autorizzazione atta a rimuovere il dovere di rispettare il diritto medesimo.²⁵

L'illecito penale è, dunque, escluso per la ricorrenza dell'esimente del consenso dell'avente diritto, nell'ipotesi di lesioni di un partecipante quando la

²⁰ Cass. pen., 9 ottobre 1950, in *Giust. Pen.*, 1951, II, 232. Ma si veda anche Cass. pen., 22 maggio 1967, in *Giust. Pen.*, 1967, II, 582.

²¹ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, cit., 2031.

²² Tra i tanti, E. F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, cit., 195; G. V. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1983, 588.

²³ T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Ann. Dir. e Proc. Pen.*, 1932, 1297; Id., *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, Milano, 1936; G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1953, 251; G. SANTANIELLO, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1957, 91; F. S. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1959, 237; P. PAOLUCCI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. Pen.*, 1962, II, 599; R. RAMPIONI, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Riv. It. Dir. e Proc. Pen.*, 1975, 660.

²⁴ Si rammenta che ai sensi dell'art. 50 c.p. «non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre».

²⁵ M. BIANCA, *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1994, 680, che qualifica il consenso dell'avente diritto come negozio unilaterale, recettizio e revocabile.

condotta produttiva dell'evento sia connessa all'esercizio di un'attività sportiva in svolgimento.²⁶ È come se i partecipanti all'incontro di calcio stipulino di volta in volta un patto reciproco di esonero dalla responsabilità aquiliana: «è, infatti, presente uno scambio di volontà né più né meno che nelle clausole di esonero propriamente dette; solo che qui tale scambio di volontà non è espresso ma normalmente tacito».²⁷

Insomma, c'è un ambito di rischio che ogni giocatore conosce ed accetta e che l'ordinamento giuridico non sanziona per l'interesse pubblico sotteso all'esercizio della disciplina sportiva.²⁸

In altri termini, il principio di accettazione del rischio comporta che «i danni sofferti, se rientranti nell'alea fisiologica dello sport praticato, non debbono essere risarciti».²⁹ La teoria del rischio consentito, quindi, determina la non punibilità, in sede penale, e la non risarcibilità, in sede civile, dei fatti lesivi derivanti dalla normale alea di gioco e dalle relative finalità sportive.³⁰ E, per converso, il comportamento tenuto dal calciatore sarebbe fonte di responsabilità civile e/o penale solo quando violi le regole del gioco, in conseguenza di un atteggiamento doloso o, quantomeno, gravemente colposo.

La suddetta teoria, tuttavia, non è priva di critiche ed obiezioni. Una parte della dottrina osserva come l'operatività della scriminante trovi un ostacolo insormontabile nelle disposizioni codicistiche che sanciscono l'indisponibilità del diritto alla vita ed alla incolumità fisica.³¹ Altri evidenziano, segnatamente, che «la partecipazione non significa accettazione della lesione»³², nel senso che l'atleta che si appresta alla competizione sportiva, non accetta come possibile la lesione personale. Altra dottrina, invece, segnala come la prestazione di un consenso valido ed idoneo a scriminare richiederebbe una chiara prospettazione degli eventi che si

²⁶ Tra le altre, accolgono la teoria del consenso dell'avente diritto anche Cass. pen., 25 settembre 2003, n. 39204, in *Riv. Pen.*, 2004, 194, nonché in *Riv. Pen.*, 2004, 194; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Giust. Civ. Mass.*, 1997, 282, nonché in *Resp. Civ. Prev.*, 1997, 699, nonché in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 229, nonché in *Danno e Resp.*, 1997, 455; Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, in *Foro It.*, 1993, II, 79, nonché in *Giur. It.*, 1993, 2, 604, nonché in *Giust. Pen.*, 1993, II, 279; Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, in *Foro It.*, 1974, II, 374. Per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Brindisi, 9 dicembre 1999, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 160.

²⁷ F. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. Civ. Prev.*, 1984, 287.

²⁸ Tra le altre, Cass. civ., sez. III, 22 ottobre 2004, n. 20597, in *Giust. Civ. Mass.*, 2004, f. 10; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, in *Foro It.*, 2003, I, 168.

²⁹ S. GALLIGANI, A. PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 3, n. 3, 2007, 119.

³⁰ Trib. Rieti, 12 gennaio 2000, in *Cass. Pen.*, 2001, 1928.

³¹ In tal senso, si veda T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1962, 265; S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1963, 207; A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1970, 319; M. B. BARBORINI, *Rilevanza dell'attività sportiva*, in *Giur. Merito*, II, 1985, 980.

³² L. SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cass. Pen.*, 1983, 53-62.

intendono accettare, così come delle relative cause produttive degli stessi.³³

Anche la giurisprudenza non ha mancato di rilevare come, venendo in rilievo diritti indisponibili quali quello alla vita ed alla integrità fisica, diviene inefficace qualsiasi ipotesi di consenso dell'atleta.³⁴

Per converso, diverso orientamento dottrinale ritiene che, in forza della scriminante del consenso dell'offeso, restino escluse dalla punibilità anche le condotte sportive che pur violando le regole del gioco, rientrano nell'ambito della violenza di base consentita da ogni disciplina sportiva.³⁵ E così le lesioni lievi procurate in conseguenza di uno scontro di gara non potrebbero essere ascritte a colpa, imprudenza o imperizia del calciatore, al contrario delle lesioni di maggiore entità.³⁶ Del resto, «*chi gioca a calcio sa che può accadere con ragionevole probabilità di subire un intervento anche fallosi, cioè effettuato in violazione delle regole, e che tale intervento può danneggiare la sua integrità fisica, in quanto ciò fa parte della normalità del gioco, ed a ciò presta implicitamente il suo consenso, in ragione di una reciprocità di rischio. E' ovvio peraltro che tale consenso non viene prestato in relazione ad ogni tipo di fallo e ad ogni violenza, ma trova dei limiti*».³⁷

Il consenso della parte lesa opera quindi quale causa di giustificazione idonea ad elidere l'antigiuridicità della condotta. Siffatto consenso, cioè, «*crea un'area di rischio consentito, in stretta connessione con l'esercizio della attività sportiva, non delimitata dall'assoluto rispetto del regolamento sportivo, ma operante in un più ampio ambito del rischio connesso ad azioni di gioco che, pur contrarie alle regole, possono ritenersi normale comportamento dei contendenti; deve quindi trattarsi di una ipotesi nella quale sia esclusa la specifica finalità di ledere, e non sia coscientemente posta a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario*».³⁸

4. La scriminante sportiva dell'esercizio del diritto

Per giungere all'affermazione della irresponsabilità penale nella causazione di un

³³ E. DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. Merito*, 1984, II, 1210.

³⁴ Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2000, in *Resp. Civ. Prev.*, 2001, 133; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, in *Riv. Dir. Sport.*, 2000, 141.

³⁵ G. DE MARZO, *Violazione delle regole del gioco e responsabilità dell'atleta*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 282.

³⁶ In tal senso, si veda V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984, 194 e P. ROSA, *I calci nel gioco del calcio*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 285.

³⁷ Pret. Trento, 11 maggio 1996, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 277, secondo cui «*il punto cruciale per distinguere l'attività lecita da quella illecita o, più tecnicamente, per delimitare il mero illecito sportivo dall'illecito fonte di responsabilità civile e/o penale, è costituito dalla sussistenza o meno di quel rapporto di funzionalità tra l'azione che ha dato luogo alle lesioni e lo scopo proprio dell'attività sportiva*».

³⁸ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, in *Cass. Pen.*, 1993, 1726, con nota di G. MELILLO, *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto*.

danno quale conseguenza di una condotta sportiva pur esuberante, altro orientamento dottrinale richiama la scriminante dell'esercizio del diritto codificata nell'art. 51 c.p.,³⁹ atteso che una certa dose di fisicità e violenza, caratteristiche di determinate discipline sportive, è legittimata ed, anzi, autorizzata dall'ordinamento giuridico.⁴⁰ Se l'ordinamento, cioè, riconosce ed autorizza l'attività sportiva, promuovendola e favorendola, non può, poi, pretendersi che punisca l'atleta che, nel recinto di gara e nell'osservanza delle regole di gioco, cagioni lesioni all'avversario.

Il riferimento all'anzidetta scriminante consente di affermare che colui che esercita un proprio diritto, non può essere ritenuto responsabile nell'ipotesi in cui leda un interesse altrui, poiché si avvale di una posizione di vantaggio, riconosciutagli dall'ordinamento, capace di prevalere sugli altri interessi eventualmente in conflitto. E, in tal ottica, vi è chi osserva che *«quando si abbia a soddisfare un dato interesse che si ritiene proprio della collettività si può anche assumere il rischio della lesione di un interesse individuale all'integrità fisica. È la legge stessa ad assumere il rischio attraverso la disciplina dell'attività sportiva»*.⁴¹

Si aggiunga che è la stessa coscienza collettiva che, *«in conformità di tendenze proprie a tutto il mondo, riconosce ed esalta nello sport l'aspirazione dell'uomo alla forza e alla salute non meno che l'addestramento alle dure prove della vita, al rischio, al dolore: ravvisandosi inoltre un insostituibile strumento di progresso tecnico e di prestigio nazionale»*.⁴²

In altri termini, *«l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato, purchè rispondente all'interesse della comunità sociale, importa l'impunità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate»*.⁴³ Del resto, *«quando si sono osservate, nel corso di competizioni sportive le regole che ad esse si riferiscono non si può parlare di responsabilità a titolo di colpa per lesioni riportate da uno dei partecipanti alla competizione a seguito di una situazione venutasi a verificare per opera attiva di uno dei detti compartecipi»*.⁴⁴

Se una corrente dottrinale limita l'operatività della scriminante *de qua* al solo ambito delle competizioni sportive ufficiali organizzate dal CONI o dalle Federazioni sportive associate,⁴⁵ deve pure registrarsi l'orientamento critico verso

³⁹ Recita l'art. 51, co. 1, c.p.: *«L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Autorità, esclude la punibilità»*.

⁴⁰ Si rifanno, ad esempio, al criterio dell'esercizio del diritto, seppur con approcci e sfumature diversificate: L. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1960, 73; I. DE SANCTIS, *Il problema della liceità della violenza sportiva*, in *Arch. Pen.*, 1967, I, 98; C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, cit., 273; E. FORTUNA, *Relazione di sintesi*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1981, 281.

⁴¹ G. BETTIOL, *Diritto penale*, Cedam, Padova, 1976, 349.

⁴² G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1958, 185.

⁴³ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1989, I, 246.

⁴⁴ Trib. Genova, 23 ottobre 1952, in *Riv. Dir. Sport.*, 1953, 54.

⁴⁵ V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, cit., 34. *Contra*, M. DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed antigiridicità*, in *Danno e Resp.*, 2003, 532 che, invece, ritiene che anche l'attività sportiva svolta al di fuori dei

tale prassi applicativa che viene spiegata solo quale conseguenza di una distorta valutazione del valore esimente attribuito alla condotta sportiva. Viene, in tal ottica, posta in rilievo la «*minaccia al principio di indisponibilità della vita e della salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione, che si nasconde dietro questo ordine di idee, [che] deve far riflettere e mettere in guardia contro certe generalizzazioni interpretative che sfumano nell'arbitrio*».⁴⁶

5. *La configurabilità di cause di giustificazione non codificate e la teoria dell'adeguatezza sociale*

Altra parte della dottrina riconnette la non punibilità delle condotte dannose nell'espletamento delle attività sportive all'esistenza di cause di giustificazione non codificate.⁴⁷ Secondo tale tesi, non è punibile l'atleta il quale, nel rispetto delle regole del gioco, o violandole entro i limiti dell'illecito sportivo, cagioni un evento lesivo all'avversario: ciò in quanto la pratica sportiva, così come identificata, costituisce una causa di giustificazione non codificata.

Il comportamento sportivo lesivo sarebbe giustificato, però, a condizione che l'atleta, in occasione della causazione dell'evento dannoso, abbia rispettato il regolamento sportivo. Infatti, «*l'esercizio di una attività autorizzata dallo Stato, purché rispondente all'interesse della comunità sociale, importa l'impunità dei fatti lesivi o pericolosi che eventualmente ne derivino, quando tutte le regole che disciplinano l'attività medesima siano osservate*».⁴⁸ Il fondamento giuridico di tali cause di giustificazione non codificate viene rintracciato nell'analogia alle specifiche fattispecie scriminanti previste dal codice penale. In particolare, le predette cause rivestirebbero il carattere di autonome norme extrapenali, ricavabili dal complessivo ordinamento giuridico ed in ordine alle quali non opera, dunque, la riserva di legge che vieta il ricorso all'analogia in campo penale.

In tale contesto vi è chi ritiene che «*l'attività sportiva come causa di esclusione del reato, in quanto esclude l'antigiuridicità di un fatto tipico lesivo dell'integrità fisica, si traduce in una vera e propria esimente che, anche se non inquadrabile in sé e per sé sub specie in una delle cause di esclusione del reato espressamente previste dal legislatore ed anche se, non espressamente sancita dalla legge scritta, nel nostro come nella maggioranza degli ordinamenti giuridici, ha tuttavia pieno diritto di cittadinanza, in quanto derivata da un corretto procedimento interpretativo, in cui, accanto all'interpretazione logica, sistematica*

circuiti ufficiali delle Federazioni può farsi rientrare nel campo di applicazione della scriminante di cui trattasi, alla luce dell'ampia accezione ordinariamente attribuita al termine «diritto».

⁴⁶ E. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1984, 196.

⁴⁷ F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. It.*, 1950, II, 313; G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, cit., 183; A. BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1976, 3.

⁴⁸ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, cit., 246.

*e teleologica, svolge un non trascurabile ruolo quella storica».*⁴⁹

La causa di giustificazione atipica o non codificata «trova la sua ragion d'essere nel fatto che la competizione sportiva è non solo ammessa, ed anzi incoraggiata per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, dalla legge e dallo Stato, ma è anzi ritenuta dalla coscienza sociale come una attività assai positiva per l'armonico sviluppo della intera comunità. Ciò significa che viene a mancare nel comportamento dello sportivo, che, pur rispettoso delle regole del gioco, cagiona un evento lesivo ad un avversario, quella anti giuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato e la inflazione di una sanzione. Insomma l'azione che cagiona l'evento non contrasta affatto con gli interessi della comunità, ma anzi, come si è già detto, contribuisce a raggiungerli».⁵⁰ Questo, dunque, il fondamento della non punibilità dei comportamenti di cui trattasi, caratterizzato dai medesimi presupposti delle cause di giustificazione codificate, ossia l'assenza della anti giuridicità per mancanza del danno sociale. Ed allora, in forza di un procedimento di interpretazione analogica, risulterebbe possibile individuare delle cause di giustificazione non codificate, tra le quali, appunto, l'esercizio dell'attività sportiva.

Per inciso, è possibile evidenziare come la scriminante atipica dell'attività sportiva è stata, a volte, adottata anche dalla giurisprudenza contabile che è giunta, ad esempio, ad escludere il danno erariale imputato per la partecipazione ad un torneo della squadra di calcio della polizia municipale, sul presupposto che l'ente comunale è tenuto ad incentivare l'attività sportiva degli addetti alla polizia locale, nell'ottica della cura della preparazione fisica, nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare le premesse per ricercare condizioni di maggior efficienza del servizio.⁵¹

Il quesito interpretativo se l'esimente per il fatto dannoso verificatosi nel corso di un'azione di gioco debba ricondursi alle scriminanti codificate (segnatamente, consenso della persona offesa ed esercizio di un diritto) «e dunque nell'ambito concettuale di una tipica causa di giustificazione prevista dal sistema positivo, ovvero all'area delle cause di giustificazione c.d. non codificate è stato risolto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte nel secondo senso, in considerazione dell'interesse primario che l'ordinamento riconnette alla pratica dello sport. (...) Tale interpretazione deve essere certamente ribadita, vuoi perché la riconducibilità ad una tipica causa di giustificazione comporterebbe non trascurabili problemi di coordinamento con il generale principio della non disponibilità di beni giuridici fondamentali, quali la salute od anche la vita, dotati, certamente, di valenza costituzionale, vuoi perché, in effetti, alla pratica sportiva l'ordinamento giuridico assegna un ruolo di assoluto rilievo».⁵²

⁴⁹ G. COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Cedam, Padova, 1984, 131.

⁵⁰ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, in *Foro It.*, 2000, II, 320, con nota di C. RUSSO, *Lesioni sportive, tra illecito sportivo e responsabilità penale*.

⁵¹ Corte Conti, sez. giurisd. Sicilia, 27 agosto 1993, n. 83, in *Riv. Corte Conti*, n. 5, 1993, 90.

⁵² Cass. pen., 23 maggio 2005, n. 19473, in *Resp. Civ. Prev.*, 2005, 1036, con nota di G. FACCI, *La*

I critici, tuttavia, osservano come il ricorso al suddetto procedimento analogico viene a tradursi in un «*inutile attentato alla certezza del diritto*».⁵³ L'applicazione analogica delle norme permissive, cioè, viola la *ratio* di certezza che è anche presente nel principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost., «*valido non solo nel senso che è rimessa alla legge la previsione in positivo dei fatti che costituiscono reato, ma anche nel senso che è rimessa alla legge la delimitazione in negativo dell'ambito di operatività di una norma incriminatrice, che non può essere disapplicata soltanto per un atto di volontà dell'interprete: l'applicazione analogica delle scriminanti essendo sollecitata dalla particolarità del caso concreto sarebbe, infatti, fonte di incertezza sul contenuto del precetto normativo e causa di possibili disparità di trattamento di casi analoghi*».⁵⁴

Secondo altra autorevole dottrina, infine, il ricorso al suddetto procedimento analogico è ammesso soltanto per le scriminanti non riconosciute dalla legge nella loro più estesa accezione logica (ad esempio, consenso dell'avente diritto, esercizio del diritto, adempimento del dovere) ovvero non formulate in termini tali da impedire, appunto, la riconducibilità alle stesse di altre ipotesi extralegali.⁵⁵

Merita, da ultimo, cenno una particolare teoria che giustifica il danno provocato a seguito di una condotta sportiva violenta in base al canone della c.d. adeguatezza sociale, che affonda le proprie radici in valutazioni di ordine sostanziale relative all'importanza sociale della pratica dello sport. Il valore socialmente adeguato dell'attività sportiva, funzionale al progresso civile, consentirebbe, cioè, una rilevante compressione dell'area di rischio giuridicamente non lecita.

Secondo alcuni sostenitori della predetta teoria, che ha trovato forte seguito

responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva. Secondo la Suprema Corte la considerazione privilegiata dell'attività sportiva attiene ad una duplice prospettiva, sia individuale, sul piano della tutela della persona, sia di carattere sociale, entrambe ritenute meritevoli di protezione. «*Sotto il primo profilo, rileva la funzione altamente educativa dello sport, soprattutto agonistico, sotto forma non solo di cultura fisica, ma di educazione del giovane praticante al rispetto delle norme ed all'acquisizione della regola di vita secondo cui il conseguimento di determinati obiettivi (quale può essere la vittoria di una gara o il miglioramento di un record personale) è possibile solo attraverso l'applicazione, il sacrificio e l'allenamento e, soprattutto, deve essere il risultato di tali componenti, senza callide o pericolose scorciatoie. Ed in tale prospettiva, lo sport diventa anche formidabile palestra di vita, preparando i giovani ad affrontare, con lo spirito giusto, la grande competizione della vita che li attende e per la quale saranno, certamente, meglio attrezzati ove interiorizzino valori come sacrificio, applicazione, rispetto delle regole e del prossimo.*

La valenza positiva dello sport la si coglie, in modo più vistoso, in chiave sociale, con riferimento alle discipline di squadra, in quanto al valore del benessere fisico, si accompagna quello della socializzazione, con evidente ricaduta nella sfera di previsione dell'art. 2 della Carta Costituzionale, alla luce del riferimento alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità, tra le quali sono certamente da ricomprendere anche le associazioni sportive. Senza dire, poi, dell'ulteriore profilo di utilità sociale connesso al fatto che lo sport può aiutare le istituzioni a distogliere i giovani da pericolose forme di devianza».

⁵³ Così E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, cit., 933.

⁵⁴ F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1993, 742.

⁵⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1992, 283.

nella dottrina germanica, può parlarsi di adeguatezza sociale, quale particolare causa di giustificazione, soltanto in relazione alle lesioni che possono essere considerate conseguenza ordinaria dell'espletamento dell'attività sportiva e dell'azione di gioco.⁵⁶ Secondo altri, invece, rimarrebbero non punibili anche gli eventi lesivi di maggiore gravità, stante l'adeguatezza sociale di tutti gli atti di violenza sportiva compiuti nel rispetto delle regole della disciplina sportiva considerata.⁵⁷

Il criterio dell'adeguatezza sociale, tuttavia, appare difficilmente conciliabile con i principi generali dell'ordinamento penale, atteso che il concetto di socialità è del tutto impreciso e, quindi, inadeguato a prestare parametri certi per l'individuazione dei valori in relazione ai quali determinare l'adeguatezza dell'azione.⁵⁸

6. *L'evento dannoso conseguenza della violazione delle regole sportive*

La soluzione è diversa se l'esito dannoso discende da una condotta del giocatore che si pone in contrasto con il regolamento sportivo vigente nell'ordinamento calcistico.

In tal ottica, la condotta lesiva tenuta da un calciatore ai danni di un avversario in violazione delle specifiche regole di gioco non rientra nell'ambito applicativo della causa di giustificazione atipica o non codificata dell'esercizio della c.d. violenza sportiva, poiché disattende quei doveri di lealtà e correttezza che devono caratterizzare ogni sportivo: essa, dunque, è penalmente perseguibile a titolo di colpa grave o dolo a seconda che il fatto si verifichi nel corso di un'azione di gioco per finalità attinenti alla competizione e la violazione delle regole sia dovuta all'ansia di risultato ovvero che la gara sia soltanto l'occasione dell'azione lesiva o quest'ultima sia immediatamente diretta ad intimorire l'avversario ed a dissuaderlo dall'opporre qualsiasi contrasto oppure a punirlo per un fallo involontariamente subito.⁵⁹

In altri termini, al regolamento sportivo viene assegnata una funzione essenzialmente cautelare, atta ad impedire eventi, quali quelli della morte o delle lesioni permanenti all'integrità fisica, «*offensivi di interessi non sacrificabili mediante l'esercizio dello sport, e pertanto sottratti all'ambito della norma autorizzativa*». ⁶⁰ E, del resto, ciò che attiene «*alla disciplina tecnica del fenomeno sportivo appare indifferente per il diritto dello Stato e non può essere, né in via diretta, né in via indiretta, sottoposto ad alcun sindacato di origini statali*». ⁶¹

⁵⁶ In tal senso, G. BETTIOL, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1982, 325.

⁵⁷ C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, Napoli, 1966, 173.

⁵⁸ G. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, cit., 595.

⁵⁹ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, cit., 320.

⁶⁰ G. DE FRANCESCO, *ibidem*, 598.

⁶¹ A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1979, 43.

Tuttavia, se la condotta sportiva produttiva di eventi lesivi può valutarsi in termini di assenza di anti giuridicità, qualora si mantenga all'interno delle regole della pratica sportiva considerata, può rilevarsi come l'operatività dei diversi criteri posti a fondamento della giustificabilità della predetta condotta venga, poi, estesa a comportamenti agonistici che esulano dai limiti delle regole del gioco del calcio, laddove appaiano dettati solo dall'esuberanza e dalla passione tipiche con le quali gli atleti affrontano l'impegno sportivo. Del resto, non appare corretto configurare un fatto penalmente punibile in ogni condotta proibita dalle regole del gioco, anche tenuto conto del fatto che *«molte azioni violente, per quanto non previste o addirittura proibite dai regolamenti tecnici, rientrano nella inevitabile area del rischio che ogni atleta accetta al momento di scendere in campo»*.⁶²

Non può, dunque, automaticamente assumersi la sussistenza della colpa nel comportamento dell'atleta che violi il regolamento sportivo, atteso che *«nel consenso è compreso anche il rischio generico del fallo (ad es., il giocatore di calcio è conscio della possibilità, o addirittura della probabilità, di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto, o con una spinta che superi i limiti regolamentari, e partecipando al gioco tacitamente consente al rischio di subire in conseguenza di ciò delle lesioni). È tuttavia configurabile la colpa quando vi è il superamento del rischio consentito in quella determinata pratica sportiva ed al quale il gareggiante consente. Ritiene la Corte che tale superamento si verifichi quando il fallo, oltre che esser volontario, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di pericolo serio dell'evento lesivo a carico dell'avversario, proprio in base alla *leges artis*, un comportamento agonistico ed anche rude, ma che non travalichi dal dovere di lealtà sportiva fino a trasmodare nel disprezzo per l'altrui integrità fisica»*.⁶³

E, sotto altro profilo, vi è l'esigenza di escludere la punibilità di determinate condotte che, seppur violente, appaiano rientrare nell'area di una certa "normalità" del rischio. La violazione della regola sportiva, dunque, non sempre comporta conseguenze in termini di responsabilità, punibilità del fatto e risarcibilità del danno, in occasione del verificarsi di un evento lesivo dell'altrui incolumità personale, attesa la sottostante valutazione della colpa in termini sensibilmente più ampi.

In tale contesto, come già sopra è cenno, si parla anche di illecito sportivo in contrapposizione all'illecito penale: nella categoria rientrerebbero quelle condotte sportive che, pur violando le regole tecniche dell'attività agonistica e, in quanto tali, passibili di sanzione sportiva, non superano la soglia del rischio consentito nell'esercizio dell'attività sportiva e rimangono, dunque, penalmente non perseguibili.⁶⁴

In tal ottica, *«in materia di lesioni personali derivanti dalla pratica dello sport, le elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali hanno, da tempo, definito i contorni della nozione di illecito sportivo, nozione che ricomprende tutti quei*

⁶² E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, cit., 934.

⁶³ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, cit.

⁶⁴ M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, Torino, 2004, 8.

*comportamenti che, pur sostanziando infrazioni delle regole che governano lo svolgimento di una certa disciplina agonistica, non sono penalmente perseguibili, neppure quando risultino pregiudizievoli per l'integrità fisica di un giocatore avversario, in quanto non superano la soglia del c.d. rischio consentito. Si tratta di un'area di non punibilità, la cui giustificazione teorica non può che essere individuata nella dinamica di una condizione scriminante».*⁶⁵

Non sempre, dunque, «*la condotta violenta è perseguibile penalmente, perché l'azione lesiva (es. fallo di ostruzione) può essere un illecito sportivo sanzionato solo dalle norme regolamentari, in quanto non ha superato il rischio consentito*».⁶⁶ La responsabilità, cioè, è configurabile soltanto nel caso in cui l'atleta crei una situazione di pericolo che eccede, oltre ogni limite, «*la vivacità, l'audacia e lo spirito agonistico propri di ciascuna manifestazione sportiva, si da sfociare in manifestazioni di irruenza, di aggressività o addirittura di violenza, incompatibili con la natura, lo spirito e la stessa disciplina del gioco*».⁶⁷ Insomma, il carattere naturalmente rischioso dell'attività sportiva autorizzata e la sovrapposizione dei diversi ordinamenti, conduce ad escludere una rigida connessione tra rispetto del regolamento sportivo e scriminante sportiva. Ma quando il comportamento dell'atleta ecceda la violenza-base generalmente tollerata dai regolamenti sportivi e dall'ordinamento giuridico, la stessa non può non diventare suscettibile di attribuzione di responsabilità. Per inciso, per violenza di base deve intendersi quella connessa al tipo stesso di gioco, con la conseguenza che può escludersi «*una effettiva aggressione dei beni giuridici tutte le volte che l'intrinseco valore della condotta denoti un agire in conformità ai valori etico-sociali tutelati dall'ordinamento*».⁶⁸

Il discrimine tra azione fallosa sanzionabile solo in sede sportiva, e quella punibile anche in sede penale può essere individuato nella volontarietà o meno della violazione della regola tecnica.⁶⁹ Nel caso, infatti, in cui «*la violazione non sia volontaria, ma rappresenti lo sviluppo fisiologico di un'azione particolarmente concitata, non viene superata l'area del rischio consentito. Nel caso in cui, invece, la violazione della regola sportiva sia voluta e sia deliberatamente piegata al conseguimento del risultato -con indifferenza per l'altrui integrità fisica o, con volontaria accettazione del rischio di pregiudicarla- si entra nell'area del penalmente rilevante, con la duplice prospettiva del dolo o della colpa*».⁷⁰

In definitiva è «*l'attacco sleale portato all'avversario, è l'azione incurante dell'integrità fisica e della vita altrui, è l'aggressione che si svolge nel disprezzo dei sani valori dell'ordinamento sportivo che rilevano nell'illecito penale,*

⁶⁵ Così Cass. pen., 23 maggio 2005, n. 19473, cit., 1036.

⁶⁶ C. SPINA, *Lesioni colpose durante un'azione di gioco*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 138.

⁶⁷ Trib. Bari, 22 maggio 1963, cit., 315.

⁶⁸ E. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, cit., 198.

⁶⁹ Anche Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951, in *Riv. Pen.*, 2000, 333.

⁷⁰ G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Resp. Civ. Prev.*, 2005, 1039.

marcando i confini del rischio consentito». ⁷¹ Del resto, i principi di lealtà sportiva e di rispetto dell'avversario, codificati nei regolamenti che ciascun calciatore accetta all'atto del tesseramento, appaiono funzionali al perseguimento dei valori insiti nell'esercizio della pratica sportiva.

Deve, dunque, escludersi un'assiomatica automaticità tra inosservanza del regolamento sportivo e presunzione di colpa: infatti, «*il rischio permesso viene superato non già quando viene violata la regola sportiva, bensì quando viene infranta la norma di prudenza che sovrintende alla disciplina sportiva, quando cioè l'azione pericolosa si pone in contrasto con i canoni fondamentali della competizione agonistica, canoni che mirano ad evitare ogni forma di sleale degenerazione dello sport*». ⁷² Ed in tale direzione sembra potersi ascrivere anche la decisione di condanna, a titolo di colpa, per le lesioni gravissime riportate dal portiere che, respinto il pallone proveniente da un calcio d'angolo, in fase di ricaduta, veniva duramente colpito con una gomitata all'addome dall'attaccante della squadra avversaria. ⁷³

Pertanto, se la violazione delle regole del gioco è avvenuta al di fuori di quella ordinaria diligenza e prudenza comunque richiesta ad ogni atleta, seppur la soglia del fatto colposo è più alta di quella tradizionale grazie al "filtro" dello svolgimento di un'attività sportiva consentita, o addirittura deliberatamente allo scopo di arrecare danno all'avversario, la condotta potrà essere considerata antisportiva e, dunque, suscettibile di essere punita a titolo, rispettivamente, colposo o doloso. In particolare, può configurarsi un reato doloso allorché il gioco è soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni personali, mentre il reato è colposo laddove la violazione delle regole sportive avvenga nel corso di un'ordinaria azione di gioco e la stessa risulti finalizzata non già ad arrecare danni all'avversario, bensì al mero conseguimento del risultato agonistico. In definitiva, quelle condotte di gara che, pur violando le regole tecnico-sportive e risultando pregiudizievoli per l'integrità fisica di altri calciatori, siano dettate esclusivamente dal perseguimento delle finalità agonistiche e rimangano comunque nello stretto esercizio dell'attività sportiva e, quindi, nei limiti della soglia del rischio consentito e della violenza di base tollerata, non sono penalmente rilevanti.

7. *La responsabilità sul piano civile*

Il dibattito sulla scriminante sportiva si è sviluppato, soprattutto, in campo penale.

⁷¹ E. PALOMBI, *Ibidem*, 199.

⁷² E. PALOMBI, *Ibidem*, 200.

⁷³ Si trattava di un incontro di calcio del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto, disputatosi il 3 marzo 1995. Nell'occasione, il portiere, immediatamente trasportato all'Ospedale di Mirano (Ve), subiva la splenectomia e la saturazione di una perforazione intestinale. In primo grado, il Tribunale di Venezia (27 settembre 1999, cit.) condannava l'attaccante alla pena di otto mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni, da determinarsi in separata sede, con provvisoria liquidata in lire 20.515.600. In secondo grado, la Corte d'Appello di Venezia (11 dicembre 2003) riformava la sentenza, dichiarando non doversi procedere per intervenuta

Ma è possibile osservare che i criteri elaborati in materia sono utilizzabili anche sul terreno civile, «specie ove si consideri il consolidato principio, secondo il quale la normativa aquiliana contiene un implicito rinvio alle disposizioni penali in materia di cause di giustificazione, in presenza delle quali anche l'illecito extracontrattuale resterebbe escluso». ⁷⁴ Ne deriva che, sul piano civilistico, il danno è ingiusto solo ove sia possibile considerarlo contemporaneamente *contra ius e non iure* ⁷⁵ e, di conseguenza, non è risarcibile laddove sussista un'idonea causa di giustificazione.

In particolare, la giurisprudenza richiama spesso la figura del c.d. rischio sportivo, ⁷⁶ ossia l'accettazione delle conseguenze dannose riconducibili all'alea normale connaturata all'attività esercitata, che ogni atleta accetta nel momento in cui intraprende la pratica sportiva. In altri termini, «il rischio sportivo parrebbe rappresentare il “rovescio della medaglia” della condotta riconducibile all'atleta medio. Laddove quest'ultima viene ritenuta lecita anche quando si estrinsechi in un insieme di azioni che, in via ordinaria, sarebbero vietate o considerate pericolose, sul lato opposto (quello della vittima del “sinistro sportivo”) si riversa l'onere di sopportare, almeno entro certi limiti, le conseguenze di tali comportamenti». ⁷⁷

In tal ottica, peraltro, occorre tenere anche presente il contesto specifico in cui ha origine l'evento lesivo, nel senso che sussiste una certa gradualità dello stesso rischio accettato, soprattutto in funzione del tipo di incontro (amichevole, tra professionisti, tra dilettanti, tra ragazzi, tra allievi, ecc.). ⁷⁸

La condotta del giocatore non professionista, infatti, deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico all'avversario, e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono scriminate nei limiti del rischio consentito. ⁷⁹

Per quanto, specificamente, concerne il piano della responsabilità di ordine civilistico, la discussione si è accesa, soprattutto, sulla misura agonistica che è possibile ritenere congrua e compatibile con il gioco del calcio e la specifica azione di gara, onde delineare quali siano le lesioni che possano, anche implicitamente,

prescrizione del reato, pur confermando le statuizioni civili.

⁷⁴ R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, cit., 2027, che, a tal proposito, richiama Cass. civ., 3 giugno 1998, n. 5462, in *Giust. Civ. Mass.*, 1998, 1205; Trib. Verona, 13 dicembre 1988, in *Giur. It.*, 1990, I, 2, 135; Pret. Trento, 11 maggio 1996, cit.

⁷⁵ Così, a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1980, n. 2105, in *Giust. Civ. Mass.*, 1980, f. 4.

⁷⁶ *Ex multis*, Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 482, in *Dir. e Giust.*, n. 5, 2003, 30; Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, in *Resp. Civ. Prev.*, 1997, 699; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1968, n. 2414, in *Resp. Civ. Prev.*, 1969, 335.

⁷⁷ R. FRAU, *ibidem*, 2032.

⁷⁸ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, cit.

⁷⁹ Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 2006, n. 33577, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol.2, n.3, 2006, 167.

ritenersi accettate dai calciatori nel momento stesso in cui aderiscono alla FIGC o, comunque, scendono sul rettangolo di gioco, anche al fine della individuazione di quelle condotte sportive che possono acquistare rilievo per l'ordinamento giuridico, sotto il profilo della responsabilità civile.

Occorre considerare che, entro certi limiti, la lesione dell'integrità fisica del partecipante ad una partita di calcio deve considerarsi eventualità contemplata, caratterizzandosi, la pratica sportiva considerata, per un certo grado di contrasto fisico tra i calciatori. In questa sede, dunque, al fine di valutare se sussista o meno la responsabilità, l'attenzione si sposta sul piano della verifica della sussistenza di uno stretto collegamento di natura funzionale tra evento lesivo e gioco, anche tenuto presente che appare evidente che ogni competizione sportiva non può essere efficacemente svolta senza «*energia, aggressività, velocità, rapidità di decisioni, istintività di reazioni, generalmente considerate incompatibili con un elevato grado di considerazione della altrui incolumità e col costante rispetto delle regole proprie del gioco; il quale mira ad un risultato alla cui realizzazione sono del resto indispensabili – come è stato osservato – anche un certo grado di audacia e spericolatezza*».⁸⁰

Secondo la predetta ricostruzione, quindi, a differenza di quanto ordinariamente affermato dai giudici penali, «*non viene in rilievo la volontarietà del fallo o della violazione della regola del gioco ma l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale tra il gioco e l'evento lesivo. Tale relazione viene a mancare, in primo luogo, se l'atto è posto in essere allo scopo di provocare lesioni, anche se la condotta in sé non integra una violazione delle regole del gioco, in quanto non rientra nelle caratteristiche dello stesso che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad un altro giocatore*».⁸¹ Sotto questo angolo visuale, pertanto, la regola sportiva viene ad assumere una valenza meramente integrativa, complementare e sussidiaria rispetto alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico generale, anche se il comportamento sportivo conforme al regolamento gode di una presunzione di liceità, superabile soltanto con precisi contrari elementi oggettivi.

Il suddetto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo viene interrotto dalla condotta dolosa del calciatore, volta a causare lesioni all'avversario. Ma, al di là di tale ipotesi estrema e, forse, più facilmente identificabile, una cesura nel nesso sopra descritto può rinvenirsi anche nel caso del comportamento che, pur non ascrivibile al campo della volontarietà, risulti avulso dalle caratteristiche proprie del gioco del calcio, in generale ed incompatibile con le esigenze del contesto in cui si svolge l'azione di gioco, in particolare. Sono questi, dunque, i parametri da tenere presente ai fini della verifica della sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo al calciatore che abbia provocato danni all'avversario nel corso di un'azione di gioco.

La qualificazione del nesso funzionale, dunque, consente alla giurisprudenza

⁸⁰ Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, cit.

⁸¹ G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, cit., 1040.

di ricercare, senza far ricorso all'istituto della scriminante di penalistica memoria, il punto di equilibrio tra interesse allo svolgimento delle attività sportive ed esigenza di riparazione del danno causato in occasione dell'esercizio della disciplina sportiva medesima. Pratica applicazione, questa, del precetto generale secondo cui, ai fini dell'accertamento dell'ingiustizia e, quindi, della risarcibilità o meno del danno, è necessario procedere ad un «*giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire, al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza*».⁸²

8. Considerazioni conclusive

Tentando di costruire un momento di sintesi conclusiva è possibile, anzitutto, rilevare come l'orientamento dottrinale di gran lunga prevalente sia volto a giustificare «*quei fatti che, in base alla valutazione media, possono essere tollerati nell'esercizio dell'attività sportiva, previo, sempre, il rispetto delle regole della competizione, considerato come la fondamentale linea di demarcazione del lecito dall'illecito*».⁸³ Non, dunque, una affermazione di assoluta liceità dell'attività sportiva violenta, bensì un attento esame della singola condotta sportiva, operata alla luce dello sport di riferimento, onde verificare l'operatività della causa di non punibilità e, nel contempo, evitare indiscriminate dilatazioni dell'area di rischio cui va incontro ogni calciatore.

La linea di demarcazione fondamentale per distinguere la condotta sportiva scriminata da quella violenta punibile sotto il profilo penale o, comunque, fonte di responsabilità civile, rimane quella della verifica della congruità dell'azione rispetto alla disciplina praticata ed al relativo regolamento di gioco. «*Il punto cruciale*», cioè, «*per distinguere l'attività lecita da quella illecita o, più tecnicamente, per delimitare il mero illecito sportivo dall'illecito fonte di responsabilità civile e/o penale, è costituito dalla sussistenza o meno di quel rapporto di funzionalità tra l'azione che ha dato luogo alle lesioni e lo scopo proprio dell'attività sportiva*».⁸⁴

Escluso che un problema di responsabilità possa sorgere per condotte conformi al regolamento di gioco, nelle altre ipotesi la colpa sportiva non deve essere, comunque, considerata sulla base dei rigidi ed usuali criteri della prudenza, bensì alla luce della particolare natura dell'attività sportiva che, seppur intrinsecamente o eventualmente pericolosa è tuttavia consentita, con la conseguenza che il caso fortuito trova ampi margini di applicazione.⁸⁵

⁸² Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500, in *Resp. Civ. Prev.*, 1999, 981, nonché in *Danno e Resp.*, 1999, 965, nonché in *Il Corr. Giur.*, 1999, 1367, nonché in *Contratto e Impr.*, 1999, 1025.

⁸³ M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002, 429.

⁸⁴ Pret. Trento, 11 maggio 1996, cit., 277.

⁸⁵ In tali termini si esprime F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, cit., 648.

Sul fronte giurisprudenziale è possibile registrare analoghi indirizzi. La giurisprudenza sembra aver «*trovato un punto di equilibrio stabilendo che la scriminante non codificata del rischio sportivo non opera automaticamente quando venga praticata l'attività sportiva ma subisce una mitigazione nel momento in cui quest'ultima diventa la mera occasione per porre in essere un'attività illecita, generatrice di danno*». ⁸⁶ Viene, infatti, normalmente esclusa la responsabilità del giocatore ogniqualvolta l'evento lesivo è conseguenza di un'azione sportiva funzionale alla competizione agonistica e finalisticamente inserita nello svolgimento della gara, ⁸⁷ ossia allorché la stessa sia in qualche modo inquadrabile nel contesto di gioco e, segnatamente, in un'azione di gioco. In altri termini, «*non dà luogo a responsabilità civile il fallo commesso da un calciatore ai danni di un avversario se collegato funzionalmente al gioco se posto in essere con una violenza compatibile con le caratteristiche concrete del gioco stesso*». ⁸⁸

Il limite della non punibilità è rappresentato dall'intenzione del calciatore di ledere: «*nel caso di partite di calcio, ove un atleta coscientemente ponga a repentaglio l'incolumità di un altro atleta, non opera l'esimente del consenso dell'avente diritto, con la conseguenza che il reato sarà colposo, se dipende da violazione del regolamento, o doloso, se l'intenzione dell'agente è proprio quella di ledere e se la gara, o lo stesso fallo di gioco, non è che l'occasione per ledere*». ⁸⁹

Analogamente, appare costituire fonte di responsabilità quel comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo che «*non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire l'antagonista e a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto -casi deplorabili che purtroppo non sono infrequenti, per esempio, sui campi di calcio- oppure a "punirlo" per un fallo involontario subito - c.d. fallo di reazione anche esso piuttosto frequente*». ⁹⁰

Insomma, può affermarsi che il giocatore sarà responsabile per i danni e, ove sussistano i presupposti, passibile di sanzione penale, laddove il suo

⁸⁶ A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 1, n. 2, 2005, 44. In altra opera, *Lesioni cagionate durante una gara di calcio: un "vulnus" all'autonomia dell'ordinamento sportivo*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, n. 5, 2005, 683, l'Autore ha utilizzato l'espressione "licence to kill" per segnalare i rischi di un'attività sportiva violenta sempre scriminata: da qui probabilmente quello che definisce un vero e proprio *revirement* della giurisprudenza. In termini non dissimili si era espresso E. PALOMBI, *Ibidem*, cit., 194, secondo cui «*gli orientamenti comunemente seguiti in dottrina non sempre offrono validi elementi di giudizio per definire in tempi obiettivi i limiti della liceità di fatti lesivi nell'ambito dell'attività sportiva, mentre la genericità dei criteri adottati appare estremamente pericolosa costituendo una implicita e a volte esplicita licenza di ledere l'altrui incolumità personale*».

⁸⁷ Trib. Monza, 22 luglio 1997, in *Riv. Dir. Sport.*, 1997, 758, secondo cui «*in caso di infortunio occorso ad un atleta durante una competizione sportiva, i danni per le lesioni riportate non sono risarcibili, a meno che non venga dimostrata l'intenzionalità della condotta o quantomeno la colpa grave dell'agente, sotto il profilo di una violazione delle regole del gioco, perpetrata con la coscienza di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario*».

⁸⁸ Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2002, n. 12012, cit., 168.

⁸⁹ Cass. pen., sez. V, 30 aprile 1992, n. 1002, cit., 1726.

⁹⁰ Cass. pen., sez. V, 2 dicembre 1999, n. 1951, cit., 320.

comportamento di gara esorbiti dai doveri di lealtà sportiva e fuoriesca dagli schemi tipici del gioco del calcio e la violazione delle regole tecniche non sia diretta al compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri e diversi fini estranei alla competizione. La condotta sarà, quindi, sanzionabile e fonte di responsabilità risarcitoria laddove si riveli avulsa dal contesto di gioco e delle esigenze della gara.⁹¹

In definitiva, il comportamento diviene illecito quando l'azione da cui discende l'evento lesivo, avulsa dalle esigenze della competizione sportiva, risulti determinata dall'intenzione di compiere una violenza diretta alla lesione dell'altrui incolumità personale⁹² o, comunque, dal porre scientemente a repentaglio l'integrità fisica dell'avversario, esponendolo ad un rischio maggiore di quello che può ritenersi accettato.⁹³

Non manca, tuttavia, qualche richiamo all'atteggiamento di specifica prudenza ed avvedutezza che non deve mai venir meno in ogni atleta. Il comportamento del calciatore deve, infatti, caratterizzarsi per la «*necessaria osservanza delle regole di una data attività sportiva, controllata, però, in ogni momento, e per quanto può essere conseguito dalle specifiche finalità agonistiche, dal senso vigile e umanitario del rispetto dell'integrità fisica e della vita sia dell'avversario che di terzi*». ⁹⁴ In altri termini, l'osservanza delle regole del gioco non esaurisce i doveri di correttezza, lealtà sportiva e prudenza del calciatore che ha anche il dovere di astenersi da «*azioni di manifesta e particolare pericolosità*». ⁹⁵ La condotta sportiva, deve essere sempre tenuta nei limiti del rispetto dell'altrui integrità fisica e ciò comporta il dovere di astenersi da azioni che, pur consentite dalla regola sportiva, provochino l'insorgere di fatto di un pericolo manifesto per l'avversario. Anche se tali considerazioni devono, poi, essere temperate dalla

⁹¹ Cass. pen., sez. V, 6 marzo 1992, in *Riv. Dir. Sport.*, 1992, 321; nonché in *Giust. Pen.*, 1994, II, 313 (s.m.); Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, in *Foro It.*, 1974, II, 377.

⁹² In tal senso, Cass. pen., sez. I, 20 novembre 1973, n. 4513, in *Riv. Dir. Sport.*, 273, con nota di C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, che ha condannato per il delitto di lesioni personali gravi il giocatore colpevole di aver colpito un avversario, procurandogli la frattura della mandibola, quando gli stessi non erano in alcun modo impegnati in un'azione di gioco. Nello stesso senso Trib. Udine, 6 giugno 1990, in *Riv. Dir. Sport.*, 1991, 85, che ha giudicato penalmente responsabile «*il giocatore di football americano che, nel corso di una gara ed in occasione di un impatto con un avversario per contrastarlo, anche senza il possesso della palla, l'abbia colpito volontariamente con un pugno al corpo provocandogli gravissime lesioni personali: non si tratta infatti, nella fattispecie, di un colpo rientrante nelle regole di quella pur maschia e violenta disciplina sportiva*». Secondo Trib. Belluno, 28 maggio 1986, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 95, «*è responsabile penalmente un giocatore di calcio, che, nel corso di una gara e mentre il gioco si svolge in un'altra zona del campo, colpisce con un pugno al volto un avversario provocandogli lesioni personali*». Trib. Marsala, 29 ottobre 1981, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 197 ha ritenuto penalmente responsabile «*il calciatore che, a gioco fermo, colpisce un avversario procurandogli lesioni personali*».

⁹³ Trib. Aosta, 21 maggio 1997, in *Resp. Civ. Prev.*, 1997, 1208.

⁹⁴ Cass. pen., sez. II, 9 ottobre 1950, n. 117, in *Giust. Pen.*, 1951, II, 230, con nota di E. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*.

⁹⁵ Così Cass. pen., 22 maggio 1967, in *Foro It.*, Rep., 1967, voce *Reato colposo*, n. 117.

consapevolezza che lo spirito combattivo e l'energia spesa nella competizione agonistica non sempre permettono al giocatore il governo, in ogni momento ed in ogni frangente, della propria condotta di gara.

Ad ogni calciatore è, dunque, quantomeno richiesto di tenere sempre desto il senso di rispetto dei valori dello sport, della lealtà, della correttezza, anche se non può ignorarsi che a volte la valutazione della condotta agonistica diviene alquanto difficile, attesa la velocità delle azioni dell'odierno gioco del calcio, i contrasti sempre più energici tra avversari, la repentinità (e, quindi, non prevedibilità) dei movimenti dei calciatori. Si aggiunga che la dinamicità delle azioni nel gioco del calcio è tale che non sempre è possibile o, comunque, facile procedere con l'analisi *a priori* della prevedibilità dell'evento, con la conseguenza che quel giudizio viene di fatto sostituito dalla valutazione *a posteriori*, con rischio di un'applicazione della regola tautologica per cui se l'evento lesivo si è verificato, lo stesso era evidentemente prevedibile.

In definitiva, il gioco falloso (sanzionato con il provvedimento sportivo del direttore di gara) si trasforma in gioco pericoloso (possibile fonte di responsabilità civile e/o penale) quando il calciatore «*pone in essere un comportamento che, superando i criteri della prudenza adeguata alle regole del gioco, cagiona una lesione grave ad un calciatore avversario*».⁹⁶

⁹⁶ Trib. Firenze, 30 marzo 1982, in *Giur. Merito*, 1984, 1209.

Bibliografia

- G. ALPA, *La responsabilità civile in generale e nell'attività sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1984.
- E. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio* in *Giustizia Penale*, 1951.
- F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1989.
- M. B. BARBORINI, *Rilevanza dell'attività sportiva*, in *Giurisprudenza di Merito*, II, 1985.
- A. BERNASCHI, *Limiti della illiceità penale nella violenza sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1976.
- G. BETTIOL, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1982.
- M. BIANCA, *Diritto civile*, Giuffrè, Milano, 1994.
- A. BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1992.
- F. BUSNELLI, G. PONZANELLI, *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, 1984.
- C. CAIANELLO, *I destinatari della scriminante sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1977.
- C. CAIANELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1975.
- E. F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1981.
- F. S. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1959.
- M. CONTE, *Il risarcimento del danno nello sport*, Utet, Torino, 2004.
- F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1950.
- G. COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Cedam, Padova, 1984.
- L. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1960.
- G.V. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva e i suoi limiti scriminanti*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1983.
- M. DELLACASA, *Attività sportiva e criteri di selezione della condotta illecita tra colpevolezza ed anti giuridicità*, in *Danno e Responsabilità*, 2003.
- T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali di Diritto e Procedura Penale*, 1932.
- T. DELOGU, *Teoria del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, Milano, 1936.
- G. DE MARZO, *Organizzazione di partite di calcio e attività pericolosa* in *Danno e Responsabilità*, 1999.
- G. DE MARZO, *Violazione delle regole del gioco e responsabilità dell'atleta*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997.
- I. DE SANCTIS, *Il problema della liceità della violenza sportiva*, in *Archivio Penale*, 1967.
- E. DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giurisprudenza di Merito*, 1984.
- G. FACCI, *La responsabilità del partecipante ad una competizione sportiva*, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, 2005.
- V. FEDELI, *Brevi note sulla violenza nello sport e negli impianti sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1975.
- C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, Morano, Napoli, 1966.
- V. FORTI, *Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportive e responsabilità oggettiva*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.

- E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *Cassazione Penale Massimario Annotato*, 1981.
- E. FORTUNA, *Relazione di sintesi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1981.
- R. FRAU, *La responsabilità civile sportiva nella giurisprudenza. Il gioco del calcio*, in *Responsabilità Civile e Previdenziale*, n. 12, 2006.
- V. FRATTAROLO, *La responsabilità civile per le attività sportive*, Giuffrè, Milano, 1984.
- S. GALLIGANI, A. PISCINI, *Riflessioni per un quadro generale della responsabilità civile nell'organizzazione di un evento sportivo*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 3, 2007.
- L. GRANATA, *Presupposti giuridici della colpa punibile nei giochi sportivi*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1950.
- M. GRASSANI, *Il nuovo Statuto FIGC tra passato e futuro*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 2007.
- G. LANDI, *Disciplina (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIII, Giuffrè, Milano.
- M. LO PIANO, *Indirizzi giurisprudenziali in tema di responsabilità per illecito sportivo*, in *Rivista Giuridica di Circolazione dei Trasporti*, 1997.
- A. MAIETTA, *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Parte generale, Cedam, Padova, 1992.
- F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XV, Giuffrè, Milano.
- G. MELILLO, *Violenza sportiva: condizioni per la rilevanza penale del fatto* in *Cassazione Penale*, 1993.
- F. MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXIV, Giuffrè, Milano.
- P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Cedam, Padova, 1972.
- G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1953.
- E. PALOMBI, *I limiti di liceità dell'attività sportiva violenta*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1984.
- A. PANNAIN, *Violazione delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Archivio Penale*, 1962.
- N. PAOLANTONIO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici*, in *Foro amministrativo TAR*, n. 3, 2007.
- P. PAOLUCCI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Rivista Penale*, 1962.
- T. PERSEO, *Sport e responsabilità*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1962.
- A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1979.
- F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1993.
- R. RAMPIONI, *Sul c.d. delitto sportivo: limiti di applicazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1975.
- P. ROSA, *I calci nel gioco del calcio*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1997.
- L. SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *Cassazione Penale*, 1983.
- M. SANINO, *Diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2002.
- G. SANTANIELLO, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1957.

-
- C. SPINA, *Lesioni colpose durante un'azione di gioco*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.
- A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1970.
- G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1958.
- G. VIDIRI, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cassazione Penale*, 1992.
- S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Rivista di Diritto Sportivo*, 1963.

**IL RUOLO ECONOMICO DELL'ARBITRO DI CALCIO: UNA
RASSEGNA DELLA LETTERATURA E ALCUNE QUESTIONI
APERTE**

di *Roberto Antonietti**

SOMMARIO: Introduzione – 1. La figura dell'arbitro nella letteratura – 2. Il mercato del lavoro dell'arbitro di calcio: il caso italiano – 3. Questioni aperte – Conclusioni – Bibliografia

CLASSIFICAZIONE JEL: J24, L83, M52

Introduzione

Negli ultimi vent'anni il peso economico globale del calcio professionistico è notevolmente aumentato. Grazie alla crescente attenzione dei media e al crescente volume di affari legato non più solamente alla vendita dei biglietti, ma soprattutto ad attività pubblicitarie, di merchandising e di cessione di diritti radio-televisivi, le maggiori società di calcio hanno visto incrementare enormemente il proprio valore di mercato.¹

Una delle conseguenze di questo accresciuto volume di affari è stato l'aumento degli stipendi dei calciatori professionisti, tanto che, almeno per quel che riguarda i giocatori più famosi operanti nei principali campionati europei, i relativi guadagni si attestano ormai sugli stessi livelli delle superstar americane del

* Ricercatore di Economia Politica presso l'Università di Padova, Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze Economiche "Marco Fanno", via del Santo 33, 35123 Padova. E-mail: roberto.antonietti@unipd.it.

¹ Si vedano, a titolo di esempio, le recenti classifiche dei migliori club calcistici europei stilate da riviste come Forbes e la Tabella 1 in B. FRICK, *The football players' labor market: empirical evidence from the major European leagues*, in *Scot. J. of Pol. Econ.*, vol. 54, n. 3, 2007, 422-446. Si veda anche ISTAT, *La pratica sportiva in Italia, Anno 2006, Statistiche in breve*, 20 Giugno 2007.

basket, del baseball, del football e dell'hockey su ghiaccio. A tal proposito, non sorprende apprendere che a guadagnare di più siano in media i calciatori impiegati nei ruoli più duttili, come gli attaccanti e i centrocampisti, mentre a guadagnare di meno siano i giocatori più specializzati, come i portieri.²

Nonostante questi fenomeni siano stati sempre sotto l'attenzione dell'opinione pubblica, la scienza economica ha iniziato ad occuparsene solo di recente,³ per lo più a partire dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso. Questa crescente attenzione al settore dello sport professionistico è in gran parte spiegata dalla maggiore disponibilità di dati a livello di singoli team e di singoli atleti, soprattutto riguardo ai percorsi di carriera, alle retribuzioni, alle spese di trasferimento e alla durata dei contratti. Il fatto di conoscere esattamente gli individui o le imprese sotto osservazione, rende il settore dello sport professionistico, ed il calcio in particolare, un interessante laboratorio per sottoporre a verifica empirica i principali postulati economici, soprattutto per quel che concerne la struttura ed il funzionamento del mercato del lavoro.

A riguardo, i temi sui quali gli economisti del lavoro si sono recentemente concentrati spaziano tra: le determinanti della performance sportiva, delle retribuzioni e delle spese di trasferimento⁴ dei calciatori professionisti, i fattori che contribuiscono a delineare la durata della loro carriera o dei contratti di lavoro⁵ e l'esistenza di eventuali effetti distorsivi dovuti a discriminazione razziale.⁶

² Si veda la Figura 1 in B. FRICK, *The football players' labor market: empirical evidence from the major European leagues*, cit.

³ In R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 4, n. 1, 2008, 71-88, l'autore definisce il calcio come un bene congiunto indivisibile, prodotto e consumato contemporaneamente da più agenti e che presenta allo stesso tempo sia le caratteristiche di bene di mercato, sia quelle di bene relazionale nonché alcune componenti di coercizione.

⁴ F. CARMICHAEL, D. THOMAS, *Bargaining in the transfer market: theory and evidence*, in *Appl. Econ.*, vol. 25, 1993, 1467-1476. A. SPEIGHT, D. THOMAS, *Football league transfers: a comparison of negotiated fees with arbitration settlements*, in *Appl. Econ. Letters*, vol. 4, 1997, 41-44. S. DOBSON, B. GERRARD, S. HOWE, *The determination of transfer fees in English nonleague football*, in *Appl. Econ.*, vol. 32, 2000, 1145-1152. C. LUCIFORA, R. SIMMONS, *Superstar effects in sport: evidence from Italian soccer*, in *J. Sport Econ.*, vol. 4, 2003, 35-55. E. FEES, G. MUEHLHEUSSER, *The impact of transfer fees on professional sports: an analysis of the new transfer system for European football*, in *Scand. J. of Econ.*, vol. 105, 2003, 139-154. P. GARCIA-DEL-BARRIO, F. PUJOL, *Pay and performance in the Spanish Soccer League: who gets the expected monopsony rents?* Faculty of Economics, University of Navarra Working Paper n. 05/04, 2005. B. FRICK, *Salary determination and the pay-performance relationship in professional soccer: evidence from Germany I*, in P. RODRIGUEZ, S. KESENNE, J. GARCIA (a cura di), *Sports economics after fifty years: essays in honour of Simon Rottenberg*, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006, 125-146. Per una rassegna si vedano R. ANTONIETTI, *Human capital and sports-performance related pay*, in P.S. RAMADE, *Sports management: global and Indian strategies*, ICAFI Press, Hyderabad, 2007; B. FRICK, *The football players' labor market: empirical evidence from the major European leagues*, cit.

⁵ B. FRICK, G. PIETZNER, J. PRINZ, *Career duration in a competitive environment: the labor market for soccer players in Germany*, in *Eastern Econ. J.*, vol. 33, 2007.

⁶ I. PRESTON, S. SZYMANSKI, *Racial discrimination in English football*, in *Scot. J. of Pol. Econ.*, vol. 27, 2000, 342-363. S. SZYMANSKI, *A market test for discrimination in the English professional*

Con particolare riferimento alle determinanti delle retribuzioni dei calciatori, diversi contributi, impiegando dati a livello di singole stagioni sportive, sembrano assegnare un ruolo positivo, ma decrescente nel tempo, ai seguenti fattori: età, esperienza, numero di presenze in competizioni internazionali, numero di goal segnati nella precedente stagione sportiva, ruolo di centrocampista o attaccante.

Passando a misure più dirette della performance calcistica, altri lavori hanno recentemente sottolineato come, a giocare un ruolo positivo e significativo nella determinazione degli stipendi, giochino anche fattori quali il numero di assist e di contrasti vinti durante le gare o la capacità di utilizzare entrambi i piedi per calciare, mentre un ruolo negativo sembra giocare il numero di volte in cui un calciatore viene sostituito nel corso del campionato.

A queste variabili si aggiunge, infine, il cosiddetto «effetto superstar», ossia il peso della celebrità di un calciatore nel determinarne i percorsi retributivi e di carriera: il fatto di essere delle superstar, generalmente misurato mediante il numero di contatti sul sito web Google o il numero di goal segnati rispetto alla media del campionato o ancora l'entità dei ricavi di natura pubblicitaria, fa sì che esistano delle non-convessità nella relazione stipendio-performance dei calciatori.⁷

Tuttavia, un aspetto spesso ignorato dalla letteratura è che, a scendere in campo per una partita di calcio non sono solamente i calciatori, ma anche l'arbitro con i suoi assistenti. A questo proposito, il Regolamento del giuoco del calcio, alla Regola 5, sostiene esplicitamente che «[o]gni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro, al quale è conferita tutta l'autorità necessaria per vigilare sul rispetto delle Regole del Gioco nell'ambito della gara che è chiamato a dirigere».

Nonostante in Italia non sia ancora assunto al rango di vera e propria professione, il ruolo di arbitro di calcio risulta di particolare interesse poiché rappresenta una sorta di eccezione nel panorama sportivo professionistico. La motivazione è duplice. Da un lato, la performance sportiva dell'arbitro, a differenza di quella del calciatore che si fonda principalmente su abilità di natura fisico-motoria, viene a dipendere da un insieme di diverse componenti tra loro complementari: capacità fisico-atletiche, personalità in campo e conoscenza delle regole del gioco. Dall'altro, se nella letteratura e nella pratica manageriale la retribuzione monetaria rappresenta uno dei mezzi più importanti per attrarre, trattenere e motivare le persone con le caratteristiche idonee al perseguimento degli obiettivi organizzativi di un'impresa,⁸ nel settore del calcio professionistico attuale questo legame non sembra del tutto valere per gli arbitri, che pure sono una

soccer leagues, in *J. of Pol. Econ.*, vol. 108, 2000, 590-603. D. WILSON, Y.H. YING, *Nationality preferences for labour in the international football industry*, in *Appl. Econ.*, vol. 35, 2003, 1551-1559.

⁷ Per non convessità si intende una relazione positiva e sempre crescente tra la variabile di retribuzione e la variabile di performance sportiva. Analiticamente, questo si traduce in una derivata seconda della retribuzione rispetto alla performance di segno positivo.

⁸ F. MONTANARI, G. SILVESTRI, *Le determinanti della retribuzione tra risultato e caratteristiche individuali: il caso del campionato di calcio di serie A*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 1, 2007, 92-106.

componente fondamentale del gioco.

Nonostante gli sforzi costanti per sviluppare, oltre a quelle fisiche, le proprie capacità cognitive, la remunerazione di un arbitro di calcio, a parità di categoria, risulta notevolmente inferiore a quella di un calciatore, a meno di qualche eccezione. Inoltre, il fatto che non esista un mercato degli arbitri, ma il loro reclutamento sia gestito da un'unica organizzazione, la Federazione Italiana Gioco Calcio (di qui in poi FIGC), fa sì che esista un certo grado di sfruttamento monopsonistico derivante dalla differenza tra la remunerazione percepita e il livello di produttività del lavoro.

La mancanza di analisi empiriche a riguardo è, tuttavia, ascrivibile a due ragioni di fondo: la mancanza di dati sulle caratteristiche e le «retribuzioni» degli arbitri e la difficoltà di definire operativamente, e quindi di misurare, la performance dell'arbitro e dei suoi assistenti. Per questi motivi, la letteratura economica che ha preso in considerazione la figura dell'arbitro si è per lo più concentrata sull'applicazione di teorie di natura psicologica e comportamentista. In particolare, il principale filone d'indagine che coinvolge direttamente la figura dell'arbitro riguarda la ricerca di eventuali effetti distorsivi che possono influenzarne la capacità di prendere decisioni in lassi di tempo brevissimi. In altre parole, si tratta della verifica della presenza di effetti di *referee bias* sui risultati delle gare ufficiali di calcio.

L'analisi sulle determinanti della performance dell'arbitro e della relazione performance-retribuzione, invece, sono, allo stato attuale, assenti dal panorama empirico dell'economia del lavoro applicata allo sport. Il presente lavoro intende iniziare a colmare questo vuoto fornendo dapprima un quadro descrittivo su come la letteratura si è fino ad ora occupata della figura dell'arbitro e successivamente offrendo alcuni spunti metodologici sulla definizione e misurazione della performance arbitrale, nonché sulla relazione tra questa e il livello di «retribuzione» dei direttori di gara.

L'obiettivo di questo articolo è duplice: da un lato offrire una rassegna della letteratura sulla figura e il ruolo dell'arbitro nell'economia dello sport; dall'altro gettare le basi per una futura indagine empirica sulle determinanti della performance e sui rendimenti delle capacità fisiche e cognitive che caratterizzano l'attività arbitrale. Questo secondo tipo di analisi, a sua volta, sarà strumentale per almeno due tipologie di indagine: (i) l'una volta a meglio misurare l'effetto distorsivo che la mancanza di mercato gioca sulla remunerazione degli arbitri di calcio; (ii) l'altra volta a fornire un'analisi a livello individuale dell'effetto che la pressione del pubblico può esercitare sul rendimento e le decisioni dell'arbitro durante la gara.

Il resto del lavoro è organizzato nel modo seguente. Nella Sezione 2 viene presentato lo stato dell'arte sul ruolo economico dell'arbitro nelle competizioni sportive, con particolare riferimento al calcio professionistico. La Sezione 3 offre una presentazione della figura dell'arbitro di calcio, con particolare riferimento al contesto sportivo italiano, evidenziandone rispettivamente i compiti, la formazione, i percorsi di carriera ed i meccanismi retributivi. Mettendo assieme quanto descritto nei precedenti paragrafi, e partendo da alcune riflessioni critiche sulla letteratura

esistente, la Sezione 4 presenta alcune note metodologiche riguardanti alcune questioni che a tutt'oggi risultano ancora inesplorate. Particolare enfasi viene posta sulla misurazione della performance e sulla relazione tra questa e la retribuzione percepita. Le conclusioni e le indicazioni di politica economica sono infine presentate nella Sezione 5.

1. La figura dell'arbitro nella letteratura

1.1 I contributi di psicologia comportamentale

La figura dell'arbitro di calcio acquista particolare interesse a partire dalla seconda metà degli anni 70 quando iniziano a diffondersi i primi contributi empirici basati sulla ricognizione del cosiddetto effetto di *home advantage*, o *home bias*, che caratterizza gli sport di squadra professionistici e non.

Con il termine *home advantage* (di qui in poi HA) si intende definire⁹ il grado con cui le vittorie in casa di una squadra eccedono il 50% del totale delle gare vinte in una stagione sportiva.

«[T]he home team in sport competitions win over 50% of the games played under a balanced home and away schedule.» (Courneya e Carron, 1992, p. 13).

Nonostante l'HA sia ormai divenuto un filone di ricerca popolare tra gli economisti dello sport, i primi lavori sul tema sono di natura psicologico-comportamentista e si fondano non solo sulla rilevazione del fenomeno, ma soprattutto sul tentativo di offrirne una spiegazione razionale.

In uno dei contributi seminali, Schwartz e Barsky, infatti, non solo documentano l'esistenza sistematica di HA all'interno dei campionati americani di baseball, football, hockey su ghiaccio e basket, ma ne tracciano anche tre caratteristiche di fondo.¹⁰ In particolare:

- (i) l'HA varia a seconda degli sport, essendo maggiormente pronunciato negli sport *in-door* rispetto a quelli giocati all'aperto;
- (ii) l'HA è in genere associato ad un maggior comportamento aggressivo della squadra di casa, ovvero si manifesta in una maggiore carica offensiva piuttosto che in una più pronunciata capacità difensiva;
- (iii) l'intensità dell'HA è direttamente proporzionale al differenziale di qualità delle squadre in campo: maggiore il divario tra squadra di casa e squadra ospite, maggiore l'effetto di HA riscontrato.

Riguardo le fonti dell'HA, Schwartz e Barsky ne individuano tre:

- (i) la maggior confidenza che la squadra di casa generalmente possiede nei confronti del terreno di gioco e dello stadio;
- (ii) il maggior grado di affaticamento che la squadra ospite può avere in

⁹ K.S. COURNEYA, A.V. CARRON, *The home advantage in sport competitions: a literature review*, in *J. of Sport & Exercise Psych.*, vol. 14, 1992, 13-27.

¹⁰ B. SCHWARTZ, S. BARSKY, *The home advantage*, in *Social Forces*, vol. 55, n. 3, 1977, 641-661.

- (iii) seguito al viaggio effettuato per raggiungere la località della gara; il supporto morale e psicologico offerto dal pubblico di casa verso i propri beniamini.

Mentre le prime due spiegazioni, per quanto plausibili, non sembrano trovare riscontro nei dati, il tifo del pubblico locale sembra giocare il ruolo più significativo nello spiegare il fenomeno dell'HA.

La figura dell'arbitro entra in gioco proprio quando psicologi prima ed economisti poi tentano di spiegare il perché l'intensità del tifo locale provochi effetti sistematici di vantaggio per la squadra di casa. A questo proposito, la letteratura sembra inizialmente dividersi attorno a due teorie.

La prima sostiene che il legame tra tifo locale e HA sia dovuto proprio alla pressione psicologica che i tifosi della squadra di casa esercitano sugli ufficiali di gara.

«Because referees are subject to the same social environmental forces that seem to alter player behaviour, it is logical to assume that referee behaviour is affected by the home court». (Varca, 1980, p. 252).

Su questa linea, Greer sviluppa un caso di studio quasi-sperimentale riguardante un set di partite di basket a livello di college americani, in cui l'effetto del pubblico su diversi indicatori di performance della squadra di casa e ospite (punti segnati, sostituzioni, falli e un indice composito di punti segnati al netto di falli e sostituzioni) è misurato subito dopo le fasi di protesta intensa, o *«spectator booing»*.¹¹ Quello che emerge dall'analisi empirica è che, mentre sotto il normale comportamento del pubblico la squadra di casa sembra essere superiore agli ospiti in tutte le variabili di performance, sotto i picchi di protesta intensa il divario tra le due squadre sembra ampliarsi ulteriormente. In particolare, i risultati mostrano un impatto significativo del *«booing»* sul numero di falli commessi, e quindi fischiati dagli arbitri, e non sulle altre variabili di performance di squadra. Poiché l'oggetto delle proteste del pubblico è nella maggior parte dei casi l'arbitro, Greer sembra propendere per il fatto che:

«violations, being judgement calls by officials, might thus reflect the effective social punishment of previously impartial referees». (Greer, 1983, p. 259).

Un'ulteriore prova a favore di questa tesi viene da uno studio di Lehman e Reifner,¹² i quali analizzano il legame tra lo status dei giocatori di basket nei campionati americani (star o non-star) e i numeri di falli fischiati contro tali giocatori sia in casa che fuori casa. I risultati empirici evidenziano che le star sono sistematicamente meno penalizzate quando giocano in casa piuttosto che fuori. Viceversa, nessun effetto significativo viene riscontrato per le non-star. Con ciò, i due autori concludono che:

¹¹ D.L. GREER, *Spectator booing and the home advantage: a study of social influence in the basketball arena*, in *Soc. Psych. Quart.*, vol. 46, n. 3, 1983, 252-261.

¹² D.R. LEHMAN, A. REIFNER, *Spectator influence on basketball officiating*, in *J. of Soc. Psych.*, vol. 127, 1987, 673-675.

«This pattern may reflect officials' reacting to pressure from the home crowd» (Lehman, Reifner, 1987, p. 674).

Tale conclusione è in linea con quanto sostenuto da Glamser.¹³

«The hostile atmosphere of an away game where such (social) support is lacking can clearly produce a dysfunctional aggressive response on the part of the visiting player and a less-than-objective view on the part of officials.» (Glamser, 1990, p. 48).

Contro queste iniziali evidenze, una seconda teoria, basata su contributi di medicina sportiva applicata al settore degli arbitri di calcio, sostiene che errori e distorsioni siano fatti inevitabili poiché determinati da limiti noti nelle funzioni percettive del cervello umano. A questo proposito, Sanabria *et al.*, in uno studio specifico sulle decisioni di fuorigioco prese dagli assistenti dell'arbitro nel calcio professionistico, mostrano ad esempio come il ritardo e la durata dei rapidi movimenti congiunti dei bulbi oculari (*saccadic eye movements*) inducano ad errori sistematici nella percezione della posizione degli atleti in campo.¹⁴

Un'ulteriore fonte di critica proviene anche da alcuni autori¹⁵ che sostengono come il sistema di carriera e remunerazione degli arbitri sia di per sé un incentivo a non adottare decisioni distorte: poiché, infatti, solo gli arbitri migliori – e più imparziali – vengono selezionati per le gare più importanti o per i passaggi di categoria, il farsi influenzare dal pubblico o dai giocatori in campo rappresenta un elemento di disutilità per l'arbitro. Se questo è vero, quindi, l'HA sarebbe da ricondursi più ad un mutamento nel comportamento dei giocatori in campo – ad esempio più aggressivo per la squadra di casa¹⁶ – che ad un comportamento accomodante dell'arbitro.

Tuttavia, a favore della prima tesi intervengono di recente altri contributi i quali sembrano dimostrare su più fronti come l'effetto del pubblico sulla performance della squadra di casa passi inevitabilmente attraverso il comportamento distorto dell'arbitro. Particolare enfasi viene posta sull'effetto che il rumore della folla di casa può esercitare nel distorcere le decisioni arbitrali a favore della squadra ospitante.

A questo proposito, un contributo specificamente rivolto al settore degli arbitri di calcio professionistico è quello di Nevill, Balmer, Williams.¹⁷ Al fine di

¹³ F.D. GLAMSER, *Contest location, player misconduct, and race: a case from English soccer*, in *J. of Sport Behaviour*, vol. 13, 1990, 41-49.

¹⁴ J. SANABRIA, C. CENJOR, F. MARQUEZ, R. GUTIERREZ, D. MARTINEZ, J.L. PRADOS-GARCIA, *Oculomotor movements and football's law II*, in *The Lancet*, vol. 351, 1998, 268.

¹⁵ Si vedano D.L. GREER, *Spectator booing and the home advantage: a study of social influence in the basketball arena*, cit. e K.S. COURNEYA, A.V. CARRON, *The home advantage in sport competitions: a literature review*, cit..

¹⁶ Si veda a questo proposito N. NEAVE, S. WOLFSON, *Testosterone, territoriality and the home advantage*, in *Psychology and Behaviour*, vol. 78, 2003, 269-275, i quali sostengono che i giocatori abbiano livelli di testosterone più elevati nelle gare giocate in casa e tendano, dunque, a manifestare un maggior livello di aggressività, probabilmente dovuto al desiderio inconscio di difendere il proprio territorio.

¹⁷ A.M. NEVILL, N.J. BALMER, A. MARK WILLIAMS, *The influence of crowd noise and experience*

capire se il rumore del pubblico possa effettivamente influenzare le decisioni dell'arbitro, i tre autori sottopongono 40 arbitri inglesi ad un esperimento casuale basato sulla visione di un videotape contenente 47 contrasti di gioco avvenuti nella gara di Premier League tra *Liverpool Football Club* e *Leicester City Football Club* durante la stagione sportiva 1998/99. Tali arbitri vengono poi casualmente distribuiti in due gruppi, uno sottoposto alla visione del filmato in presenza del rumore del pubblico, l'altro in assenza di volume e quindi in totale silenzio.

I risultati dell'esperimento portano inequivocabilmente a sostenere che, in assenza di rumori, gli arbitri tendono significativamente a ridurre il numero di sanzioni contro la squadra di casa, piuttosto che ad aumentare il numero di falli a sfavore degli ospiti. Inoltre, il livello di esperienza dell'arbitro, che in teoria dovrebbe ridurre la distorsione nelle decisioni, sembra sì incidere sul numero di falli fischiati contro la squadra di casa – anche se fino ad un certo numero di anni di esperienza – ma sembra anche aumentare il numero di decisioni incerte.

1.2 *I contributi di economia dello sport*

Come noto, gli arbitri sono designati al fine di far rispettare le regole del gioco del calcio nella maniera più imparziale possibile. Tuttavia, nonostante il Regolamento codifichi con cura i più svariati aspetti inerenti la gara, all'arbitro è spesso concesso un certo grado di discrezionalità nel prendere alcune decisioni: si pensi, ad esempio, alla concessione di un calcio di rigore o di punizione, all'assegnazione dei minuti di recupero, alla distribuzione delle sanzioni disciplinari e così via. Di conseguenza, è innegabile che le decisioni dell'arbitro abbiano un impatto sul risultato finale di una partita.

La teoria economica generalmente tratta la figura dell'arbitro all'interno dei modelli principale-agente, con lo scopo di studiare come i comportamenti di tale soggetto dipendano dal sistema di incentivi a cui è sottoposto. L'arbitro è dunque considerato come l'agente chiamato dal principale (in questo caso la Federazione) a dirigere gare in maniera imparziale e sotto l'incentivo di essere successivamente designato a dirigere altre gare nel caso in cui il comportamento tenuto in campo sia stato effettivamente in linea con gli obiettivi del principale stesso.

La relativa scarsità di studi economici su questo tema è principalmente dovuta alla difficoltà di misurare le deviazioni da tale comportamento ottimo nonché le relative fonti, quali, ad esempio, quelle ascrivibili ad effetti di pressione sociale esterni al campo di gioco.

A questo proposito, Garicano, Palacios Huerta e Prendergast sono i primi a fornire una serie di evidenze empiriche sul grado di favoritismo esercitato dagli arbitri di calcio in seguito alla pressione subita dal pubblico di casa.¹⁸ In particolare,

upon refereeing decisions in football, in *Psyc. of Sport and Exercise*, vol. 3, 2002, 261-272.

¹⁸ L. GARICANO, I. PALACIOS-HUERTA, C. PRENDERGAST, *Favoritism under social pressure*, NBER Working Paper n. 8376, 2001. L. GARICANO, I. PALACIOS-HUERTA, C. PRENDERGAST, *Favoritism*

essi analizzano le decisioni riguardanti i minuti di recupero concessi alla fine di ogni tempo regolamentare nel massimo campionato spagnolo (*Primera Division*) nelle stagioni sportive 1994/95 e 1998/99. La scelta di analizzare due stagioni sportive consente, infatti, di controllare per il diverso sistema di incentivi che ha caratterizzato i campionati spagnoli a partire dalla stagione 1995/96, con l'assegnazione di tre punti a vittoria anziché due.

I risultati delle stime mostrano come, sebbene il numero di gare 'alterate' sia relativamente modesto, gli arbitri di calcio spagnoli tendano sistematicamente a favorire la squadra di casa riducendo di circa il 30% i minuti di recupero alla fine del secondo tempo nelle gare in cui questa è in vantaggio di una rete ed allungandoli di circa il 35% nel caso opposto in cui questa sia in svantaggio di una rete. Tale distorsione non sembra emergere, invece, in gare in cui il vantaggio o lo svantaggio sia di due o più reti. Inoltre, tale comportamento distorto sembra enfatizzarsi quando il sistema degli incentivi cambia dai 2 ai 3 punti a vittoria. Infine, dimensione e composizione del pubblico sembrano svolgere un ruolo decisivo nel determinare il grado di HA: in particolare, l'HA sembra diminuire significativamente quando aumenta la percentuale di tifosi ospiti presenti allo stadio.

Risultati analoghi vengono raggiunti anche da Lucey e Power per quanto riguarda gli arbitri italiani operanti in *Serie A* e per quelli statunitensi della *Major League Soccer (MLS)* e da Sutter e Kocher per quanto riguarda gli arbitri della *Bundesliga*.¹⁹ Tuttavia, entrambi questi lavori trovano che gli arbitri di calcio sono più propensi ad allungare i minuti di recupero finali quando la squadra di casa è in svantaggio di una rete (+14% per la Serie A, +20% per la MLS, +43% per la Bundesliga) piuttosto che a diminuirli nel caso opposto di vantaggio della squadra di casa.

Rickman e Witt,²⁰ invece, trovano che la distorsione nel numero di minuti di recupero concessi dagli arbitri della Premier League inglese svanisce in seguito alla riforma dei contratti d'impiego degli arbitri stessi (avvenuta a partire dalla stagione sportiva 2000/01). Il passaggio da un sistema di remunerazione a partita ad uno basato su un salario annuale, infatti, sembra rappresentare un incentivo sufficiente a rimuovere tale forma di HA.

Per quanto riguarda la Bundesliga dal 1992/93 al 2003/04, Dohmen estende l'analisi in due direzioni.²¹ Per quanto riguarda le variabili di HA, egli considera non solo i minuti di recupero concessi, ma anche le decisioni 'dubbe' prese durante la partita, con particolare riferimento al numero di reti concesse ed al numero di calci di rigore assegnati. Per quanto riguarda l'effetto del pubblico, oltre a variabili

under social pressure, in *Rev. Econ. and Stat.*, vol. 87, n. 2, 2005, 208-216.

¹⁹ B.M. LUCEY, D. POWER, *Do soccer referees display home team favouritism?*, SSRN Working Paper n. 552223, 2005. M. SUTTER, M.G. KOCHER, *Favouritism of agents – The case of referees' home bias*, in *J. Econ. Psych.*, vol. 25, n. 4, 2004, 461-469.

²⁰ N. RICKMAN, R. WITT, *Favouritism and financial incentives: a natural experiment*, in *Economica*, vol. 75, n. 298, 2005, 296-309.

²¹ T.J. DOHMEN, *Social pressures influences decisions of individuals: evidence from the behaviour of football referees*, IZA Working Paper n. 1595, 2005.

di dimensione e composizione, viene inclusa anche una *dummy* che coglie la presenza o meno della pista di atletica attorno al campo di gioco, con l'idea di cogliere l'effetto della vicinanza dei tifosi. I risultati sembrano evidenziare come non solo le squadre di casa tendano sistematicamente a beneficiare di un maggior numero di decisioni dubbie a favore (goal e calci di rigore), ma anche come tale effetto si enfatizzi quando lo stadio non prevede la pista di atletica al proprio interno. In altre parole, l'HA risulta tanto più evidente quanto più il pubblico è vicino al campo di gioco, ovvero tanto maggiore è la *social pressure* esercitata sugli atleti in campo, ufficiali di gara in testa.

Ulteriori interessanti estensioni sono presenti in quattro recenti lavori. Dawson *et al.*, ad esempio, verificano l'esistenza di *referee bias* all'interno della Premier League inglese lungo l'arco di tempo 1996-2003 utilizzando come variabile dipendente il numero di provvedimenti disciplinari (ammonizioni ed espulsioni) comminati dagli arbitri sia contro la squadra ospitante che contro quella ospite.²² Le stime sulla probabilità di incorrere in sanzioni disciplinari portano ad evidenziare come, anche controllando per l'importanza della gara, la qualità delle squadre e i cambiamenti occorsi nel tempo nelle regole del gioco, gli arbitri tendano a punire meno severamente le squadre di casa rispetto agli ospiti, nonostante l'inclusione di effetti individuali riferiti ad ogni singolo arbitro inglese denoti un certo grado di variabilità nell'attività sanzionatoria.

Petterson-Lidbom e Priks, invece, inferiscono l'effetto distorsivo del tifo andando a vedere se e come il comportamento degli arbitri vari tra le gare con presenza di pubblico e le gare disputate in assenza di pubblico.²³ In seguito agli incidenti occorsi nel febbraio 2007 a Catania, ed il conseguente inasprimento delle norme contenute nel decreto Pisanu del 2005, il Ministero degli Interni italiano ha infatti vietato l'ingresso del pubblico in quegli stadi non ancora rispondenti agli standard di sicurezza richiesti dalla nuova normativa. Sfruttando questa variazione esogena nel numero di spettatori e confrontando il comportamento dello stesso arbitro in gare con e senza pubblico, i due autori riscontrano una tendenza significativa dei direttori di gara a punire (con falli, ammonizioni ed espulsioni) più severamente i giocatori delle squadre ospiti e meno severamente quelli della squadra di casa, quando allo stadio è riscontrata la presenza del pubblico. Al contrario, nessun *bias* sembra caratterizzare le gare disputate in assenza di pubblico, e questo sia in serie A che in serie B.

Sempre basandosi sui provvedimenti disciplinari adottati, Buraimo, Forrest e Simmons conducono una dettagliata analisi econometrica avente come oggetto non tanto la singola gara quanto invece il singolo minuto di una gara nel corso di due distinti campionati, quello tedesco e quello inglese, all'interno di un lasso

²² P. DAWSON, S. DOBSON, J. GODDARD, J. WILSON, *Are football referees really biased and inconsistent?: evidence on the incidence of disciplinary sanction in the English Premier League*, in *J. Royal Stat. Soc., Series A*, vol. 170, n. 1, 2007, 231-250.

²³ P. PETTERSON-LIDBOM, M. PRIKS, *Behaviour under social pressure: empty Italian stadiums and referee bias*, CESIFO Working Paper n. 1960, 2007.

temporale di sei stagioni sportive (dal 2000/01 al 2005/06).²⁴ Diversamente dai precedenti contributi focalizzati sul numero di sanzioni comminate dai direttori di gara, essi stimano la *probabilità* di assegnare una ammonizione o una espulsione in un determinato minuto di gioco mediante un modello probit bivariato in cui vengono inserite variabili di: (i) *social pressure*, misurata dal numero di spettatori presenti allo stadio e dalla presenza della pista di atletica; (ii) *intensità* della gara, misurata dal fatto che il match in questione si tratti di un derby o di una gara tra squadre particolarmente rivali; (iii) *qualità* delle squadre in campo, misurata dalla differenza nel numero di reti al momento della sanzione e dalla differenza nelle quotazioni dei bookmaker; (iv) *tempo*, catturato dal minuto della sanzione e dal fatto che la sanzione sia assegnata allo scadere di ognuno dei due tempi di gioco. A queste gli autori aggiungono una serie di effetti fissi individuali coincidenti con i nominativi dei singoli arbitri e una serie di variabili riguardanti il numero di sanzioni già ricevute dai calciatori nel corso della gara.

Ancora una volta i risultati sembrano rafforzare l'idea che le squadre di casa, siano esse favorite o sfavorite nella vittoria della gara, sono avvantaggiate dalle decisioni disciplinari degli arbitri, e questo particolarmente in stadi dove maggiore è la vicinanza del pubblico con il terreno di gioco. In particolare, e con maggiore riferimento alla Bundesliga, l'evidenza suggerisce che le squadre di casa operanti in stadi privi della pista di atletica tendono a subire il 10% in meno di ammonizioni e il 30% circa in meno di espulsioni rispetto alle squadre di casa che operano in stadi dotati di pista.

Infine, l'incidenza degli arbitri di calcio sull'HA è analizzato anche con riferimento alle grandi competizioni internazionali, come i Mondiali. Torgler,²⁵ infatti, dimostra empiricamente come la probabilità di vincere una gara delle fasi finali dei campionati mondiali dipenda, oltre che da fattori inerenti la performance delle squadre durante la gara stessa (in particolare numero di tiri in porta ed espulsioni subite), anche dal supporto del pubblico (soprattutto per i paesi organizzatori della competizione) e dalla nazionalità dell'arbitro. In particolare, a favorire la vittoria di una squadra sembra incidere il fatto che l'arbitro appartenga alla medesima macro-regione o al medesimo continente, cioè ne sia «culturalmente affine». Tutto questo porta l'autore ad asserire:

«[...] that referees should be professionalised and their market opened, in order to make sure that the referee's nationality is not a criterion any more, neither in club nor in International games. This would ensure more competition between the referees. As a consequence, referees' identification with a specific football region could probably be reduced». (Torgler, 2004, p. 297).

Il lavoro di Torgler, tuttavia, è utile anche perché presenta un primo tentativo di identificare le determinanti della performance degli arbitri di calcio internazionali.

²⁴ B. BURAIMO, D. FORREST, R. SIMMONS, *The twelfth man? Refereeing bias in English and German soccer*, IASE Working Paper n. 07, 2007.

²⁵ B. TORGLER, *The economics of the FIFA Football Worldcup*, in *Kyklos*, vol. 57, n. 2, 2004, 287-300.

di dimensione e composizione, viene inclusa anche una *dummy* che coglie la presenza. La performance è definita in termini del numero di gare arbitrate durante i Mondiali di Francia del 2002, mentre le variabili esplicative sono raggruppate in tre categorie: variabili di esperienza (numero di anni di attività arbitrale e partecipazione a precedenti edizioni della Coppa del Mondo), demografiche (età) e geografiche (regione di provenienza). I risultati delle stime mostrano come le variabili più significative siano quelle di esperienza e di provenienza dalle regioni del Nord-Centro e Sud America.

Tali stime, soffrono comunque di due limiti: il primo riguarda la misurazione della variabile di performance, dato che quella proposta può essere soggetta a forti distorsioni, mentre il secondo riguarda il limitato numero di osservazioni (36) e di variabili esplicative rilevate.

La Tabella 1 offre un quadro sintetico dei risultati fin qui descritti. Riassumendo, i diversi contributi di *sports economics* esaminati sembrano mettere in evidenza i seguenti trend:

- (i) l'HA è un fenomeno riscontrato sistematicamente nei principali campionati di calcio europei, sia a livello di club che di nazionali;
- (ii) tale HA non si manifesta tanto sotto forma di una migliore performance della squadra di casa, quanto attraverso un comportamento inconsciamente distorto degli ufficiali di gara;
- (iii) tale distorsione si concretizza in diversi modi: un maggior tempo di recupero concesso alla squadra di casa quando questa è in svantaggio di una rete; un minor recupero concesso agli ospiti quando la squadra di casa è in vantaggio di una rete; un maggior numero di falli fischiati a favore della squadra di casa; un minor numero di falli fischiati a sfavore della squadra di casa; un minor numero di sanzioni disciplinari comminate ai giocatori di casa rispetto agli avversari;
- (iv) il *referee bias* sembra essere fortemente correlato con il numero di spettatori locali presenti allo stadio, nonché alla loro vicinanza al terreno di gioco.

2. *Il mercato del lavoro dell'arbitro di calcio: il caso italiano*

2.1 *Compiti dell'arbitro e degli assistenti*

Prima di entrare nel merito degli aspetti più critici o ancora non del tutto chiariti dalla letteratura, è bene soffermarsi su come opera effettivamente la figura dell'arbitro di calcio, in particolare quali sono i suoi compiti, quali sono i relativi percorsi di carriera, come ne viene rilevata e valutata la prestazione e quali ne sono i meccanismi retributivi. Nel fare questo, si farà esplicito riferimento al contesto sportivo italiano.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Regolamento del Giuoco del Calcio, il cui testo è curato dall'Associazione Italiana Arbitri (di qui in poi AIA) sotto

l'autorizzazione dell'International Football Association Board (di qui in poi IFAB), definisce chiaramente quali sono i poteri e i doveri dell'arbitro di calcio.

L'arbitro deve: (1) far osservare le Regole del Gioco; (2) assicurare il controllo della gara in collaborazione con gli assistenti e, all'occorrenza, con il quarto ufficiale di gara; (3) assicurarsi che l'equipaggiamento dei calciatori rispetti i requisiti imposte dalle Regole del Gioco; (4) fungere da cronometrista e prendere nota dei fatti di gara; (5) interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente, a sua discrezione, al verificarsi di ogni infrazione alle regole; (6) interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano; (7) interrompere la gara se, a suo avviso, un calciatore è infortunato seriamente e

TABELLA 1 – PRINCIPALI CONTRIBUTI SU HOME ADVANTAGE E REFEREE BIAS

| Autore/i | Campionato | Unità di analisi | Misura di HA | Risultati |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| Garicano <i>et al.</i> (2001, 2005) | Liga 1994/95 + 1998/99 | 306 gare | Minuti di recupero | +35% con SD-1; -30% con SD+1 |
| Sutter-Kocher (2004) | Bundesliga 2000/01 | 750 gare | Minuti di recupero e calci di rigore legittimi | +14% con SD+1; +43% con SD-1 + rigori legittimi negati a VT rispetto a HT |
| Torgler (2004) | Mondiali 2002 | 126 gare | Probabilità vittoria | Più probabile vincere (50%) se l'arbitro è della stessa macro-regione |
| Lucey-Power (2005) | Serie A 02/03 MLS 2003 | 283 gare 159 gare | Minuti di recupero | +8% se SD+1; +14% (Serie A) e +20% (MLS) se DS-1 |
| Dohmen (2005) | Bundesliga 1992/93-2003/04 | 3519 gare | Minuti di recupero e decisioni dubbie su reti e calci di rigore | Più decisioni dubbie a favore di HT e più recupero (da 17 a 43 sec.) con SD-1 in assenza di pista di atletica |
| Rickman-Witt (2005) | Premier League + First Division 1999/2000 e 2002/03 | 760 gare (PL) 1104 gare (FD) | Minuti di recupero | -30 sec. Se SD+1. Effetto sparisce con arbitri professionisti (dopo riforma 2001/02) e permane in FD |
| Dawson <i>et al.</i> (2007) | Premier League 1996-2003 | 2660 gare | Sanzioni disciplinari: ammonizioni ed espulsioni | VT soggetta a più sanzioni disciplinari che HT. Variabilità tra arbitri. |
| Petterson-Priks (2007) | Serie A e B 2006/07 | 842 gare | Falli e sanzioni disciplinari | -23% falli fischiati, -26% ammonizioni, -70% espulsioni a HT in presenza di pubblico |
| Buraimo <i>et al.</i> (2007) | Premier League e Bundesliga 2000/01-2005/06 | Singoli minuti di gioco | Sanzioni disciplinari: ammonizioni ed espulsioni | HT, sia favorita che sfavorita, ottiene 10% meno ammonizioni e 30% meno espulsioni se il pubblico è vicino al campo |

Note: SD-1 = squadra di casa in svantaggio di 1 rete; SD+1 = squadra di casa in vantaggio di una rete. HT = squadra di casa; VT = squadra ospite.

farlo trasportare al di fuori del terreno di gioco; (8) lasciare proseguire il gioco fino a quando il pallone cessa di esserlo se, a suo avviso, un calciatore è solo lievemente infortunato; (9) fare in modo che ogni calciatore che presenti una ferita sanguinante esca dal terreno di gioco; (10) lasciare proseguire il gioco quando la squadra contro la quale un'infrazione è stata commessa beneficerà di un vantaggio e punire l'infrazione iniziale se il vantaggio accordato non si è immediatamente concretizzato; (11) punire l'infrazione più grave quando un calciatore commette simultaneamente più infrazioni; (12) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori che hanno commesso un'infrazione passibile di ammonizione o espulsione; (13) adottare provvedimenti nei confronti dei dirigenti di squadra che non tengono un comportamento responsabile e, a sua discrezione, allontanarli dal recinto di gioco; (14) intervenire su segnalazione degli assistenti per quanto concerne incidenti non direttamente controllati; (15) fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri sul terreno di gioco; (16) dare il segnale di ripresa della gara dopo un'interruzione del gioco; (17) inviare alle autorità competenti un rapporto con le informazioni relative a tutti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei calciatori e/o dirigenti, e a tutti gli altri incidenti accaduti prima, durante e dopo la gara.²⁶

Le gare ufficiali, o comunque quelle autorizzate dalle Leghe, dai Comitati e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente Organo Tecnico (di qui in poi OT) dell'AIA. Solo a questa Associazione, parte integrante della FIGC, è demandata l'autorità di reclutare, formare, inquadrare ed impiegare gli arbitri di calcio.

Le gare ufficiali, o comunque quelle autorizzate dalle Leghe, dai Comitati e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente Organo Tecnico (di qui in poi OT) dell'AIA. Solo a questa Associazione, parte integrante della FIGC, è demandata l'autorità di reclutare, formare, inquadrare ed impiegare gli arbitri di calcio.

Oltre all'arbitro, il Regolamento prevede, a partire dalle competizioni organizzate dalle Leghe Nazionali Dilettanti e dalle Leghe Professionisti,²⁷ la figura dell'assistente, i cui compiti, comunque soggetti alla decisione dell'arbitro, sono di segnalare: (1) quando il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco; (2) a quale squadra spetta la rimessa dalla linea laterale, il calcio d'angolo o il calcio di rinvio; (3) quando un calciatore può essere punito perché si trova in posizione di

²⁶ I poteri e doveri dell'arbitro elencati fanno riferimento al Regolamento del Giuoco del Calcio tradizionale, facente riferimento a tutte le categorie ed ai campionati a partire dagli Esordienti fino alle competizioni internazionali. Per il calcio a 5, o *futsal*, invece, il quadro è leggermente diverso: in questo caso, anziché un arbitro, due assistenti ed eventualmente un quarto ufficiale di gara, è prevista, a partire dai campionati regionali di C1, un primo ed un secondo arbitro, coadiuvati, nei campionati di serie B, A2, A1 e internazionali, da un cronometrista. Per i campionati nazionali ed internazionali è, inoltre, prevista la figura del terzo arbitro.

²⁷ Allo stato attuale, la figura dell'assistente è prevista sistematicamente a partire dai campionati regionali di Eccellenza. A livello di campionati nazionali, invece, la figura dell'assistente dell'arbitro è prevista anche a partire dalle categorie giovanili.

fuorigioco; (4) quando viene richiesta una sostituzione; (5) quando una scorrettezza o altri incidenti sono accaduti al di fuori del campo visivo dell'arbitro; (6) quando delle infrazioni vengono commesse con gli assistenti più vicini all'azione rispetto all'arbitro stesso, inclusa, eccezionalmente, la zona dell'area di rigore; (7) quando, nell'esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove in avanti prima che il pallone sia stato calciato e se il pallone ha superato interamente la linea di porta. Oltre a questi compiti, gli assistenti coadiuvano l'arbitro nel controllo della gara in conformità con le Regole del Gioco.

Nelle gare organizzate dalle Leghe Professionisti (campionati di Serie A e B, Coppa Italia e Prima Divisione quando previsto), infine, si aggiunge la figura del quarto ufficiale, avente compiti di controllo sulle panchine, di gestione della pratica delle sostituzioni e di controllo e riferimento di fatti gravi non rilevati dalla terna arbitrale o di cori e striscioni offensivi osservati nelle curve o nelle tribune degli stadi.

2.2. Formazione e carriera

Come detto, reclutamento, formazione e impiego degli arbitri è a cura dell'AIA, associazione interna della FIGC, organizzata con autonomia operativa e amministrativa, ma non finanziaria. L'AIA, oltre agli Organi direttivi centrali avente sede a Roma presso la FIGC, è articolata in Comitati Regionali ed in Sezioni generalmente ubicate presso i capoluoghi di provincia. È proprio presso le Sezioni che avviene il reclutamento degli arbitri, su base gratuita e volontaria, la formazione, l'organizzazione delle sedute di allenamento e delle periodiche lezioni tecniche regolamentari, nonché il primo impiego dei neo-direttori di gara nei campionati organizzati dai Comitati provinciali.

Una volta sostenuto un corso teorico ed una prova di ammissione, la carriera dell'arbitro di calcio in Italia comincia dai campionati del settore giovanile della provincia in cui è localizzata la Sezione. La valutazione della performance sportiva dell'arbitro è assegnata a due figure: quella dell'Osservatore dell'Arbitro e quella dell'OT di appartenenza.²⁸ È sulla base della media semestrale o annuale delle valutazioni di tali organi, unitamente al possesso di requisiti di età, che l'arbitro viene proposto per l'accesso alla direzione di gare di categoria superiore. In particolare, in Italia i movimenti di carriera che un arbitro, o un assistente, può effettuare sono quelli illustrati nella Tabella 2.

²⁸ Tale figura coincide con il Presidente di Sezione se l'arbitro è impiegato a dirigere gare a livello provinciale, con il Presidente del Comitato Regionale, se l'arbitro opera nei campionati regionali e con il Presidente Nazionale, rappresentato in ogni categoria da specifiche Commissioni, se l'arbitro dirige gare nei campionati nazionali.

TABELLA 2 – I PASSAGGI DI CARRIERA DELL'ARBITRO DI CALCIO IN ITALIA

| Ambito | Organo Tecnico | Categorie Designate |
|----------------|--|---|
| Provinciale | Sezione | Giovanissimi; Allievi; Juniores Terza Categoria; Seconda Categoria Serie D (Calcio a 5) |
| Regionale | Commissione Arbitri Regionale | Prima Categoria; Promozione; Eccellenza; Serie C2 e C1 (Calcio a 5) |
| Interregionale | Commissione Arbitri Interregionale | Juniores; Promozione; Eccellenza; Serie A femminile |
| Nazionale | Commissione Arbitri Nazionale Serie D (CAN D) | Giovanissimi; Allievi Serie D |
| | Commissione Arbitri Nazionale Lega Professionisti (CAN PRO) | Seconda Divisione (ex C2) Prima Divisione (ex C1), Primavera |
| | Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B (CAN A-B) | Serie B Serie A |
| | UEFA-FIFA | Competizioni internazionali |

I passaggi di categoria possono avvenire sia all'interno dei singoli OT che tra OT appartenenti ad ambiti territoriali differenti. Spesso, i passaggi all'interno dei vari OT avvengono durante le stagioni sportive e mediante la semplice approvazione, da parte dell'OT competente, che si traduce operativamente nella designazione per dirigere una gara della categoria immediatamente superiore.

Le vere progressioni di carriera, dunque, sono quelle che si susseguono, rispettivamente, dall'OT Sezionale a quello Regionale, dall'OT Regionale all'OT Interregionale e da questo all'OT Nazionale. Tuttavia, visto quanto detto nell'introduzione, il vero «salto di categoria» per un arbitro di calcio rimane quello dalla Prima/Seconda Divisione (ex Serie C1 e C2) alle Serie A e B, ovvero dai settori dilettantistici o professionistici di basso livello del calcio ai settori professionistici per eccellenza.

2.3. La valutazione della performance dell'arbitro di calcio

Come appena descritto, la carriera di un arbitro di calcio è scandita dal numero di passaggi di OT compiuti nel corso degli anni. Questa scansione, a sua volta, è strettamente dipendente dal numero e dal livello di partite arbitrate, il quale, da ultimo, è funzione della performance dell'arbitro nelle singole gare. In altre parole, la valutazione media delle performance nelle singole gare arbitrate nel corso dell'annata sportiva influisce sul numero e sul grado di difficoltà delle designazioni ottenute. Il giudizio medio complessivo, tenuto conto del numero e della difficoltà delle gare arbitrate, determina, a fine anno, la graduatoria degli arbitri papabili per il passaggio all'OT superiore.

L'elemento determinante nella costruzione della carriera dell'arbitro, dunque, è il giudizio espresso dall'Osservatore al termine di ogni gara. È infatti

l'Osservatore, assieme all'OT di competenza, che ha il compito di valutare la performance di arbitro e assistenti, sintetizzando il proprio giudizio in una apposita relazione di valutazione.

Diversi aspetti concorrono a determinare la performance dell'arbitro di calcio. Dalla relazione di valutazione dell'Osservatore dell'arbitro, in particolare, sono individuabili cinque classi di caratteristiche:

- (1) personalità;
- (2) condizioni fisiche, spostamento e posizionamento in campo;
- (3) applicazione ed interpretazione delle regole del gioco, controllo della gara, approccio tattico e gestione della partita;
- (4) controllo disciplinare, gestione dei calciatori e dei dirigenti (panchina);
- (5) collaborazione con gli assistenti ed il quarto ufficiale.

Dall'elenco di cui sopra, emerge chiaramente come la prestazione dell'arbitro sia il frutto della combinazione di una serie di capacità e competenze di natura diversa: abilità naturali, tratti caratteriali, grado di allenamento e di sviluppo fisico-motorio, skill di natura cognitiva, capacità di supervisione e controllo, capacità di coordinamento e di lavorare in squadra.

Oltre a valutare le caratteristiche sopra citate, l'Osservatore è chiamato ad esprimere un giudizio sintetico sulla prestazione dell'arbitro, fornendone così una misura diretta della performance. Tale giudizio corrisponde all'assegnazione di un voto finale che tiene conto non solo di tutte le capacità dell'arbitro, ma anche del grado di difficoltà della partita e dell'esistenza o meno di episodi controversi verificatisi durante la stessa. Questo voto, compreso generalmente tra un minimo di 6 ed un massimo di 9 punti – parametri comunque variabili a seconda delle categorie e delle indicazioni annuali fornite dall'AIA – può poi essere sottoposto ad una revisione da parte dell'OT di appartenenza, e dunque può non coincidere con la versione definitiva.

Direttamente legato al voto, infine, un altro parametro di performance riguarda il grado di «futuribilità» dell'arbitro, ossia la propensione a dirigere gare di maggiore difficoltà all'interno della stessa categoria o a dirigere gare in categorie superiori. Se il voto può rappresentare una misura sintetica di performance di breve periodo, il giudizio di futuribilità esprime un giudizio di performance orientato al lungo periodo.

La Tabella 3 aiuta a sintetizzare quanto appena detto

2.4. Retribuzione

In Italia la figura dell'arbitro di calcio è inquadrata all'interno degli sport non professionistici, ovvero dilettantistici. Questo fa sì che non si possa parlare di vera e propria retribuzione, ma, piuttosto, di rimborso spese.

La struttura del rimborso spese è abbastanza uniforme per tutte le categorie e i campionati. In particolare, essa si compone di due parti: un gettone di presenza e un'indennità di trasferta.

TABELLA 3 – ASPETTI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ARBITRO

| Fattori esogeni | Skill/Capacità | Variabile rilevata dall'Osservatore | Performance di breve periodo | Performance di lungo periodo |
|--------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| Difficoltà della partita | Naturali Comportamentali | Personalità | | |
| | Fisico-motorie | Condizioni fisiche, spostamento, posizionamento | | |
| | Cognitive Esperienza | Conoscenza del regolamento, capacità tattiche, gestione della partita | Voto | Futuribilità |
| | Supervisione e controllo | Controllo disciplinare di calciatori e dirigenti | | |
| | Coordinamento e <i>team working</i> | Collaborazione con assistenti e quarto ufficiale | | |

L'importo del gettone aumenta al progredire della carriera arbitrale, pur tuttavia rimanendo di modesta entità fino alla Prima Divisione.²⁹ Con l'immissione nei ranghi della Commissione Arbitri Nazionale (CAN), il gettone per gara aumenta notevolmente, fino a raggiungere i massimi livelli per le partite dei campionati internazionali.

L'indennità di trasferta, invece, rimane confinata ad un semplice rimborso delle spese di viaggio per i campionati provinciali e regionali; dalle categorie nazionali, invece, al rimborso delle spese di viaggio si somma generalmente anche quello per le spese di vitto e alloggio.

Infine, per arbitri ed assistenti operanti nelle massime serie e nelle competizioni internazionali è da alcuni anni prevista una somma derivante dalla cessione dei diritti di immagine alle emittenti radio-televisive.

Per dare un'idea del livello medio di tali retribuzioni, è interessante operare un confronto con altri sistemi di reclutamento e retribuzione degli arbitri, in particolare quelli di matrice anglosassone (Stati Uniti e Inghilterra), tradizionalmente più *market-oriented*.

²⁹ Ad oggi, un arbitro operante nei campionati della Lega Professionisti (ex Serie C), e di Serie B come quarto ufficiale, guadagna un gettone di Euro 94 a partita (Euro 47 in Coppa Italia di Prima e Seconda Divisione), mentre ad un arbitro appartenente alla Can A-B spetta un gettone di circa Euro 3.500 per le gare di Serie A e di Euro 1.800 per quelle di Serie B. Oltre a questo, gli arbitri e gli assistenti di Serie A, B e PRO ottengono anche un rimborso spese forfetario per le sessioni di allenamento infrasettimanale.

Nel Regno Unito, infatti, un arbitro di calcio, dopo aver superato il corso teorico iniziale, viene impiegato in gare di livello amatoriale per un compenso di circa 20-30 sterline a partita. Il gradino successivo, tuttavia, prevede che l'attività arbitrale sia di natura semi-professionistica ed ogni gara sia retribuita con circa 80 sterline più le spese sostenute per la trasferta. Dal 2001, infine, una volta raggiunti i massimi livelli, l'arbitro è inquadrato come un vero e proprio professionista, impiegato in attività a tempo pieno e vincolato da un vero e proprio contratto che disciplina anche l'ammontare annuo del salario.³⁰

Negli Stati Uniti, invece, la carriera dell'arbitro di *soccer* parte con la direzione di gare disputate nella scuola più vicina e prosegue con la direzione di gare a livello di college universitari. Superata questa fase, un arbitro può essere selezionato per dirigere gare nella massima serie, la National Football League (NFL), stipulando un vero e proprio contratto in cui, pur non essendo obbligato ad un impegno a tempo pieno, egli è chiamato a dirigere una media di 16 gare all'anno per un salario compreso tra i 25.000 e i 70.000 dollari.

Tuttavia, pur incassando una media annuale di circa 27.000 dollari, gli arbitri americani risultano essere i meno pagati se confrontati con i colleghi arbitri professionisti di altri sport di squadra: il guadagno annuale di un arbitro impiegato nella National Basketball Association (NBA) è, infatti, di circa 128.000 dollari, mentre quello di un arbitro impiegato nella *National Hockey League* (NHL) e nella Baseball Major League risulta di circa 140.000 dollari.

3. *Questioni aperte*

Quanto detto nei precedenti paragrafi apre il campo alla discussione di tre questioni di grande interesse non ancora adeguatamente esplorate in ambito economico e che potrebbero dar vita ad altrettanto interessanti percorsi futuri di ricerca.

3.1 *La misurazione della performance*

La prima questione riguarda la misurazione della performance dell'arbitro di calcio. Nonostante alcuni studi empirici si siano interessati a questo tema, nessuno di essi è stato in grado di impiegare degli indicatori diretti ed esaustivi di performance.

La letteratura economica, infatti, fatica a produrre analisi ed evidenze empiriche data la difficoltà a reperire informazioni attendibili sulle caratteristiche degli arbitri e su tutti gli elementi che contribuiscono a valutarne il rendimento. Come visto nella Sezione 2, i lavori che, a diverso titolo, studiano il comportamento in campo degli arbitri di calcio, infatti, fanno generalmente uso di statistiche riguardanti le decisioni tecniche assunte durante le partite: numero di falli fischiati, numero di calci di rigore assegnati o non assegnati, sanzioni disciplinari comminate, minuti di recupero concessi.

³⁰ N. RICKMAN, R. WITT, *Favouritism and financial incentives: a natural experiment*, cit..

Con dati di natura longitudinale, e mantenendo come unità di osservazione la singola gara o il singolo minuto di una gara, nessun lavoro è in grado di spingersi al di là dell' includere il nominativo dell'arbitro (facilmente reperibile per i massimi campionati nazionali ed internazionali) come effetto fisso di controllo per correggere eventuali distorsioni nelle stime.

Avere a disposizione informazioni dettagliate sulle caratteristiche individuali dell'arbitro, invece, consentirebbe di analizzare in dettaglio quali fattori incidono maggiormente sulla sua performance. A questo proposito, pur tenuto conto della difficoltà di reperimento dei dati e della rilevanza delle variabili fin qui utilizzate, appare non del tutto soddisfacente ridurre la prestazione dell'arbitro di calcio al numero di decisioni tecniche e disciplinari adottate o ai minuti di recupero concessi al termine di ogni gara.

Una valutazione diretta della performance arbitrale deve, invece, tener conto di tre aspetti. Innanzitutto, l'unità di analisi deve essere il singolo arbitro, per cui l'informazione statistica deve essere reperita a livello individuale. A questo proposito, la fonte più diretta possibile risulta essere il rapporto di valutazione dell'Osservatore dell'arbitro. L'utilizzo di questa fonte di dati presenta due vantaggi: da un lato, essa consente di ottenere degli indicatori sintetici sulla prestazione dell'arbitro, a livello di singola gara, calcolati sulla base di precise istruzioni; dall'altro, le informazioni disponibili risultano essere molto più affidabili rispetto a quelle provenienti da fonti esterne, in quanto rilevate da ex arbitri di calcio, esperti nella valutazione dei colleghi in attività, ed eventualmente corrette dall'OT di appartenenza.

Il principale svantaggio legato all'utilizzo di tali informazioni sta, invece, nel loro difficile reperimento. Non essendo pubblicamente disponibili, i rapporti di valutazione sono archiviati presso i singoli OT, ovvero le Sezioni per i campionati provinciali, i Comitati Regionali per i campionati regionali, le Commissioni Nazionali per le gare di Serie A, B, PRO e D, per cui l'eventuale consultazione di tali documenti prevede l'esplicita autorizzazione da parte degli organi direttivi dell'AIA.

L'eventuale utilizzo delle informazioni provenienti dai rapporti degli Osservatori pone alla luce un secondo aspetto di cui tenere conto. Tutti i lavori che analizzano la performance dell'arbitro si concentrano, infatti, sui massimi campionati nazionali o sulle competizioni internazionali. Sebbene questi campionati rappresentino il maggior polo di attrazione per tifosi, imprese, calciatori e manager, esse paradossalmente non offrono il miglior campo di analisi per la valutazione della performance dei direttori di gara.

Le ragioni sono sostanzialmente due. Primo, gli arbitri che giungono a dirigere gare ai massimi livelli nazionali ed internazionali sono atleti già pienamente formati, all'apice della carriera, e dunque già in possesso di un completo bagaglio di capacità atletiche, tecniche e cognitive. Secondo, e in virtù di quanto appena detto, i rapporti di valutazione degli Osservatori corrono il rischio di essere molto «standardizzati» per il fatto che l'arbitro, avendo accumulato la massima esperienza

possibile ed essendo un soggetto generalmente noto all'Osservatore stesso, è giudicato non tanto sulla base delle proprie capacità, già date come acquisite, ma sulla base di episodi specifici della gara in oggetto.

Per questi motivi, il miglior ambito di analisi sulla prestazione dell'arbitro sembra essere quello offerto dai campionati di Terza e Seconda Divisione, laddove non solo la conoscenza dell'individuo sotto osservazione è minore, ma la performance dell'arbitro viene a dipendere più fortemente sia dalle proprie capacità fisico-atletiche e cognitive che dal sistema di incentivi a cui è sottoposto, ovvero il possibile passaggio alla Serie A e B.

Infine, un terzo aspetto da considerare riguarda la necessità di rilevare anche la prestazione degli assistenti dell'arbitro. Tale tipo di informazione, infatti, potrebbe costituire non solo una base di confronto con l'informazione riguardante l'arbitro, ma sarebbe anche utile al fine di includere questa variabile nello studio degli impatti esercitati da effetti esterni (come la pressione del pubblico) sulle decisioni della terna arbitrale. A tal proposito, un aspetto non ancora rilevato dalla letteratura economica riguarda l'effetto che il tifo del pubblico può esercitare sulle decisioni di fuorigioco prese proprio dagli assistenti dell'arbitro, decisioni generalmente più frequenti, ma per questo non meno decisive, delle ammonizioni, le espulsioni o la concessione di calci di rigore.

3.2 *Le determinanti della performance*

Un secondo filone di ricerca ancora quasi del tutto inesplorato riguarda l'analisi empirica delle determinanti della performance dell'arbitro e dei suoi assistenti.³¹ I dati contenuti nei rapporti degli Osservatori, infatti, consentirebbero di individuare chiaramente gli skill che contribuiscono direttamente a definire la prestazione dell'arbitro in campo.

In particolare, le cinque caratteristiche rilevate nella relazione sono: personalità; condizioni fisiche e preparazione atletica; conoscenza e applicazione del regolamento; gestione disciplinare; collaborazione con gli assistenti.

Queste informazioni consentirebbero di poter svolgere analisi empiriche sui rendimenti di ogni singola caratteristica, prendendo come variabile dipendente il voto medio annuale (in alternativa gli avanzamenti di carriera) o una qualche variabile di retribuzione, come ad esempio la media dei rimborsi spese totali ottenuti durante la stagione sportiva.

La teoria del capitale umano, e la stima di *earning functions* minceriane,³²

³¹ L'unica eccezione sembra essere quella di B. TORGLER, *The economics of the FIFA football worldcup*, cit..

³² G.S. BECKER, *Human capital*, Columbia University Press, New York, 1964. J. MINCER, *Investments in human capital and personal income distribution*, in *J. Pol. Econ.*, vol. 66, 1958, 281-302. J. MINCER, *Schooling, experience, and earnings*, NBER Press, New York, 1970. J.J. HECKMAN, L.J. LOCHNER, P.E. TODD, *Fifty years of Mincer earnings regressions*, NBER Working Paper n. 9732, 2003. Per una rassegna sull'applicazione della teoria del capitale umano all'economia dello sport si veda R. ANTONIETTI, *Human capital and sports-performance related pay*, cit..

potrebbero costituire, a tal fine, un framework concettuale ed empirico particolarmente semplice e utile. L'idea sarebbe quella di stimare un modello del tipo:

$$\ln(Y_i) = \alpha_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i1}^2 + \beta_3 X_{i2} + \beta_4 X_{i2}^2 + \dots + \beta_N X_{iN} + \beta_{N+1} X_{iN+1}^2 + \epsilon_i \quad (1)$$

in cui Y rappresenterebbe la variabile di salario o di performance sul campo, le varie X rappresenterebbero le diverse capacità e caratteristiche dell'arbitro (personalità, conoscenza delle regole, coordinamento con gli assistenti e via dicendo), così come rilevate dall'Osservatore, e i termini quadratici misurerebbero la presenza di eventuali rendimenti crescenti o decrescenti delle stesse abilità individuali.

Una stima del coefficiente della variabile «abilità motoria» che avesse segno positivo e statisticamente diverso da zero, ad esempio, significherebbe che investire tempo in attività di allenamento di tipo fisico-atletico genererebbe un rendimento positivo sulla performance dell'arbitro. Un segno negativo del suo coefficiente quadratico, invece, significherebbe che tale rendimento sarebbe decrescente nel tempo, ossia, raggiunta una determinata soglia di sviluppo fisico, ulteriori tempo dedicato all'allenamento atletico non porterebbe alcun beneficio in termini di prestazione o di remunerazione.

Un tale esercizio sarebbe utile per verificare quali fattori contribuiscono maggiormente a determinare la prestazione annuale dell'arbitro, testando la presenza di eventuali effetti di complementarità o di sostituibilità tra di essi. Un'ipotesi di lavoro interessante sarebbe, ad esempio, quella di verificare se le skill di natura cognitiva e atletica sono più importanti agli stadi inferiori della carriera di un arbitro, mentre quelli che riguardano personalità, gestione disciplinare e collaborazione con gli assistenti sono maggiormente valorizzati nelle fasi più avanzate o viceversa.

Alternativamente, un'altra ipotesi può essere quella di verificare se le variabili di *social pressure*, così come definite in letteratura, contribuiscono ad alterare i rendimenti delle singole caratteristiche dell'arbitro, enfatizzandone alcune e deprimendone altre. In questo modo, oltre a testare la presenza di comportamenti distorti a livello di singolo arbitro, diventa possibile comprendere se e come taluni arbitri reagiscono agli stimoli provenienti dall'esterno: ad esempio, alcuni arbitri potrebbero puntare sulla propria personalità, altri sulle proprie doti atletiche in modo da essere il più presente possibile vicino alle azioni di gioco, altri sulla gestione delle sanzioni disciplinari e via dicendo.

3.3 *Salario e prodotto marginale*

Infine, una terza questione aperta riguarda il confronto tra retribuzione e performance. Come già detto in precedenza, questo confronto è utile per calcolare a quanto possa ammontare la perdita economica subita dall'arbitro per il fatto di altre parole, si tratta di calcolare l'ammontare di rendita da monopsonio che la

FIGC, in quanto organizzazione preposta al reclutamento e all'impiego degli arbitri, è in grado di «estrapolare» loro per ogni gara designata.

Quando si parla di «retribuzioni» degli arbitri di calcio, il confronto tra contesti sportivo-istituzionali diversi può essere utile per due motivi. Da un lato, può essere indicativo di quanto eterogeneo sia il meccanismo di determinazione del salario per una medesima professione. Dall'altro, può essere utile per offrire un termine di paragone al fine di stimare la perdita economica che il lavoratore subisce per il fatto che a domandare lavoro è un'unica organizzazione.

Il grado di sfruttamento monopsonistico è calcolato, infatti, come la differenza tra il livello di salario percepito dal lavoratore in equilibrio e il valore della propria produttività marginale. Maggiore tale differenza, maggiore è la rendita che l'impresa ottiene dai servizi del lavoratore.

All'interno dei mercati del lavoro dello sport professionistico, il tema della *monopsonistic exploitation* è stato analizzato con particolare enfasi a partire dalla metà degli anni Settanta, quando gli sport più popolari negli Stati Uniti (baseball in particolare) sono stati scossi da una vera e propria riforma che ha liberalizzato il sistema di contrattazione salariale tra società e atleti.³³

Alcuni contributi,³⁴ infatti, hanno stimato la perdita economica che gli atleti professionisti hanno subito a causa delle restrizioni imposte loro dalla cosiddetta *reserve clause* vigente fino al 1975, seguendo una metodologia a due stadi che porta a confrontare tra loro il salario percepito e il contributo marginale del giocatore alla performance del team di appartenenza (*marginal revenue product*, di qui in poi MRP).

Sotto l'ipotesi che i tifosi siano attratti allo stadio dalla capacità di vittoria della propria squadra, il MRP è definito come il contributo che un atleta apporta alla capacità di successo del proprio team moltiplicato per l'effetto che tale performance ha sui ricavi totali della società sportiva di appartenenza. In altre parole, è come se la performance del giocatore esercitasse un doppio effetto sui ricavi della propria squadra: un effetto diretto sul numero di vittorie, che, a loro volta, influenzano positivamente il numero di biglietti venduti; un effetto indiretto per il fatto che gli atleti più bravi e capaci sono anche i più seguiti dai tifosi, sia allo stadio che sui media (fatto, questo, che contribuisce ad aumentare gli introiti dovuti alla vendita dei diritti televisivi).

Una volta calcolato l'impatto delle abilità sportive (variabili da disciplina a disciplina) sulla percentuale di vittorie (annuale) del team, e stimato

³³ In particolare, l'evento che ha segnato l'inizio della libera contrattazione all'interno del mercato del lavoro degli atleti professionisti negli Stati Uniti fa riferimento alla sentenza del giudice Peter Seitz sul caso Andy Messersmith.

³⁴ G. W. SCULLY, *Pay and performance in Major League Baseball*, in *American Economic Review*, vol. 64, n. 4, 1974, 915-930. P.M. SOMMERS, N. QUINTON, *Pay and performance in Major League Baseball; the case of the first family of free agents*, in *J. Hum. Res.*, vol. 17, n. 3, 1982, 426-436. F.J. SCOTT, E. LONG, K. SOMMPI, *Salary Vs. marginal revenue product under monopsony and competition: the case of professional basketball*, in *Atl. Econ. J.*, vol. 13, n. 3, 1985, 50-59.

successivamente l'impatto che questa percentuale ha sull'ammontare dei ricavi totali (annuali) della squadra, si ottiene il MRP lordo, a cui occorre ulteriormente sottrarre i costi totali (legati non solo ai calciatori ma anche alle risorse complementari del team, come quelle manageriali ed organizzative) al fine di ottenere il MRP netto.

Il confronto con il valore del salario, invece, è generalmente effettuato o reperendo informazioni dirette di fonte per lo più giornalistica o indirettamente tramite la stima di *earning functions* minceriane in cui, tra i regressori, sono incluse nuovamente le abilità sportive degli atleti.³⁵

L'applicazione di tale metodologia richiede, tuttavia, che siano verificate alcune condizioni. Innanzitutto occorre la disponibilità di informazioni per quanto riguarda le varie componenti dei ricavi totali delle società sportive: numero di biglietti venduti e relativi prezzi, capacità e localizzazione dello stadio, introiti da vendita di diritti televisivi, merchandising, diritti d'immagine, attività pubblicitarie, incassi dovuti alle vittorie in competizioni nazionali ed internazionali e via dicendo. Oltre a questo, occorre inoltre che siano disponibili i dati di salario, assieme ad informazioni dettagliate sugli aspetti legati alla performance sportiva dei singoli atleti. Infine, occorre implicitamente che il «contesto economico» di riferimento sia governato dalle leggi di mercato, ovvero sia caratterizzato da individui che offrono servizi lavorativi al fine di ottenere un ammontare di reddito e da imprese che domandano, e pagano, tali servizi al fine di produrre un certo ammontare di output, la cui vendita consente successivamente loro di ottenere dei profitti.

Seppur di estremo interesse, questo tipo di analisi rischia di soffrire di due problemi. Il primo riguarda il fatto di non avere a che fare con dati di salario vero e proprio, ma con rimborsi spese sostanzialmente uguali per ogni arbitro (a meno delle spese di trasferta). Per non ridurre drasticamente la variabilità dei dati, occorrerebbe quindi considerare quanto meno l'ammontare totale annuale dei gettoni ricevuti e non il rimborso a partita.

Il secondo problema riguarda, invece, il calcolo del prodotto marginale (MRP). Poiché gli agenti che costituiscono il mercato del lavoro degli arbitri non rispondono alle regole del mercato, e poiché l'organizzazione che recluta gli arbitri non è paragonabile ad una società di calcio il cui obiettivo di profitto è legato al numero di vittorie sul campo, risulta impossibile calcolare il contributo specifico di un arbitro ai ricavi totali della FIGC, le cui fonti di finanziamento non sono direttamente legate ad attività di produzione e vendita di beni e servizi.

Per questo motivo, per poter calcolare la rendita da monopsonio occorre adottare metodologie indirette. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di confrontare i rendimenti delle abilità, o anche semplicemente il rapporto salario-performance, degli arbitri di calcio in Italia con quelli dei colleghi operanti in altre nazioni o federazioni, quali, ad esempio, quelli inglesi e americani. Un'altra soluzione, complementare alla precedente, potrebbe essere quella di confrontare i

³⁵ Per una rassegna si veda R. ANTONIETTI, *Human capital and sports-performance related pay*, cit..

rendimenti delle abilità o il rapporto salario-performance degli arbitri di calcio a quelli dei colleghi di pari grado appartenenti a discipline diverse, come il basket, il volley o l'hockey.

L'implicazione di policy che se ne ricaverebbe sarebbe immediata e risponderebbe ad una questione più volte rimarcata, sia in ambito AIA che in ambito giornalistico, circa la possibilità di «professionalizzare» il settore degli arbitri di calcio. Il confronto con altre discipline o con altri meccanismi di promozione e remunerazione dei servizi arbitrali, infatti, potrebbe deporre a favore di una eventuale riforma che punti a ripagare adeguatamente gli investimenti in capitale umano (e i relativi costi opportunità) effettuati dagli arbitri, al di là del sentimento di passione sportiva che comunque rimane il fattore di stimolo principale.

Conclusioni

Questo breve contributo di carattere descrittivo e metodologico è volto a fare chiarezza su alcuni aspetti che riguardano un settore non ancora adeguatamente esplorato dall'economia dello sport: il mercato del lavoro degli arbitri di calcio. Il suo scopo non è solo quello di fornire un quadro sintetico sugli aspetti del mondo arbitrale che sono stati esplorati dalla letteratura socio-economica, ma anche di gettare le premesse per la preparazione di un'indagine empirica approfondita su tre temi economici legati alla figura dell'arbitro di calcio: la misurazione della performance, l'individuazione delle sue determinanti e la sua relazione con la retribuzione percepita.

Nonostante diversi contributi sia teorici che empirici abbiano già rivolto l'attenzione a questa figura, i dati e le analisi applicate soffrono ancora di diversi limiti, i più importanti dei quali risultano essere quelli relativi alla corretta misurazione della performance e quelli relativi alla stima del rendimento degli skill che caratterizzano la prestazione arbitrale.

Un primo e decisivo passo verso una migliore misurazione della performance e delle caratteristiche dell'arbitro sta indubbiamente nel reperimento di dati affidabili a livello di singolo atleta, e non solo con riferimento ai massimi campionati nazionali ed internazionali. A questo proposito, la miglior fonte diretta di informazioni è costituita dalle relazioni di valutazione degli Osservatori dell'arbitro, nelle quali non solo è inclusa una valutazione qualitativa sui principali aspetti legati alla prestazione dell'arbitro in ogni gara del campionato, ma ne è anche offerta una valutazione quantitativa per mezzo di un voto numerico.

L'acquisizione di tale tipo di informazione consentirebbe anche di indagare due aspetti tra loro legati: da un lato la stima dei rendimenti degli skill, ovvero del contributo che ogni abilità dell'arbitro esercita sulla sua prestazione (o sulla retribuzione); dall'altro la stima della rendita da monopsonio, cioè del guadagno che la Federazione ottiene per il fatto di pagare un livello di retribuzione inferiore a quanto dovrebbe essere in equilibrio.

I risultati di queste indagini, oltre a costituire l'esito di un interessante

esperimento di laboratorio per verificare l'applicabilità di alcune teorie economiche al settore dello sport, possono risultare particolarmente utili per fornire almeno tre indicazioni di politica economica.

Innanzitutto, una migliore definizione e misurazione della performance arbitrale, nonché l'individuazione dei fattori che concorrono a determinarla sia nel breve che nel lungo periodo, può tradursi in una migliore comprensione del fenomeno dell'HA e del *referee bias*. A sua volta, capire se gli arbitri siano effettivamente indotti, più o meno consciamente, a subire le pressioni del pubblico può influire sia sulle scelte di designazione degli arbitri per le singole partite, sia sulle attività di formazione e di valutazione degli stessi.

Secondo, la misurazione della performance a livello individuale può fornire utili indicazioni in altri settori che possono essere assimilati a quello degli arbitri: si pensi, ad esempio, al settore dei magistrati e dei giudici, i quali, nell'adottare le proprie decisioni, possono essere anch'essi influenzati da fattori esterni, quali l'opinione pubblica e i media.

Terzo, il confronto performance-salario riferito al settore degli arbitri di calcio, oltre a costituire di per sé un interessante caso di studio, può fornire delle indicazioni precise ed empiricamente fondate sul grado di «sfruttamento economico» esercitato dal principale (la FIGC) sull'agente (l'arbitro). Le informazioni che se ne ricaverebbero, inoltre, potrebbero costituire parte di una più ampia analisi costi-benefici applicabile al progetto di «professionalizzazione» del settore, proposto a più riprese da stampa e addetti ai lavori al fine di diminuire il numero di errori arbitrali per gara. Oppure, adottando una visione più «romantica» del calcio, legata alla sua componente di natura relazionale,³⁶ un livello di produttività sistematicamente superiore al livello di compenso ricevuto potrebbe fornire una misura della «passione sportiva» degli arbitri.

³⁶ R. CARUSO, *Il calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, cit.

Bibliografia

- ANTONIETTI R., *Human capital and sports-performance related pay*, in P.S. RAMADE, *Sports management: global and Indian strategies*, ICFAI Press, Hyderabad, 2007.
- BECKER G.S., *Human capital*, Columbia University Press, New York, 1964.
- BURAIMO B., FORREST D. E SIMMONS R., *The twelfth man? Refereeing bias in English and German soccer*, IASE Working Paper n. 07, 2007.
- CARUSO R., *Il Calcio tra calcio tra mercato, relazioni e coercizione*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 4, n. 1, 71-88, 2008.
- CARMICHAEL F. E THOMAS D., *Bargaining in the transfer market: theory and evidence*, in *Applied Economics*, vol. 25, 1467-1476, 1993 .
- COURNEYA K.S. E CARRON A.V., *The home advantage in sport competitions: a literature review*, in *Journal of Sport & Exercise Psychology*, vol. 14, 13-27, 1992.
- DAWSON P., DOBSON S., GODDARD J. E WILSON J., *Are football referees really biased and inconsistent?: evidence on the incidence of disciplinary sanction in the English Premier League*, in *Journal of the Royal Statistic Society, Series A*, vol. 170, n. 1, 231-250, 2007.
- DOBSON S., GERRARD B. E HOWE S., *The determination of transfer fees in English nonleague football*, in *Applied Economics*, vol. 32, 1145-1152, 2000.
- DOHMEN T.J., *Social pressures influences decisions of individuals: evidence from the behaviour of football referees*, IZA Working Paper n. 1595, 2005.
- FEES E. E MUEHLHEUSSER G., *The impact of transfer fees on professional sports: an analysis of the new transfer system for European football*, in *Scandinavian Journal of Economics*, vol. 105, 139-154, 2003.
- FRICK B., PIETZNER G. E PRINZ J., *Career duration in a competitive environment: the labor market for soccer players in Germany*, in *Eastern Economic Journal*, vol. 33, 2007.
- FRICK B., *Salary determination and the pay-performance relationship in professional soccer: evidence from Germany*, in RODRIGUEZ P., KESENNE S. E GARCIA J. (a cura di), *Sports economics after fifty years: essays in honour of Simon Rottenberg*, Ediciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo, 2006.
- FRICK B., *The football players' labor market: empirical evidence from the major European leagues*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 54, n. 3, 422-446, 2007.
- GARICANO L., PALACIOS-HUERTA I. E PRENDERGAST C., *Favoritism under social pressure*, NBER Working Paper n. 8376, 2001.
- GARICANO L., PALACIOS-HUERTA I. E PRENDERGAST C., *Favoritism under social pressure*, in *Review of Economics and Statistics*, vol. 87, n. 2, 208-216, 2005.
- GARCIA-DEL-BARRIO P. E PUJOL F., *Pay and performance in the Spanish Soccer League: who gets the expected monopsony rents?* Faculty of Economics, University of Navarra Working Paper n. 05/04, 2005.
- GLAMSER F.D., *Contest location, player misconduct, and race: a case from English soccer*, in *Journal of Sport Behaviour*, vol. 13, 41-49, 1990.
- GREER D.L., *Spectator booing and the home advantage: a study of social influence in the basketball arena*, in *Social Psychology Quarterly*, vol. 46, n. 3, 252-261, 1983.
- HECKMAN J.J., LOCHNER L.J. E TODD P.E., *Fifty years of Mincer earnings regressions*, NBER Working Paper n. 9732, 2003.

- ISTAT, *La pratica sportiva in Italia, Anno 2006, Statistiche in breve*, 2007.
- LEHMAN D.R. E REIFMAN A., *Spectator influence on basketball officiating*, in *Journal of Social Psychology*, vol. 127, 673-675, 1987.
- LUCEY B.M. E POWER D., *Do soccer referees display home team favouritism?*, SSRN Working Paper n. 552223, 2005.
- LUCIFORA C. E SIMMONS R., *Superstar effects in sport: evidence from Italian soccer*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 4, 35-55, 2003.
- MINCER J., *Investments in human capital and personal income distribution*, in *Journal of Political Economy*, vol. 66, 281-302, 1958.
- MINCER J., *Schooling, experience, and earnings*, NBER Press, New York, 1970.
- MONTANARI F. E SILVESTRI G., *Le determinanti della retribuzione tra risultato e caratteristiche individuali: il caso del campionato di calcio di serie A*, in *Rivista di Diritto e Economia dello Sport*, vol. 3, n. 1, 92-106, 2007.
- NEAVE N. E WOLFSON S., *Testosterone, territoriality, and the home advantage*, in *Psychology and Behaviour*, vol. 78, 269-275, 2003.
- NEVILL A.M., BALMER N.J. E MARK WILLIAMS A., *The influence of crowd noise and experience upon refereeing decisions in football*, in *Psychology of Sport and Exercise*, vol. 3, 261-272, 2002.
- PETTERSON-LIDBOM E PRIKS M., *Behaviour under social pressure: empty Italian stadiums and referee bias*, CESIFO Working Paper n. 1960, 2007.
- PRESTON N I. E SZYMANSKI S., *Racial discrimination in English football*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 27, 342-363, 2000.
- RICKMAN N. E WITT R., *Favouritism and financial incentives: a natural experiment*, in *Economica*, vol. 75, n. 298, 296-309, 2005.
- SANABRIA J., CENJOR C., MARQUEZ F., GUTIERREZ R., MARTINEZ D. E PRADOS-GARCIA J.L., *Oculomotor movements and football's law 11*, in *The Lancet*, vol. 351, 268, 1998.
- SCHWARTZ B. E BARSKY S.F., *The home advantage*, in *Social Forces*, vol. 55, n. 3, 641-661, 1977.
- SCOTT F.J., LONG E. E SOMPPY K., *Salary Vs. marginal revenue product under monopsony and competition: the case of professional basketball*, in *Atlantic Economic Journal*, vol. 13, n. 3, 50-59, 1985.
- SCULLY G. W., *Pay and performance in Major League Baseball*, in *American Economic Review*, vol. 64, n. 4, 915-930, 1974.
- SIMMONS R., BURAIMO B. E FORREST D., *The twelfth man: refereeing bias in English and German football*, IASE Working Paper n. 07, 2007.
- SOMMERS P.M. E QUINTON N., *Pay and performance in Major League Baseball; the case of the first family of free agents*, in *Journal of Human Resources*, vol. 17, n. 3, 426-436, 1982.
- SPEIGHT A. E THOMAS D., *Football league transfers: a comparison of negotiated fees with arbitration settlements*, in *Applied Economic Letters*, vol. 4, 41-44, 1997.
- SUTTER M. E KOCHER M.G., *Favouritism of agents – The case of referees' home bias*, in *Journal of Economic Psychology*, vol. 25, n. 4, 461-469, 2004.
- SZYMANSKI S., *A market test for discrimination in the English professional soccer leagues*, in *Journal of Political Economy*, vol. 108, 590-603, 2000.
- TORGLER B., *The Economics of the FIFA Football Worldcup*, in *Kyklos*, vol. 57, n. 2, 287-300, 2004.
- VARCA P., *An analysis of home and away game performance of male college basketball teams*, in *Journal of Sport Psychology*, vol. 2, 245-257, 1980.

WILSON D. E YING Y.H., *Nationality preferences for labour in the international football industry*, in *Applied Economics*, vol. 35, 1551-1559, 2003.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E PERFORMANCE SPORTIVA: UN'ANALISI EMPIRICA SUL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A

di *Marco Di Domizio**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Localizzazione geografica e risultati sportivi in *Serie A* – 2. Variabili economiche e *performance* sportiva – 3. La *performance* sportiva attraverso gli scontri diretti: una analisi econometrica – Conclusioni – Appendice – Bibliografia

CLASSIFICAZIONE JEL: C21, J10, L83

Introduzione

Quanto la localizzazione geografica è in grado di influenzare la *performance* sportiva di un *team* professionistico? Intuitivamente siamo portati a rispondere che, così come per qualsiasi attività economica, la localizzazione è certamente uno degli elementi decisivi per il successo, seppure non l'unico. Tra le diverse attitudini che concorrono a definire le gerarchie di forza negli sport di squadra, genericamente indicati con il termine «vantaggi competitivi», possono essere individuate le possibilità economiche della proprietà, le abilità manageriali della dirigenza, la capacità dello *staff* tecnico e medico, la reputazione della società, ma anche elementi meno definiti come il fattore casuale e, perché no, i comportamenti sleali. L'elemento centrale è però rappresentato dalla quantità di talento di cui ogni singolo *team* dispone.¹ Vrooman, estremizzando il concetto, riporta un inciso di Quirk e El Hodiri

* Ricercatore di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi di Teramo. Indirizzo di posta elettronica mdidomizio@unite.it. Un sentito ringraziamento va alla d.ssa Elisabetta Marzano per la sua preziosa collaborazione nella fase di stima delle relazioni, al prof. Raul Caruso e ad un anonimo referee per i loro utili suggerimenti.

¹ S. SZYMANSKI, *La relazione tra posizione competitiva e posizione reddituale: quali sono le squadre migliori?*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio*, Egea, Milano, 2004, 149-166.

piuttosto illuminante: «*big cities have winning teams and small cities have losing teams*».² In questo senso le specificità dell'area in cui le squadre sono ubicate dovrebbe rivestire un ruolo importante sotto due aspetti. Un primo legato alla ampiezza del potenziale bacino di utenza dei fruitori dell'evento sportivo in se. Il secondo relativo alla quantità di potenziali giovani talenti da «monitorare» ed eventualmente acquisire. Più talento significa maggiori vittorie, maggiori vittorie implicano maggiori risorse economiche, maggiori risorse economiche comportano maggiori possibilità di acquisire talento. Dalla capacità di alimentare questo circolo virtuoso nascono e si confermano le squadre vincenti.³ La localizzazione geografica non deve quindi essere considerata un fattore marginale circa la possibilità di influenzare o addirittura determinare la *performance* sportiva. In generale l'attenzione per tale attitudine è molto accentuata in quei contesti sportivi professionistici, in particolare quelli nord-americani, in cui il legame tra il territorio e il *team* non è così saldo come in Europa.⁴ In tali realtà accade non di rado che il proprietario della «franchigia» possa scegliere dove «collocarsi» e tale scelta è dettata da criteri prettamente geografico/economici quali l'ampiezza del bacino di utenza, la disponibilità di impianti sportivi, la viabilità, la copertura *mediatica* offerta e così via.⁵

A tali leggi non può sottrarsi il contesto sportivo europeo, seppure ancorato alle sue specificità rispetto al panorama professionistico statunitense. In particolare, per quanto riguarda il mondo del calcio e l'influenza della localizzazione sulla *performance* sportiva, vanno segnalati alcuni interessanti contributi di natura soprattutto empirica. Ad esempio alcuni autori si sono concentrati sulla analisi della significatività statistica e il peso di alcuni fattori geografici, sociali, culturali, climatici ed economici nella determinazione del rendimento delle squadre nazionali misurato sia attraverso il *ranking* stilato dalla FIFA nel gennaio del 2001⁶ sia attraverso i punti acquisiti durante i Campionati del Mondo dal 1930 al 2002.⁷ I

² J. VROOMAN, *The economics of American sport leagues*, *Scot. J. of Pol. Ec.*, vol. 47, n. 4, 2000, p.368.

³ U. LAGO, *La strategia competitiva*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio*, cit., 167-186. Un interessante contributo empirico e teorico sulla attitudine delle dimensioni del mercato nell'alimentare questo circolo è quello di J. D. BURGER e S. J. WALTERS, *Market Size, Pay and Performance: A General Model and Application to Major League Baseball*, in *J. of Sports Econ.* vol. 4, n. 2, 2003, relativo alla lega professionistica statunitense di baseball.

⁴ Sulla specificità dello sport in Europa e sul ruolo riconosciuto alle società sportive all'interno della comunità locale si vedano J. L. ARNAUT, *Rapporto indipendente sullo Sport in Europa - sintesi*, disponibile su www.independentsportreview.com, (ottobre 2006) e la Risoluzione del Parlamento Europeo dell'8 maggio 2008 sul Libro Bianco dello Sport, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. IV, n. 2, 2008, 123-151.

⁵ Sulle relazioni tra il territorio e i *team* professionistici degli Stati Uniti si confronti M. LEEDS, P. VON ALLMEN, *The Economics of Sports*, Addison-Wesley, Boston, 2005, in particolare i capitoli 6 e 7. Una interessante rassegna su questi temi è inoltre contenuta in A. ZIMBALIST, *The Economics of Sport*, Edward Elgar, 2001, vol. II, part III, 287-383.

⁶ R. HOFFMANN, L. CHEW GING, B. RAMASAMY, *The socio-economics determinants of International soccer performance*, *J. Ap. Ec.*, vol. V, n. 2, 2002, 253-272.

⁷ B. TORGLER, *'Historical excellence' in soccer World Cup tournaments: empirical evidence with*

risultati confermano l'ipotesi di una forte incidenza dei diversi fattori sul risultato, sebbene con pesi e con attitudini diverse. L'interesse per la relazione tra le variabili geografiche e le attitudini del singolo *club* non è recentissimo; questo si era in realtà già manifestato nella metà degli anni settanta del secolo scorso, seppure ad un livello più disaggregato. Diversi lavori empirici dedicati allo studio delle determinanti delle presenze allo stadio, particolarmente nel mondo calcistico anglosassone, utilizzavano tra le variabili indipendenti alcuni dati legati alla dimensione del bacino di utenza, alla distanza tra le città e ad altre caratteristiche demografiche ed economiche.⁸ In questi lavori non si mostrava direttamente l'interesse per la relazione tra tali fattori ed il risultato, ma era implicito considerare tale relazione legata ai potenziali ricavi e quindi indirettamente alla *performance* sportiva.

Più recentemente il tentativo di definire possibili relazioni tra variabili geografiche ed economiche e *performance* sportiva è stato proposto da Castellanos García, Dopico Castro e Sánchez Santos.⁹ Tali autori hanno focalizzato l'attenzione sull'intero panorama calcistico europeo. In particolare la loro analisi si proponeva di definire l'impatto prodotto dalla localizzazione sulla probabilità di appartenenza o meno alla *élite* del calcio europeo di ogni singolo *club* analizzato, incrociando dati geografici, economici e sportivi di 186 aree metropolitane. I risultati sono stati piuttosto interessanti in particolare nel catturare talune mancate opportunità di città che, nonostante le evidenti potenzialità offerte dal territorio, manifestano difficoltà nel raggiungere traguardi sportivi di prestigio, seppure gli stessi autori hanno riconosciuto la necessità di includere altri fattori tra le variabili esplicative.

Indagini al riguardo hanno interessato anche l'Italia. Ad esempio Palmeri e Lago hanno provato a valutare l'effetto della localizzazione sulla *performance* sportiva per l'intero panorama del calcio professionistico, dalla *Serie A* alla ex *Serie C2*, mettendo in relazione la popolazione comunale della città ed i risultati conseguiti dal «suo» *team*. Senza entrare nel merito della metodologia applicata, l'aspetto interessante di questo contributo risiede senz'altro nella affermazione per cui anche in Italia la dimensione geografica è condizione necessaria ma non sufficiente per il raggiungimento di importanti traguardi sportivi.¹⁰ Vengono evidenziate ad esempio *performance* sorprendenti di città come Empoli, Castel di Sangro, Brescello se confrontate con altre particolarmente negative come Palermo, Messina, Catania, Taranto o di altre squadre.

Uno dei principali limiti dei lavori citati è legato al contesto temporale in cui l'indagine è sviluppata. Nel contributo di Palmeri e Lago i dati erano relativi al

data from 1930 to 2002, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. II, n. 1, 2006, 101-117.

⁸ Si confronti S. DOBSON, J. GODDARD, *The Economics of Football*, University Press, Cambridge, 2001, in particolare il capitolo 7.

⁹ P. CASTELLANOS GARCÍA, J. A. DOPICO CASTRO E J. M. SÁNCHEZ SANTOS, *The economic geography of football success: empirical evidence from European cities*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. III, n. 2, 2007, 67-90.

¹⁰ M. PALMERI, U. LAGO, *Il vantaggio competitivo nel calcio*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio*, cit., 187-210.

quinquennio 1997-2002; per Castellanos García, Dopico Castro e Sánchez Santos l'analisi era focalizzata al quindicennio 1996-2001, ma solo per tenere conto della *performance* dei *team* in questo lasso di tempo, mentre i dati demografici ed economici erano relativi all'anno 2001. Se la scelta del periodo di riferimento può essere considerata irrilevante dal punto di vista delle variabili demografiche, tradizionalmente poco soggette a variazioni nel breve e medio periodo, più delicata è la scelta rispetto ai risultati sportivi. Nel breve periodo, infatti, i risultati possono essere fortemente influenzati da fattori esterni al contesto puramente agonistico. Due esempi su tutti possono chiarire tale affermazione. Nei primi anni di questo decennio le squadre del Napoli e della Fiorentina, da sempre nella *élite* del calcio nazionale, se non europeo, hanno visto notevolmente ridotto il proprio rango (inteso come posizione competitiva rispetto alle altre squadre) a causa del fallimento delle rispettive società. Le due squadre sono state costrette a ripartire dalle serie inferiori e sono tornate a livelli più consoni alle loro tradizioni solo dopo diversi anni. Bene, se la valutazione della *performance* sportiva fosse stata fatta per il quinquennio 2001-2006, entrambe le società sarebbero state considerate come «perdenti» rispetto al lotto delle concorrenti, mentre siamo perfettamente a conoscenza che tali società sono state e sono oggi in posizione di tutto rilievo nel panorama calcistico nazionale ed europeo.

In questo lavoro cercheremo di valutare quali fattori possono aver concorso alla determinazione della *performance* di alcuni *team* calcistici focalizzando l'attenzione sulle squadre con il maggior numero di presenze nel massimo campionato italiano per l'intero arco temporale che copre l'insieme dei tornei di *Serie A* con girone unico inaugurato nel lontano 1929. Il nostro obiettivo sarà quello di valutare la rilevanza dei fattori geografici ed economici sui risultati osservati al fine di determinare un ordine di rango tra le squadre considerate. La novità del lavoro consiste nel fatto che la *performance* sportiva è considerata sotto diversi aspetti, sia di lungo che di breve periodo. Proveremo ad incrociare i dati geografici ed economici sia con le vittorie dei campionati, sia con i piazzamenti medi ottenuti nei campionati di *Serie A* disputati. Ancora, proveremo a valutare anche la *performance* sportiva in un'ottica di breve periodo mettendo in relazione le variabili esplicative con i *record* incrociati che ogni singolo *team* ha registrato negli scontri diretti rispetto ad ognuna delle sue concorrenti. Tale approccio ci permetterà di sviluppare una analisi econometrica attraverso la quale sarà possibile valutare l'attitudine alla vittoria (o alla sconfitta) di ogni singola società. Cercheremo di catturare specifiche peculiarità che esulano da motivazioni di localizzazione geografica o economica. In questo modo potremmo disporre di un riferimento statistico-econometrico attraverso il quale proveremo a rispondere ad una delle domande che maggiormente appassiona gli amanti del calcio: «Quale è la società migliore nella storia della *Serie A*?» La risposta potrebbe essere suggerita dal semplice conteggio dei titoli conquistati, ma in molti potrebbero obiettare che il confronto non è «equo». Si potrebbe infatti affermare che, ad esempio, i 15 scudetti vinti dall'Internazionale o i 14 del Milan non valgono i 5 del Bologna, considerato

il peso demografico ed economico di Milano rispetto al capoluogo emiliano. Il nostro obiettivo sarà appunto quello di valutare la significatività statistica delle attitudini positive e negative, se ve ne sono, di ogni singola società al netto dei fattori geografici ed economici che certamente, come abbiamo ricordato, influenzano la *performance* sportiva. Stabiliremo quindi quali sono le migliori e le peggiori squadre rispetto al lotto delle concorrenti individuate nel campione sottoposto ad indagine. L'analisi si concentrerà sulle prime 10 squadre con il numero maggiore di presenze nel campionato di *Serie A* dalla stagione inaugurale del torneo a girone unico 1929/30 alla fine della stagione 2007/08.

Il lavoro è organizzato come segue; nel primo paragrafo verrà presentata una prima analisi della relazione tra localizzazione geografica e risultati sportivi evidenziando le motivazioni della scelta del *set* di squadre sottoposte ad indagine. Nel secondo l'analisi sarà estesa alla individuazione delle relazioni tra risultati e variabili economiche. Nel terzo paragrafo verrà sviluppata una analisi econometrica attraverso la quale sarà definita una gerarchia tra le squadre indagate, al netto dei fattori demografici ed economici, attraverso lo studio delle relazioni tra tali elementi ed i *record* dei *team* negli scontri diretti. Il quarto paragrafo conclude il lavoro.

1. Localizzazione geografica e risultati sportivi in Serie A

Scorrendo l'albo delle squadre con maggiori partecipazioni al campionato italiano di *Serie A* si può osservare come siano coinvolte le maggiori città italiane per numero di abitanti. Facendo riferimento al dato relativo alla popolazione comunale tra le città più popolate manca all'appello la sola città di Palermo.¹¹

Nella tabella 1 sono elencate le 10 squadre che hanno registrato il maggior numero di presenze nel massimo campionato italiano da quando questo si disputa con il girone unico.¹² Nella tabella abbiamo altresì indicato alcune caratteristiche associate alle stesse società quali il numero dei campionati di *Serie A* disputati, le

¹¹ La scelta del dato della popolazione comunale come elemento di comparazione potrebbe essere soggetta a critiche considerando come il potenziale bacino di utenza si estende certamente oltre i confini amministrativi, in funzione anche della attitudine alla mobilità nel territorio. Il problema però potrebbe porsi anche se la scelta cadesse sul dato provinciale che potrebbe modificare notevolmente i rapporti nelle dimensioni tra le città. La soluzione sarebbe quella di individuare un confine circolare virtuale di una certa dimensione e calcolare la popolazione all'interno di tale area. Purtroppo dati di questo tipo sono disponibili solo per anni recenti e non per l'intero arco temporale per il quale la nostra indagine è sviluppata. La scelta è quindi caduta sul dato comunale così come hanno fatto M. Palmeri e U. Lago.

¹² Per i dati statistici sportivi fino al 1998 si confronti R. TOMMASI, *Storia della Serie A – Il calcio del girone unico*, Marchesi Grafiche Editoriali, Roma, 2000. Per gli anni successivi al 1998 si confrontino le diverse annualità di *Almanacco Illustrato del Calcio* - Panini S.p.A., Modena. I dati relativi alla U.C. Sampdoria sono stati sommati a quelli ottenuti dalle squadre delle cui vicende societarie la Sampdoria è diretta discendente, ovvero Dominante, Liguria, e Sampierdarenese dalla cui fusione con la Andrea Doria nel 1946 la società assunse la forma attuale. Per i dati sulla popolazione è possibile consultare il sito www.istat.it nella sezione demografica.

vittorie in campionato, il piazzamento medio¹³ e il dato sintetico relativo alla popolazione comunale.¹⁴

TABELLA 1 – I TOP TEAM

| | PARTECIPAZIONI | SCUDETTI | PIAZZAMENTO MEDIO | POPOLAZIONE COMUNALE |
|---------------------|----------------|----------|-------------------|----------------------|
| INTERNAZIONALE F.C. | 76 | 14 | 3,95 | 1.412.637 |
| JUVENTUS F.C. | 75 | 25 | 3,24 | 929.990 |
| A.S. ROMA | 75 | 3 | 7,14 | 2.347.004 |
| A.C. MILAN | 74 | 14 | 4,76 | 1.405.725 |
| A.C.F. FIORENTINA | 70 | 2 | 8,39 | 493.158 |
| TORINO F.C. | 67 | 5 | 9,47 | 932.817 |
| S.S. LAZIO | 65 | 2 | 10,51 | 2.260.575 |
| BOLOGNA F.C | 62 | 5 | 11,26 | 401.630 |
| S.S.C. NAPOLI | 62 | 2 | 11,43 | 1.085.662 |
| U.C. SAMPDORIA | 60 | 1 | 12,67 | 711.387 |


In questa prima fase sviluppiamo una semplice analisi sui dati riportati in tabella 1 cercando di individuare la relazione esistente tra la dimensione demografica e la *performance* sportiva misurata dapprima attraverso l'analisi del numero delle vittorie in campionato e successivamente attraverso il piazzamento medio. I dati sulla *performance* sportiva sono stati opportunamente trasformati al fine di rendere più agevole la visualizzazione della relazione nel grafico rispetto ai dati grezzi

¹³ Il dato del piazzamento medio è stato ottenuto associando ad ogni posizione raggiunta in campionato il rispettivo valore. Per i campionati disputati in *Serie B* o nelle serie inferiori il dato della posizione si somma ovviamente al numero delle squadre partecipanti ai campionati di categoria superiore. Quindi se ad esempio una squadra avesse raggiunto il primo posto in classifica avendo disputato il torneo di *Serie B* il piazzamento considerato è pari ad $N+1$, dove N è il numero delle squadre partecipanti al campionato di *Serie A*. Per maggiori dettagli sulla valutazione dei piazzamenti si confronti S. SZYMANSKI, *La relazione tra posizione competitiva e posizione reddituale: quali sono le squadre migliori?*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio*, cit., 149-166.

¹⁴ Il dato sulla popolazione comunale richiede alcuni approfondimenti. È ovvio che quello riportato nella quinta colonna della tabella 1 rappresenta un dato di sintesi della popolazione comunale tra il 1929 ed il 2008. Per costruire tale dato abbiamo calcolato una media ponderata della popolazione comunale rispetto ai dati disponibili dai censimenti realizzati dall'ISTAT nelle consuete scadenze decennali. I pesi utilizzati sono stati i numeri di campionati disputati nelle annate intercensuarie. La presenza di dati diversi per squadre della stessa città è spiegata appunto con la differenza nei pesi dovuti alla non omogeneità del numero delle partite giocate nei vari periodi. Rimane da notare come, essendo indisponibile il dato relativo al 1941, è stata utilizzato il dato relativo al 1936 per il calcolo della media negli anni dal 1931 al 1936 e quello del 1951 per gli anni che vanno dal 1936 al 1951. Per il calcolo del dato relativo agli anni dal 2001 al 2008 abbiamo utilizzato il dato ufficiale più recente del 1 gennaio 2007.

della tabella 1.¹⁵ I risultati possono essere osservati rispettivamente nelle figure 1 e 2. Sull'asse delle ascisse è riportata la variabile demografica espressa in termini relativi rispetto al dato del *team* con la popolazione associata più numerosa (Roma). Questo dato necessita di una ulteriore specificazione. Abbiamo infatti tenuto conto del fatto che alcune città, nella fattispecie Roma, Milano, Torino e Genova, hanno due squadre, per cui il dato sulla popolazione comunale di queste città è stato considerato per la sua metà. Sull'asse delle ordinate è riportato il dato sulla *performance* sportiva. Nella figura 1 la *performance* è espressa come quota dei campionati vinti sul totale dei campionati disputati dalla singola squadra.

Figura 1: SCUDETTI VS POPOLAZIONE




Nella figura 1 è riportata la retta a 45° che definisce tutte le posizioni di relazione lineare unitaria tra dato demografico e *performance* sportiva. Nel nostro caso la squadra che più vi si avvicina è la Juventus, mentre tutte le altre presentano una *performance* relativa molto inferiore rispetto al dato della popolazione. È interessante notare come la distanza verticale tra ogni singola squadra e la retta a 45° possa in qualche misura definire una *proxy* della *performance* del *team*. In questo caso la squadra più forte non è quella che ha vinto più scudetti, ma quella che presenta la minore distanza rispetto alla retta a 45° (per la Juventus, nel nostro

¹⁵ Al fine dei conteggi è stato ritenuto acquisito il piazzamento in prima posizione della Juventus nel campionato 2004/05, ma non lo scudetto revocatole dalla Commissione di Appello Federale.

caso, le due situazioni coincidono). Tale strumento di comparazione può essere di maggiore utilità se il confronto avviene sulla base della *performance* sportiva misurata attraverso il piazzamento medio dei *team*, la cui relazione con la dimensione demografica è evidenziata nella figura 2. Come in precedenza sull'asse delle ascisse è riportato il dato demografico mentre su quello delle ordinate è riportata la *performance* sportiva; la valutazione è stata fatta in termini relativi rispetto al piazzamento medio ottenuto dalla squadra con il dato peggiore (Sampdoria).

Figura 2: PIAZZAMENTO VS POPOLAZIONE



La retta a 45° divide il piano in due sezioni; quella superiore in cui si collocano i *team* con *performance* superiori rispetto alle proprie caratteristiche demografiche, quella inferiore in cui sono collocate le squadre con risultati non all'altezza rispetto alle proprie potenzialità. La distanza verticale tra la posizione occupata dalla singola squadra e la retta a 45° ci permette anche di stabilire l'intensità dell'«eccesso» o del «gap» di *performance* rispetto alle peculiarità demografiche.¹⁶ Possiamo osservare come Juventus, Milan e Internazionale siano le squadre migliori se considerate attraverso il parametro del piazzamento medio relativo nell'ordine in cui sono indicate. Le squadre peggiori risultano essere, nell'ordine, Lazio, Napoli e Roma.


¹⁶ In appendice riportiamo una tabella di sintesi dei valori delle distanze euclidee tra la posizione occupata da ogni singola *team* e la retta a 45° .

2. Variabili economiche e performance sportiva

È interessante notare come, utilizzando quale criterio di comparazione il piazzamento medio, le squadre «peggiori» siano proprio quelle collocate nell'area centro-meridionale del Paese, tradizionalmente più povera rispetto al nord. Questo aspetto ci ha spinto ad approfondire l'analisi cercando di introdurre, accanto alle variabili di tipo demografico, anche delle variabili di tipo economico. In realtà anche Castellanos García, Dopico Castro e Sánchez Santos¹⁷ nel loro lavoro hanno utilizzato il prodotto interno lordo *pro-capite* associato ad ogni singola città al fine di evidenziare possibili relazioni con la *performance* sportiva.

I criteri di scelta della *performance* sportiva sono rimasti gli stessi della sezione 1, mentre quale variabile economica la scelta è caduta sul valore aggiunto *pro-capite* delle province in cui ogni singolo *team* è collocato. Tale scelta è stata in qualche modo forzata dalla scarsa disponibilità di dati di contabilità disaggregati a livello comunale e, anche quando questi sono disponibili, non ne esiste una serie storica in grado di coprire l'intero arco temporale relativo alla nostra indagine.

Figura 3: SCUDETTI VS VALORE AGGIUNTO




¹⁷ P. CASTELLANOS GARCÍA, J. A. DOPICO CASTRO E J. M. SÁNCHEZ SANTOS, *The economic geography of football success: empirical evidence from European cities*, cit..

Abbiamo utilizzato quindi i dati rilevati dall'Istituto Tagliacarne relativi al valore aggiunto *pro-capite* prodotto nelle province italiane.¹⁸ Come per la popolazione, anche in questo caso la necessità di sintetizzare con un unico valore i dati relativi ad un intervallo temporale di circa 80 anni, ci ha spinto a calcolare il valore aggiunto medio *pro-capite* ponderando i dati con il numero delle partite giocate tra le date intercensuarie. In particolare ne abbiamo calcolato il dato utilizzando come pesi il numero degli incontri disputati tra i periodi per i quali si dispone dei dati. Così per il periodo compreso tra il 1929 e il 1951 abbiamo utilizzato il dato del 1951, per il decennio 1951-1961 il dato del 1961 e così via fino al 1999. Per gli anni dal 1999 al 2008 abbiamo utilizzato il dato disponibile più recente, quello del 2004. Possiamo intanto osservare la relazione tra scudetti vinti e valore aggiunto nella figura 3. Sull'asse delle ascisse abbiamo riportato il valore aggiunto *pro-capite* medio per ogni team (della sua provincia) in termini relativi rispetto alla media italiana.

Nella figura 4 invece è evidenziata la relazione tra valore aggiunto *pro-capite* (sull'asse delle ascisse) e piazzamento medio relativo (sull'asse delle ordinate).

Figura 4: PIAZZAMENTO VS VALORE AGGIUNTO



¹⁸ L'Istituto Tagliacarne ha reso disponibili i dati a livello provinciale per gli anni 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 e 1999. A questi si aggiungono i dati relativi ai singoli anni dal 1995 al 2004.

Concentriamoci in particolare sulla figura 4. Anche in questo caso la retta a 45° rappresenta un profilo ideale al quale rapportarsi per definire una gerarchia tra le squadre migliori e le squadre peggiori. Rispetto alle valutazioni fatte in termini di relazioni demografiche solo la Juventus si conferma come la squadra migliore, mentre ad Internazionale e Milan si aggiungono Roma e Napoli, anzi la Roma precede l'Internazionale ed il Napoli precede il Milan. In fondo alla «classifica» troviamo nell'ordine Sampdoria, Bologna e Torino che quindi non sono riuscite a supportare con le proprie *performance* sportive le potenzialità economiche offerte dal territorio.¹⁹

3. *La performance sportiva attraverso gli scontri diretti: una analisi econometrica*

Fino ad ora ci siamo occupati di valutare la relazione tra la *performance* sportiva e le variabili demografiche ed economiche in un'ottica di medio e lungo periodo, considerando le vittorie nei campionati e i piazzamenti medi. L'analisi sino ad ora sviluppata non ha aggiunto molto alla valutazione immediata effettuata osservando lo *score* delle squadre: la Juventus è dominante rispetto alle altre squadre anche se consideriamo le sue *performance* al netto delle potenzialità demografiche ed economiche.

In questa sezione proveremo a sviluppare una analisi più accurata prendendo come riferimento la variabile di breve periodo per antonomasia, ovvero il risultato della singola partita. Proveremo infatti ad incrociare i risultati di tutti gli scontri diretti tra le 10 squadre indagate. In questo modo avremo la possibilità di registrare 45 osservazioni puntuali (nove partite per ogni squadra, dividendo per due visto che non distinguiamo tra partite interne ed esterne) incrociandole con le variabili demografiche ed economiche. Come in precedenza le variabili esplicative dovranno essere opportunamente trasformate considerando come, per ogni singolo scontro diretto, dovremo associare un relativo valore della popolazione comunale e del valore aggiunto. La elaborazione di ogni singolo dato legato agli scontri diretti è stata realizzata attraverso il calcolo del valore della popolazione comunale media ponderata e del valore aggiunto *pro-capite* medio ponderato per ogni *team* basandosi sulla distribuzione nel tempo degli incontri disputati. Una volta ottenuta la matrice dei dati è stato possibile sviluppare una analisi econometrica che ci ha permesso da un lato di definire simultaneamente l'impatto prodotto dalle variabili demografiche ed economiche sui risultati degli scontri diretti dei *top team*, dall'altro di individuare la significatività statistica delle specifiche attitudini di ogni singola squadra per poter infine affermare quali debbano essere considerate le migliori e le peggiori.

Nella tabella 2 sono riportati i dati relativi ad ogni singolo scontro diretto dai quali saranno individuate le diverse variabili dipendenti che costituiranno la *proxy* della *performance* sportiva.

¹⁹ Come per le figure 1 e 2 anche per le figure 3 e 4 in appendice sono riportati i valori delle distanze euclidee delle posizioni di ogni singolo *team* rispetto alla retta a 45°.

TABELLA 2 – RISULTATI NEGLI SCONTRI DIRETTI

| | PARTITA | GIOCA TE | W1 | W2 | PAREGGI | PNT1 | PNT2 | WD1 | WD2 |
|----|---------|----------|----|----|---------|------|------|-----|-----|
| 1 | SD-BO | 92 | 26 | 33 | 33 | 87 | 102 | 44 | 48 |
| 2 | SD-NA | 98 | 32 | 29 | 37 | 104 | 99 | 52 | 46 |
| 3 | BO-NA | 100 | 35 | 32 | 33 | 107 | 98 | 57 | 43 |
| 4 | SD-LZ | 102 | 24 | 48 | 30 | 82 | 138 | 37 | 65 |
| 5 | NA-LZ | 104 | 36 | 32 | 36 | 112 | 106 | 53 | 51 |
| 6 | SD-TO | 104 | 29 | 43 | 32 | 92 | 120 | 41 | 63 |
| 7 | BO-TO | 108 | 39 | 37 | 32 | 111 | 108 | 60 | 48 |
| 8 | BO-LZ | 110 | 41 | 38 | 31 | 119 | 115 | 56 | 54 |
| 9 | TO-LZ | 112 | 35 | 29 | 48 | 121 | 112 | 62 | 50 |
| 10 | FI-BO | 114 | 42 | 35 | 37 | 125 | 109 | 64 | 50 |
| 11 | SD-FI | 114 | 31 | 40 | 43 | 111 | 126 | 50 | 64 |
| 12 | TO-NA | 114 | 29 | 35 | 50 | 109 | 121 | 56 | 58 |
| 13 | FI-NA | 116 | 48 | 37 | 31 | 134 | 108 | 66 | 50 |
| 14 | FI-LZ | 118 | 41 | 40 | 37 | 126 | 129 | 60 | 58 |
| 15 | SD-JU | 118 | 24 | 61 | 33 | 84 | 166 | 40 | 78 |
| 16 | SD-MI | 118 | 27 | 58 | 33 | 92 | 160 | 40 | 78 |
| 17 | SD-RM | 118 | 36 | 51 | 31 | 107 | 143 | 48 | 70 |
| 18 | MI-NA | 120 | 50 | 33 | 37 | 142 | 105 | 67 | 53 |
| 19 | SD-IN | 120 | 19 | 75 | 36 | 77 | 175 | 33 | 87 |
| 20 | BO-MI | 122 | 35 | 52 | 35 | 108 | 149 | 52 | 70 |
| 21 | BO-RM | 122 | 47 | 39 | 36 | 135 | 123 | 66 | 56 |
| 22 | NA-RM | 122 | 35 | 42 | 45 | 116 | 136 | 61 | 61 |
| 23 | BO-IN | 124 | 37 | 57 | 30 | 109 | 154 | 56 | 68 |
| 24 | BO-JU | 124 | 22 | 57 | 45 | 90 | 170 | 55 | 69 |
| 25 | FI-TO | 124 | 39 | 45 | 40 | 125 | 133 | 54 | 70 |
| 26 | IN-NA | 124 | 58 | 37 | 29 | 153 | 107 | 73 | 51 |
| 27 | JU-NA | 124 | 57 | 24 | 43 | 164 | 92 | 81 | 43 |
| 28 | JU-LZ | 128 | 64 | 32 | 32 | 171 | 104 | 80 | 48 |
| 29 | LZ-RM | 128 | 32 | 42 | 54 | 126 | 147 | 62 | 66 |
| 30 | IN-LZ | 130 | 51 | 28 | 51 | 158 | 115 | 79 | 51 |
| 31 | MI-LZ | 130 | 55 | 24 | 51 | 173 | 102 | 78 | 52 |
| 32 | TO-MI | 130 | 31 | 53 | 46 | 109 | 159 | 48 | 82 |
| 33 | JU-TO | 132 | 57 | 34 | 41 | 161 | 111 | 80 | 52 |
| 34 | TO-RM | 132 | 44 | 51 | 37 | 126 | 147 | 57 | 75 |
| 35 | TO-IN | 134 | 32 | 60 | 42 | 106 | 174 | 54 | 80 |
| 36 | FI-MI | 136 | 37 | 61 | 38 | 120 | 169 | 55 | 81 |
| 37 | FI-JU | 138 | 31 | 63 | 44 | 109 | 182 | 49 | 89 |
| 38 | FI-RM | 138 | 43 | 39 | 56 | 145 | 146 | 70 | 68 |
| 39 | FI-IN | 140 | 38 | 55 | 47 | 129 | 169 | 56 | 84 |
| 40 | JU-MI | 146 | 50 | 44 | 52 | 162 | 146 | 81 | 65 |
| 41 | MI-RM | 146 | 70 | 34 | 42 | 194 | 117 | 95 | 51 |
| 42 | IN-MI | 148 | 53 | 46 | 49 | 165 | 151 | 75 | 73 |
| 43 | JU-RM | 148 | 68 | 35 | 45 | 191 | 120 | 93 | 55 |
| 44 | IN-RM | 150 | 67 | 41 | 42 | 188 | 131 | 87 | 63 |
| 45 | JU-IN | 150 | 69 | 43 | 38 | 186 | 129 | 95 | 55 |

W=vittorie, PNT=punti, WD=vittorie e pareggi esterni. Il suffisso 1/2 esprime il riferimento alla prima/seconda squadra.

La scelta della variabile attraverso la quale misurare la *performance* sportiva di breve periodo non è banale. Potremmo limitarci alla semplice vittoria e dunque osservarne il rapporto negli scontri diretti. Allo stesso tempo si potrebbe utilizzare l'informazione dei punti conquistati ed allora la scelta cadrebbe sul rapporto tra i punti ottenuti. Ancora, ci potrebbe essere una valutazione più «tecnica» per la quale un pareggio esterno vale quanto una vittoria casalinga.²⁰ Abbiamo così individuato tre variabili dipendenti associate ad ognuna delle considerazioni fatte in precedenza, la prima data dal rapporto tra le vittorie, la seconda dal rapporto tra i punti²¹ e la terza dal rapporto tra le vittorie complessive ed i pareggi esterni di ogni singolo *team*.

Abbiamo stimato dunque le seguenti equazioni con il metodo dei minimi quadrati ordinari:

$$(W1/W2) = \beta_1 \cdot (POP1/POP2) + \beta_2 \cdot (VA1/VA2) + \varepsilon, \quad (1)$$

$$(PNT1/PNT2) = \beta_1 \cdot (POP1/POP2) + \beta_2 \cdot (VA1/VA2) + \varepsilon \quad (2)$$

$$(WD1/WD2) = \beta_1 \cdot (POP1/POP2) + \beta_2 \cdot (VA1/VA2) + \varepsilon \quad (3)$$

dove *W* indica il numero delle vittorie, *PNT* sono i punti conquistati, *WD* è la somma delle vittorie complessive e dei pareggi esterni, *POP* indica la popolazione comunale media per *team*, *VA* è il valore aggiunto medio provinciale *pro-capite* associato a ciascun *team*.²² ε è il termine di errore con le usuali proprietà statistiche di media nulla e varianza costante. Il nostro primo obiettivo è quello di stabilire se le variabili geografiche ed economiche introdotte sono statisticamente significative per spiegare i risultati degli scontri diretti ed inoltre se il segno della relazione è nella direzione attesa, ovvero se tali variabili influenzano positivamente i risultati. La tabella 3 riassume i risultati delle nostre stime per ciascuna variabile dipendente selezionata.

²⁰ Tale visione si concretizza nella c.d. «media inglese» che consiste nella definizione di una *performance* ideale secondo la quale un *team* dovrebbe porsi l'obiettivo di vincere le partite casalinghe e pareggiare quelle esterne. Questa concezione è così diffusa che tutti i quotidiani sportivi stilano nelle classifiche anche i punteggi relativi alla media inglese attribuendo rispettivamente 0 punti nel caso in cui la squadra vince in casa o pareggia fuori casa, 2 punti in caso di vittoria esterna (1 punto quando c'erano i due punti per vittoria), -3 punti in caso di sconfitta interna (-2 con i due punti per vittoria), -2 punti in caso di pareggio interno e -1 punto nel caso di sconfitta esterna.

²¹ Abbiamo considerato i punti effettivamente conseguiti sia nei campionati con 2 punti per vittoria che quelli con 3 punti.

²² La presenza dei suffissi 1 e 2 indica che ci si riferisce alla prima e alla seconda squadra elencata nello scontro diretto. Nota che la specificazione ha seguito un criterio per il quale in prima posizione è indicato il *team* con la popolazione comunale più bassa.

TABELLA 3 – STIMA OLS – 45 OSSERVAZIONI

| VARIABILI INDIPENDENTI | VARIABILE DIPENDENTE | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | W1/W2 | PNT1/PNT2 | WAD1/WAD2 |
| <i>POP1/POP2</i> | 0.374** (0.170) | 0,498* (0,113) | 0,519* (0,126) |
| <i>VA1/VA2</i> | 0.735* (0.111) | 0,611* (0,072) | 0,631* (0,078) |
| <i>R² corretto</i> | 0.844 | 0,911 | 0,896 |
| <i>S.E. dei residui</i> | 0.480 | 0,325 | 0,367 |
| <i>F-statistics</i> | 119,14* | 238,36* | 195,34* |
| <i>Akaike info criterion</i> | 63,658 | 28,508 | 39,404 |
| <i>Schwarz bayesian criterion</i> | 67,271 | 32,121 | 43,018 |
| <i>Hannan-Quinn criterion</i> | 65,005 | 29,855 | 40,751 |
| <i>Log likelihood</i> | -29,83 | -12,25 | -17,702 |

Standard error in parentesi. Livello di significatività: * $\geq 99\%$, ** $\geq 95\%$, *** $\geq 90\%$.
Errori *standard* robusti rispetto all'eteroschedasticità.

I risultati confermano le aspettative, sia in termini di significatività statistica sia rispetto al segno delle relazioni; il grado di accostamento delle stime è piuttosto alto. In particolare la equazione (2), nella quale la variabile dipendente è data dal rapporto tra i punti conquistati negli scontri diretti, è quella che presenta il dato migliore. Come indicato dal valore di R^2 (corretto) la nostra regressione è in grado di catturare più dell'90 per cento della variabilità dei risultati tra le squadre. Possiamo dunque affermare che, seppure a diversi livelli, sia la variabile demografica che quella economica sono statisticamente significative ed incidono positivamente sui risultati, con una influenza più marcata della seconda. È interessante a questo punto confrontare, per ogni equazione, le stime ottenute con i parametri della regressione ed i dati delle nostre variabili di *performance*, al fine di cogliere eventuali regolarità nei residui delle stime. Nelle successive figure 5, 6 e 7 sono riportati i grafici relativi ai dati effettivi, alle stime ed ai residui rispettivamente delle equazioni 1, 2 e 3.

Figura 5: STIME E RESIDUI DELLA EQUAZIONE (1)




Figura 6: STIME E RESIDUI DELLA EQUAZIONE (2)





Figura 7: STIME E RESIDUI DELLA EQUAZIONE (3)



Osservando la distribuzione dei residui ed in particolare degli *outliers*, ovvero dei valori che cadono all'esterno di un valore pari allo *standard error* della regressione (visualizzato nei tre grafici dalle due linee orizzontali tratteggiate), è possibile rilevare delle potenziali regolarità nell'errore della stima. Un aspetto risulta interessante; nelle tre regressioni sono presenti nell'ordine 12, 9 e 11 *outliers*. Di questi sono rispettivamente 7, 6 e ancora 6 quelli associati ad incontri disputati dalla Juventus. In particolare tutte le regressioni tendono a sottostimare le *performance* sportive del club bianconero rispetto ai dati effettivi. A questo punto non possiamo che spingerci oltre cercando di individuare se, oltre ai fattori geografici ed economici, ci sono peculiari attitudini delle squadre nel determinare i risultati. Abbiamo introdotto nella nostra stima iniziale delle variabili *dummies* per ognisingola squadra.²³ Le equazioni 1, 2 e 3 diventano così:

$$(W1/W2) = \beta_1 \cdot (POP1/POP2) + \beta_2 \cdot (VA1/VA2) + \sum_i \beta_i \cdot D_i + \varepsilon, \quad (4)$$

$$(PNT1/PNT2) = \beta_1 \cdot (POP1/POP2) + \beta_2 \cdot (VA1/VA2) + \sum_i \beta_i \cdot D_i + \varepsilon \quad (5)$$

$$(WD1/WD2) = \beta_1 \cdot (POP1/POP2) + \beta_2 \cdot (VA1/VA2) + \sum_i \beta_i \cdot D_i + \varepsilon \quad (6)$$

²³ Le 10 variabili indicano appunto le 10 squadre indagate. Per ogni singolo scontro diretto queste prenderanno il valore di 0, 1 oppure -1. Ad esempio, nello scontro diretto Sampdoria-Bologna la variabile Sampdoria sarà pari ad 1, la variabile Bologna prenderà il valore -1, mentre

dove i indica la squadra, come specificato nella nota 23, e la D si riferisce alla *dummy* ad essa associata. Dal momento che *a priori* non è possibile stabilire «se» e «quanto» ogni singolo *team* contribuisce alla propria *performance* sportiva misurata dai *record* negli scontri diretti, la introduzione simultanea di tutte le *dummies* avrebbe potuto far incorrere in un errore di non corretta specificazione della equazione.²⁴ Per ovviare a tale problema abbiamo deciso di effettuare su ogni singola equazione di regressione iniziale dei test per variabili omesse al fine di avere risposte circa la significatività statistica di ogni singolo contributo del *team*. Il risultato di tali test non solo ci ha suggerito se introdurre la *dummy* associata alla singola squadra, ma anche in quale ordine.²⁵ Va segnalato che ogni *dummy* è stata introdotta solo quando il parametro della regressione presentava una significatività statistica superiore al 99% e tutte le statistiche di selezione del modello da noi utilizzate, vale a dire il criterio di informazione di Akaike, quello bayesiano di Schwarz e quello di Hannan-Quinn indicavano simultaneamente un miglioramento. Nel caso di incongruenza tra le informazioni dettate dai precedenti criteri la scelta è quindi caduta sul modello più parsimonioso.²⁶ Nella tabella 4 sono riportati i risultati delle stime.

I risultati della stima confermano, a grandi linee, quanto traspariva dalle analisi sviluppate nelle precedenti sezioni, con qualche interessante novità. Intanto la variabile geografica, con l'inserimento progressivo delle *dummies*, tende ad acquisire una maggiore significatività statistica rispetto alle equazioni iniziali, in particolare rispetto alla (1). Per quanto riguarda i singoli *club* la Juventus si conferma come la squadra migliore. Escludendo quindi i fattori demografici ed economici, il *team* bianconero sembra essere quello che più di ogni altro si caratterizza per una migliore *performance* sportiva anche negli scontri diretti contro le avversarie più quotate. Tale risultato è valido indipendentemente dalla prospettiva attraverso la quale si vuole valutare la *performance*. A cosa attribuire tale capacità? Sicuramente entrano in gioco l'insieme dei fattori che abbiamo elencato nella introduzione quali la capacità manageriale ed organizzativa della società, che ha certamente risentito della positiva influenza del gruppo FIAT da sempre coinvolto in modo più o meno diretto nelle vicende del *club*. Altri potrebbero chiamare in causa quegli elementi meno definiti che comunque influenzano il risultato sportivo come il fattore casuale, la sudditanza psicologica della classe arbitrale o la lealtà sportiva,²⁷ ma questi sono ambiti suscettibili di interpretazioni personali che esulano dal contesto scientifico di questa ricerca.

tutte le altre saranno pari a 0.

²⁴ La introduzione simultanea di tutte le *dummies* avrebbe, tra l'altro, creato problemi di singolarità della matrice dovuta alla perfetta collinearità delle stesse.

²⁵ Per ovvi motivi di spazio e di ordine nella stesura del testo i singoli risultati del test per variabili omesse non sono stati inseriti. Gli stessi sono comunque a disposizione per chi ne facesse richiesta.

²⁶ Per approfondimenti sui test di selezione del modello si rimanda a M. VERBEEK, *Econometria*, Zanichelli, Bologna, 2006.

TABELLA 4 – STIMA OLS - 45 OSSERVAZIONI

| | VARIABILE DIPENDENTE | | |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | W1/W2 | PNT1/PNT2 | WAD1/WAD2 |
| VARIABILI INDIPENDENTI | | | |
| <i>POPI/POP2</i> | 0,414* (0,114) | 0,529* (0,067) | 0,633* (0,091) |
| <i>VA1/VA2</i> | 0,634* (0,067) | 0,529* (0,043) | 0,512* (0,062) |
| <i>JUVENTUS</i> | 0,531* (0,091) | 0,391* (0,061) | 0,464* (0,078) |
| <i>LAZIO</i> | -0,512* (0,094) | -0,355* (0,071) | -0,321* (0,068) |
| <i>SAMPDORIA</i> | -0,373* (0,097) | -0,221* (0,057) | -0,260* (0,068) |
| <i>ROMA</i> | -0,365* (0,098) | -0,278* (0,065) | 0,262* (0,095) |
| <i>TORINO</i> | -0,271* (0,094) | -0,173* (0,044) | |
| <i>R² corretto</i> | 0,956 | 0,980 | 0,965 |
| <i>S.E. dei residui</i> | 0,254 | 0,154 | 0,213 |
| <i>F-statistics</i> | 138,61* | 291,07* | 208,58* |
| <i>Akaike info criterion</i> | 10,71 | -34,220 | -6,005 |
| <i>Schwarz bayesian criterion</i> | 23,357 | -21,573 | 4,835 |
| <i>Hannan-Quinn criterion</i> | 15,425 | -29,506 | -1,964 |
| <i>Log likelihood</i> | 1,64 | 24,11 | 9,00 |
| Standard error in parentesi. Livello di significatività: * $\geq 99\%$, ** $\geq 95\%$, *** $\geq 90\%$. Errori <i>standard</i> robusti rispetto all'eteroschedasticità. | | | |

Accanto alla conferma della Juventus come migliore società è senz'altro particolare il fatto che nessun altro *team* sembra aggiungere un contributo specifico positivo alla propria *performance* sportiva, in nessuna regressione. Nessuna altra squadra mostra quindi peculiari attitudini o abilità che non siano riconducibili a fattori demografici e/o economici. Per essere rigorosi possiamo indicare come solo due squadre hanno «sfiorato» l'attribuzione di tale titolo: il Milan e la Fiorentina. In particolare la prima nella regressione in cui la *performance* era valutata attraverso il numero delle vittorie (equazione 4) e la seconda in quella definita rispetto ai punti acquisiti (equazione 6), ma l'alto grado di selezione sulla significatività dei test da noi imposto ha precluso la loro inclusione. Per quanto riguarda le squadre meno *performanti* la stima definisce una gerarchia per la quale la Lazio, la Sampdoria e la Roma sono quelle che manifestano delle specificità negative rispetto ai risultati degli scontri diretti, indipendentemente dalla variabile dipendente selezionata. A queste tre squadre si aggiunge il Torino se l'analisi fa riferimento alla valutazione della prestazione sportiva attraverso il numero delle vittorie o dei

punti acquisiti. Con riferimento al Torino c'è da rilevare come l'attitudine negativa possa in parte essere spiegata dal tragico evento di Superga del maggio del 1949 che ha certamente condizionato la dinamica della *performance* sportiva di questa società nel breve e nel medio periodo.

Rispetto ai risultati parziali presentati nelle sezioni 1 e 2 possiamo notare due importanti novità. Dal *set* delle migliori squadre escono le squadre milanesi, l'Internazionale ed il Milan che, rispetto ai risultati degli scontri diretti con le loro concorrenti, non mostrano attitudini specifiche ed i loro *record* possono essere in gran parte ricondotti alle sole variabili demografiche ed economiche. Dell'insieme delle squadre peggiori non fa parte il Napoli che quindi mostra risultati in linea con la sua caratterizzazione territoriale. Tra le «peggiori» si confermano le squadre di Roma per le quali è possibile dunque segnalare la presenza di potenziali esternalità negative legate non a fattori demografici e/o economici, ma a fattori speculari rispetto a quelli individuati per la Juventus.

Conclusioni

In questo lavoro abbiamo provato a valutare l'impatto prodotto dalla localizzazione geografica sui risultati sportivi delle squadre con il maggior numero di presenze in *Serie A* negli anni in cui il campionato si è disputato con il girone unico. Sono state individuate alcune caratteristiche demografiche ed economiche di 10 squadre e si sono confrontate con la *performance* sportiva espressa intanto dal numero dei campionati vinti e poi con il piazzamento medio. Di particolare interesse è risultata essere la valutazione della *performance* sportiva misurata attraverso l'utilizzo delle vittorie relative ottenute dalle squadre nei confronti diretti. In particolare la stima di una equazione di minimi quadrati ordinari ha offerto l'opportunità di valutare da un lato la significatività statistica dei fattori demografici ed economici sui risultati delle squadre, dall'altro ha favorito la individuazione di potenziali attitudini delle singole squadre nella determinazione delle loro *performance* sportive. In questo modo siamo stati in grado di determinare una classifica delle migliori e delle peggiori società nella storia della *Serie A*, ovvero di quelle squadre che hanno fatto registrare dei risultati nei confronti delle dirette concorrenti che le sole variabili economiche e geografiche non erano in grado di spiegare, sia in senso positivo che negativo.

Dalla nostra analisi risulta, come preventivabile, che la Juventus si caratterizza come la migliore società nella storia della *Serie A*. La particolarità della analisi risiede soprattutto nella particolare attitudine della Juventus a spiegare

²⁷ Il peso politico ed economico della Juventus, della sua società e del suo *management* è da sempre uno degli argomenti maggiormente dibattuti nell'ambito della comunicazione sportiva. Nella stagione 2005/06, il club ha visto addirittura revocato lo scudetto conquistato sul campo insieme a quello della stagione 2004/05 ed è stato retrocesso d'ufficio in *Serie B* per il comportamento antisportivo tenuto dalla sua dirigenza. Per dettagli su questi argomenti si confrontino R. TAVELLA, *Il libro nero del calcio italiano*, Newton & Compton, Roma, 2006 e A. GHIRELLI, *Storia del calcio in Italia*, Einaudi, Torino, 1990.

delle singolarità nei risultati che la regressione non riusciva a catturare con le sole variabili economiche e demografiche. Le motivazioni di una così elevata attitudine possono ricercarsi nella abilità manageriale, nella organizzazione della società, nella reputazione della stessa o in altri ambiti sui quali il lettore è invitato a riflettere. Oltre alla Juventus nessuna altra società si caratterizza per *record* superiori e statisticamente significativi rispetto alle potenzialità offerte dalla localizzazione geografica e a quelle economiche.

Per quanto riguarda le «peggiori» dalla nostra analisi risulta che le squadre o meglio le società che manifestano *performance* inferiori e statisticamente significative rispetto alle variabili di riferimento sono nell'ordine Lazio, Sampdoria, Roma e Torino. Anche in questo caso individuare le motivazione dei risultati negativi per tali società non è semplice, ad eccezione della squadra granata della quale abbiamo ricordato la tragica vicenda di Superga. Si potrebbero addurre le spiegazioni utilizzate per la Juventus, con il segno inverso naturalmente, ma potrebbero subentrare anche motivazioni di ordine storico, sociale o altro.

Seppure suscettibile di critica, soprattutto per il tentativo di sintesi in un unico dato dei fattori demografici ed economici, riteniamo che il tentativo di stimare la relazione con la *performance* sportiva e soprattutto l'utilizzo delle variabili *dummies* finalizzato alla individuazione delle specificità delle singole società rispetto ai *record* negli scontri diretti sia una strada interessante per definire un *ranking* di merito tra le società. L'alternativa è quella di considerare solo i titoli conquistati o i piazzamenti medi, ma in questo modo verrebbero ignorate informazioni legate alla collocazione demografica o alle specificità economiche del territorio che, invece, sono fondamentali nella definizione dei risultati sportivi. Anche la scelta del *set* di squadre indagate potrebbe essere soggetta a critiche, ma la necessità di catturare un numero sufficiente di dati sugli scontri diretti ha imposto sostanziali restrizioni. Questo ha implicato la non inclusione di società come Cagliari e Verona, vincitrici di uno scudetto. Resta tuttavia il metodo a suggerire possibili strade per estendere l'analisi, magari limitandola alle sole squadre «provinciali», oppure alle serie inferiori, in modo che il *ranking* tra squadre possa riguardare realtà omogenee, come lo sono quelle indicate nel nostro campione. Si potrebbe altresì pensare di migliorare il set delle variabili esplicative oppure includervi altri fattori sportivi, sociali e, perché no, culturali. Argomenti di discussione a sostegno della loro inclusione o contrari non dovrebbero mancare.

Vi è un ultimo argomento sul quale vogliamo concentrare l'attenzione e che siamo sicuri rappresenterà l'elemento di maggiore criticità rispetto al lavoro svolto. Con riferimento alla attitudine di ogni singola società nell'alimentare il circolo virtuoso descritto nella sezione introduttiva:

«talento *performance* → ricavi → talento»,

in molti potrebbero obiettare che il ruolo del bacino di utenza della città è, ad oggi, completamente svuotato del suo significato originale. Questo è particolarmente vero per le società calcistiche italiane che complessivamente hanno visto ridotto il peso dei ricavi da gare in modo impressionante a favore delle entrate dai diritti

televisivi.²⁸ Come poter conciliare una tale evidenza con la rilevanza che abbiamo attribuito al ruolo della dimensione demografica ed economica nella nostra analisi? Intanto c'è da rilevare che potrebbe esserci una forte correlazione tra incassi dai diritti televisivi e bacino di utenza. La stessa modalità di distribuzione collettiva dei diritti di trasmissione sancita nel decreto legislativo 9/2008, che ha raccolto le linee guida del disegno di legge 1269/2007 e della successiva legge 106/2007, prevede tra i criteri di redistribuzione quello legato al bacino di utenza, inteso sia in termini di popolazione che di «tifosi». In secondo luogo questo fenomeno ha interessato il panorama calcistico italiano in particolare negli ultimi 10/15 anni, con una accentuazione a partire dal 1999 vista la attribuzione della titolarità dei diritti televisivi alle singole società.²⁹ Questo spinge da un lato a ritenere comunque validi i nostri presupposti considerato che la nostra indagine copre un periodo di circa 80 anni, dall'altro ad approfondire lo studio cercando di individuare significative differenze nei risultati nel caso in cui il periodo di riferimento venisse scomposto. Si potrebbe dunque cercare di rispondere ad un'altra questione non meno interessante di quella posta nella introduzione circa la squadra migliore: «L'avvento della televisione ha modificato i rapporti di forza tra le squadre?» In questo senso il nostro approccio potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

²⁸ M. NICOLIELLO, *Reddito e capitale nelle società di calcio: la massima serie italiana 1998-2007*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. IV, n. 2, 2008, 67-94.

²⁹ Sulle questioni economiche relative ai diritti televisivi si veda A. BARONCELLI e U. LAGO, *L'analisi economico-finanziaria delle società calcistiche*, in U. LAGO, A. BARONCELLI, S. SZYMANSKI, *Il business del calcio*, cit., 69-110. Per una recente e corposa bibliografia sulle questioni giuridiche relative alla negoziazione dei diritti si rimanda a J. FIGUS DIAZ e V. FORTI, *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. IV, n. 2, 2008, 13-35.

Appendice

Nella seguente tabella 5 sono riportate le distanze euclidee tra le posizioni occupate da ogni singolo *team* e la retta a 45° illustrate nelle figure 1, 2, 3 e 4 nel testo. Seppure la distanza euclidea sia generalmente espressa in valore assoluto, nel nostro caso facciamo precedere il valore dal segno (+) oppure (-) per evidenziare la rispettiva posizione occupata dal team, se «sopra» o «sotto» la retta. Ad esempio il valore di -0,262 relativo al Bologna nella colonna della figura 1 indica intanto che tale squadra è collocata al di sotto della retta a 45° nella corrispondente figura. Tale valore va inoltre confrontato con quello delle altre squadre nella rispettiva colonna. Il dato più virtuoso è quello della Juventus che pur essendo collocata al di sotto della retta a 45°, come indicato dal segno negativo, presenta la distanza minore rispetto al lotto delle concorrenti. Le squadre sono elencate in ordine alfabetico.

TABELLA 5 – DISTANZA EUCLIDEA DELLA POSIZIONE DEL TEAM RISPETTO ALLA RETTA A 45°

| Squadra | Figura 1: SCUDETTI VS POPOLAZIONE | Figura 2: PIAZZAMENTO VS POPOLAZIONE | Figura 3: SCUDETTI VS VALORE AGGIUNTO | Figura 4: PIAZZAMENTO VS VALORE AGGIUNTO |
|------------|---|--|--|---|
| BOLOGNA | -0,262 | -0,231 | -0,740 | -0,710 |
| FIorentina | -0,315 | -0,006 | -0,694 | -0,385 |
| INTER | -0,418 | +0,087 | -0,812 | -0,308 |
| JUVENTUS | -0,063 | +0,348 | -0,570 | -0,159 |
| LAZIO | -0,932 | -0,793 | -0,701 | -0,561 |
| MILAN | -0,410 | +0,025 | -0,811 | -0,376 |
| NAPOLI | -0,893 | -0,824 | -0,414 | -0,346 |
| ROMA | -0,960 | -0,564 | -0,687 | -0,291 |
| SAMPDORIA | -0,286 | -0,303 | -0,816 | -0,832 |
| TORINO | -0,323 | -0,145 | -0,846 | -0,668 |

Bibliografia

- ALMANACCO ILLUSTRATO DEL CALCIO, Panini, Modena, 1999 e ss.
- ARNAUT J. L., *Rapporto indipendente sullo Sport in Europa - sintesi*, disponibile su www.independentsportreview.com, ottobre 2006.
- BURGER J. D., WALTERS S. J., *Market Size, Pay and Performance: A General Model and Application to Major League Baseball*, in *Journal of Sports Economics*, vol. 4, n. 2, 2003.
- CASTELLANOS GARCÍA P., DOPICO CASTRO J. A., SÁNCHEZ SANTOS J. M., *The economic geography of football success: empirical evidence from European cities*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.
- DOBSON S., GODDARD J., *The Economics of Football*, University Press, Cambridge, 2001.
- FIGUS DIAZ J., FORTI V., *La disciplina antitrust della nuova legislazione sui diritti di trasmissione: quid novi sub sole?*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. IV, n. 2, 2008.
- GHIARELLI A., *Storia del calcio in Italia*, Einaudi, Torino, 1990.
- HOFFMANN R., CHEW GING L., RAMASAMY B., *The socio-economics determinants of International soccer performance*, in *Journal of Applied Economics*, vol. V, n. 2, 2002.
- LAGO U., BARONCELLI A., SZYMANSKI S., *Il business del calcio*, Egea, Milano, 2004.
- LEEDS M., VON ALLMEN P., *The Economics of Sports*, Addison-Wesley, Boston, 2005.
- NICOLIELLO M., *Reddito e capitale nelle società di calcio: la massima serie italiana 1998-2007*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. IV, n. 2, 2008.
- RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 MAGGIO 2008 SUL LIBRO BIANCO DELLO SPORT, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. IV, n. 2, 2008.
- TAVELLA R., *Il libro nero del calcio italiano*, Newton & Compton, Roma, 2006.
- TOMMASI R., *Storia della Serie A – Il calcio del girone unico*, Marchesi Grafiche Editoriali, Roma, 2000.
- TORGLER B., *'Historical excellence' in soccer World Cup tournaments: empirical evidence with data from 1930 to 2002*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. II, n. 1, 2006.
- VERBEEK M., *Econometria*, Zanichelli, Bologna, 2006.
- VROOMAN J., *The economics of American sport leagues*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 47, n. 4, 2000.
- ZIMBALIST A., *The Economics of Sport*, Edward Elgar, 2001.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO: DALLA DISCIPLINA CODICISTICA ALLE PECULIARI IPOTESI D'APPLICAZIONE IN AMBITO CALCISTICO

di *Ruggero Stincardini**

SOMMARIO: 1. La cessione del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico – 1.1 La cessione del contratto in generale – 1.2 La normativa di riferimento – 1.3 La forma ed i moduli predisposti – 1.4 L'atipicità della cessione di contratto di prestazione sportiva rispetto al modello legale ex art. 1406 c.c. – 1.5 La clausola risolutiva espressa – 2. L'accordo di partecipazione – 2.1 Peculiarità – 2.2 Qualificazione giuridica – 3. La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva – Bibliografia

1. *La cessione del contratto di prestazione sportiva in ambito calcistico*

1.1 *La cessione del contratto in generale*

L'istituto della cessione, la cui *ratio* si spinge oltre il mero trasferimento degli obblighi contrattuali per realizzare una vera e propria *circolazione del contratto*,¹

* Avvocato del Foro di Perugia; Professore a contratto del modulo di *Diritto Sportivo* (dell'insegnamento ufficiale di *Elementi di Diritto*), presso il Corso di Laurea in Interfacoltà Intercorso in Scienze Motorie e Sportive, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; Responsabile Affari Legali della Lega Nazionale Professionisti in Milano; Componente del *European Social Dialogue in the Professional Football Sector*; Membro del TAS-CAS di Losanna.

Si ringraziano per la preziosa attività di ricerca giurisprudenziale e bibliografica *Mario De Luca*, Avvocato del Foro di Napoli e *Felice Antignani*, Dottore in Giurisprudenza presso la Università degli Studi di Napoli, Federico II; specializzato in *Diritto sportivo Internazionale* presso l'*Instituto Superior Derecho y Economía* di Madrid.

¹ La posizione contrattuale che viene trasferita non potrebbe essere considerata una mera somma di debiti e crediti, ma un *organismus* unitario in cui sono ricompresi non solo debiti e crediti, ma anche diritti potestativi, aspettative e così via. In tal senso, R. CLARIZIA, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1991, 49.

è previsto e disciplinato dagli artt. 1406 e seguenti del Codice Civile, secondo cui esso ricorre ogni qualvolta un soggetto (detto *cedente*) sostituisca a sé un terzo (detto *cessionario*) nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive. È ammesso nel concorso di due requisiti: (i) che si tratti di contratti a prestazioni corrispettive come nel caso di tutti i contratti onerosi, e che (ii) le prestazioni non siano state ancora eseguite. Quest'ultimo requisito ha provocato forti dispute in dottrina e giurisprudenza le quali solo recentemente si sono orientate a ricomprendervi i contratti con effetti traslativi, ed in genere tutti quei contratti i cui effetti sono stati solo parzialmente eseguiti, ovvero quelli le cui prestazioni non sono ancora totalmente prestate, indipendentemente da quando esse siano effettivamente iniziate.

Secondo alcuni autori² sono incredibili i contratti stipulati *intuitu personae*, in quanto «*le parti, per conseguire l'intento empirico di sostituire un terzo all'originario contraente dovrebbero necessariamente ricorrere allo schema della novazione*». In questo senso, la cessione di contratto è stata ritenuta «un negozio di alienazione che si caratterizza per il suo oggetto, a prescindere da una determinata causa».³ Sulla base di queste brevi considerazioni sull'istituto in generale, passiamo al suo esame nell'ambito sportivo.

1.2 La normativa di riferimento

La definizione del rapporto di prestazione sportiva, nonché le modalità ed i termini di sua costituzione sono disciplinati dall'art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 91⁴ che nell'ordinamento italiano ha posto le basi normative del professionismo sportivo partendo dall'abolizione del cosiddetto vincolo sportivo (in forza del quale era esclusa qualsiasi libertà contrattuale dell'atleta, così completamente assoggettato alla volontà della società sportiva che, sola ed anche contro la volontà dell'atleta, decideva del suo trasferimento ad altra società sportiva) ed attribuendo al rapporto di prestazione sportiva la natura di lavoro subordinato.

Con il successivo art. 5 rubricato «Cessione di contratto»,⁵ la l. n. 91/1981 ha, in primo luogo (co. 1), previsto la possibilità per le parti contraenti di apporre

² Così F. C. ARRESI, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1950, 51.

³ Così M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1984, 719. È l'identificazione della causa del negozio di cessione del contratto, tema dibattutissimo in dottrina, che deve considerarsi maggiormente meritevole di adesione.

⁴ L'art. 4 della legge n. 91/81, per quanto qui interessa così dispone:

- 1 *Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.*
- 2 *La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione".*

⁵ L'art. 5 della legge n. 91/81, così dispone:

un termine risolutivo al contratto di lavoro subordinato, fissando un limite temporale di cinque anni dalla data di inizio del rapporto e corredandola dell'ulteriore opportunità di una successione del contratto a termine fra gli stessi soggetti.

A differenza di quanto è accaduto in altre epoche storiche nelle quali il termine ha per lo più assunto un ruolo di garanzia del prestatore di lavoro, la previsione della l. n. 91/1981 di un contratto a tempo determinato mira a salvaguardare, secondo prospettive differenti, entrambe le parti del rapporto, ancorando questa caratteristica forma di tutela alle peculiarità del settore calcistico.

Per l'atleta, la disposizione concorreva infatti alla soppressione del vincolo sportivo, posto che alla scadenza del termine egli riacquistava la libertà negoziale per la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.

Per le società sportive il termine rispondeva all'esigenza di prevenire l'affidamento sulle prestazioni dell'atleta.

Il secondo comma dell'art. 5, l. n. 91/1981 ha espressamente previsto la cessione demandando alle federazioni sportive nazionali (FSN) il potere di fissarne le modalità e ponendo la sola condizione del consenso dell'altra parte.

Osserviamo in proposito che, se prima della l. n. 91/1981 mancava una ricostruzione unitaria del trasferimento del giocatore, essendo lo stesso legato alle vicende del vincolo e con esso alle sue molteplici forme di trasferimento, dopo la l. n. 91/1981 si giunge ad un'unica costruzione che segue le vicende del solo contratto di lavoro e con esso della sua sola forma di trasferimento, la cessione.

La scelta del legislatore di configurare il trasferimento del giocatore non più vincolato come una cessione del contratto appare obbligata; infatti, abolito il vincolo, non vi è alcun bene trasferibile, diverso dal contratto (non il vincolo, perché abolito; non il tesseramento per la società sportiva, in quanto indice dello status del giocatore all'interno della federazione; non la persona del giocatore, poiché soggetto e non oggetto di diritti).

La l. n. 91/1981 nel delegare le federazioni a definire le modalità di trasferimento degli atleti lascia ad esse la più ampia discrezionalità possibile al fine di superare al meglio le peculiarità dei vari sport.

È possibile osservare l'esistenza di una "circularità normativa" tra legge statale e norme federali allorquando queste ultime, con piena valorizzazione nell'ordinamento statale nei confronti del quale si pongono come fonte integrativa, assumono il ruolo di *condizioni di ammissibilità* della cessione di contratto.

La giurisprudenza è pressoché unanime nel riconoscere che la violazione delle norme federali in materia comporta la semplice inefficacia dei contratti. Si riporta in nota la prima sentenza in materia, pronunciata successivamente all'entrata

-
1. *Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data d'inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.*
 2. *È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.*

in vigore della l. n. 91/1981, ma su un contratto stipulato precedentemente ad essa.⁶

In esecuzione della delega ricevuta dall'art. 5.2 della legge 91/1981, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha dettato le modalità da osservare per la cessione nell'allora art. 53 delle Norme Organizzative Interne (NOIF), rubricato «Le cessioni di contratto». Questa prima formulazione delle NOIF, tra le altre modalità, stabiliva (alla lett. e) che «*il rapporto conseguente alla cessione a titolo definitivo deve avere comunque la stessa scadenza del rapporto costituito con il contratto ceduto*». La puntualizzazione ci sarà utile nel prosieguo del nostro studio.

Nel 1987 le NOIF sono state completamente riformate e le modalità della cessione di contratto ampliate e dettagliate negli artt. 95, 102 e 103 delle NOIF.⁷ Tra le novità: la riformulazione del previgente art. 53, nella parte che abbiamo sopra esaminato, che vede l'introduzione della possibilità per la quale «*il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere **scadenza diversa** da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto*».

⁶ Così Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. Civ., Mass.* 1981, 1726.

Con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, che sia stipulato fra società sportive, l'inosservanza delle prescrizioni tassative dettate dal Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quali quelle di cui agli artt. 36,37 e 38 (circa il divieto di cessione temporanee nel settore dilettantistico, l'obbligo di sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle società e del giocatore, nonché il deposito per la ratifica da parte della Lega), se non costituisce ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo, ai sensi dell'art. 5 della l. 6 febbraio 1942 n. 426, si riferisce all'ambito amministrativo interno e non a quello dei rapporti intersoggettivi privati, determina l'invalidità e l'inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto dell'art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l'ordinamento statale come negozio atipico (nella specie, prima dell'entrata in vigore della l. 23 marzo 1981 n.91 sull'inquadramento della prestazione sportiva a titolo oneroso nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato), resta in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela, non potendo attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell'attività sportiva, riconosciuta dall'ordinamento dello Stato.

Nello stesso senso, e sempre con riferimento alla cessione di contratto dei calciatori, Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in *Giust. Civ.*, 1994, I, 1230.

⁷ NOIF, art. 95 «Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto»:

- 1 *L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore "professionista" devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe.*
- 2 *Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società.*
- 3 *(Omissis).*
- 4 *(Omissis).*
- 5 *L'accordo di trasferimento o di cessione del contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di*

La legge 15 dicembre 1986 n. 586 ha recepito nell'ordinamento italiano quanto stabilito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza

deposito.

- 6 *Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.*
- 7 *La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione di contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.*
- 8 *(Omissis).*
- 9 *(Omissis).*
- 10 *Nel caso di cessione del contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto d'esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.*
- 11 *Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.*
- 12 *(Omissis).*
- 13 *Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione del contratto; trattengono gli originali di propria pertinenza; ne rimettono le copie alle società contraenti e curano le variazioni di trasferimento. Avverso il procedimento delle Leghe o dei Comitati è ammesso reclamo alla Commissione Tesseramenti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.*
- 14 *(Omissis).*
- 15 *(Omissis).*

NOIF, Art. 102 «Le cessioni di contratto».

- 1 *Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.*
- 2 *La cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.*
- 3 *Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.*
- 4 *Il Consiglio federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretta fra la società cedente e la società cessionaria.*

NOIF, Art. 103 (le Cessioni temporanee di contratto)

- 1 *La cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha durata pari ad una sola stagione sportiva ed è ammessa, il rinnovo tra le stesse società per la stagione successiva.*
- 2 *A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:*
- a) *che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;*
- b) *che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;*

Bosman⁸ ed ha modificato sul punto (art.6) la legge 91/1981. In particolare, essa ha ampliato la libertà contrattuale dell'atleta (e la sua circolazione) con l'eliminazione – a livello sia nazionale che internazionale – dell'obbligo della nuova società di versare un indennizzo alla società titolare del precedente contratto se il nuovo ingaggio è avvenuto dopo la scadenza del precedente.

1.3 La forma ed i moduli predisposti

Dal combinato disposto della legge statale e delle normative federali da essa richiamate, il contratto di cessione in ambito calcistico deve essere attuato con l'adozione ed il completamento degli appositi moduli, predisposti in via unilaterale dalle Leghe professionistiche, e – segnatamente – tre moduli o documenti.

Il primo modulo, denominato *Variazione di tesseramento*, è il documento – trilaterale - che contiene l'accordo di tutti e tre i soggetti interessati al negozio: società *cedente*, società *cessionaria* o acquirente, e calciatore *ceduto*.

Il secondo modulo, denominato *Documento di variazione di tesseramento*, ha invece natura bilaterale in quanto vi partecipano solo le due società sportive, *cedente* e *cessionaria*; il contratto prevede l'ammontare del corrispettivo della cessione, nonché le modalità, i termini, e le condizioni di pagamento del corrispettivo medesimo.

Il terzo documento, anch'esso bilaterale, è costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società *cessionaria/acquirente* e calciatore professionista.

La mancanza anche di uno solo dei tre moduli/documenti determina l'inefficacia del contratto di cessione tanto per l'ordinamento statale quanto per quello sportivo.

I moduli contrattuali, che per loro natura hanno forma scritta, devono essere depositati a pena di inefficacia presso la Lega competente che, effettuati i necessari controlli, emana il visto di esecutività. Avverso il diniego è previsto il rimedio del

c) *che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di contro-opzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.*

2bis *La clausola relativa al diritto d'opzione di cui al precedente comma 2 può essere accompagnata da accordo di partecipazione a condizione:*

a) *che tale accordo, redatto nel rispetto dell'art. 102-bis con indicazione del corrispettivo convenuto per il diritto di partecipazione, nonché delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito a favore della società cedente, risulti nell'accordo di cessione temporanea;*

b) *che la società cessionaria con diritto d'opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.*

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL contro Jean-Marc Bosman e altri*, Raccolta 1995, I-4921.

reclamo all'organo di giustizia federale ad hoc, la *Commissione Tesseramenti*.

Le pattuizioni non risultanti nei moduli contrattuali depositati in Lega sono nulle ed inefficaci e comportano sanzioni disciplinari ed economiche.

La rigidità del meccanismo è finalizzata a non consentire percorsi alternativi per la variazione di tesseramento del calciatore; infatti, il documento, redatto e depositato conformemente alle norme in materia, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore per cessione di contratto.

Pur non rilevando ai fini di questo nostro studio, è dovuto, per completezza espositiva, una digressione sui trasferimenti internazionali che sono disciplinati dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori volto ad armonizzare le differenti discipline nazionali e a scongiurare i trasferimenti incontrollati dei calciatori tra società appartenenti a Federazioni nazionali diverse.⁹

La normativa internazionale rileva unicamente in tema di tesseramento ed è caratterizzata dal cosiddetto *Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI o transfert)* in assenza del quale il calciatore professionista autorizzato a giocare presso una Società affiliata ad una Federazione nazionale, non può essere tesserato presso una Società affiliata ad un'altra Federazione nazionale. Il CTI è rilasciato dalla Federazione nazionale che il calciatore desidera abbandonare. In caso di rifiuto il calciatore può rivolgersi alla FIFA che può emettere un CTI provvisorio.

1.4 *L'atipicità della cessione di contratto di prestazione sportiva rispetto al modello legale ex art. 1406 c.c.*

È necessario, a questo punto, avviare un'indagine comparativa volta a constatare se la cessione di contratto disciplinata dalle norme federali coincida, o meno, con la figura *tipica*, regolamentata agli artt. 1406 c.c. e seguenti, ovvero se la fattispecie sportiva abbia – al di là del *nomen iuris* – oggetto, causa e forma compatibili con la fattispecie civilistica.

Prima dell'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo (legge 91/1981) la giurisprudenza aveva escluso che il trasferimento di un calciatore fosse giuridicamente inquadrabile nello schema della figura *tipica* (codicistica) di cessione del contratto.

In particolare, a metà degli anni '50, si sostenne che fosse «*erroneo parlare di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. Infatti non è che la società cessionaria subentri alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore; ciò presupporrebbe la permanenza in vita dell'originario contratto, mentre invece – avvenuto il trasferimento del giocatore – si instaura tra questo e la società "acquirente" un nuovo rapporto, magari di parziale contenuto diverso dal precedente (specie in ordine all'entità del compenso periodico al giocatore, dei premi partita, ecc.), ma in cui s'inserisce quel diritto della società cessionaria di*

⁹ Il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori è stato pubblicato in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1, 2008, 117, ed è disponibile on line sul sito internet www.rdes.it/RDES_1_08_FIFA_CALCIATORI_08.pdf.

ottenere dal giocatore le prestazioni di gioco, diritto senza il cui trasferimento, non avrebbe potuto avere vita il nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica (dovendo il calciatore prestare la propria attività a favore di una sola società) sia per impossibilità di fatto (non potendo il giocatore giocare contemporaneamente in due squadre". Si riteneva, infatti, che con il trasferimento di un calciatore si verificasse «il trasferimento di un diritto di obbligazione di un soggetto ad un altro soggetto» e che doveva quindi parlarsi «non di cessione di contratto ma di cessione di un diritto di credito».¹⁰

Tale teoria aveva il conforto di quella parte della dottrina che riteneva la causalità della cessione del credito essere espressione del principio della causalità del negozio traslativo escludendo quindi l'autonomia negoziale e riconducendo la cessione nell'ambito degli stessi contratti traslativi.¹¹

La tesi della cessione di un diritto di credito è, in primo luogo, superata dall'entrata in vigore della legge 91/1981 che, come già accennato, per la prima volta in Italia, ha definito il rapporto che lega il calciatore professionista alla società d'appartenenza come *rapporto di lavoro*, nascente dalla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva. In secondo luogo, e in conseguenza della legge 91/1981 e delle delegate NOIF in materia, sostenere una *semplice* cessione di un diritto di credito ex art. 1260 c.c. è riduttivo rispetto alla complessità dell'iter previsto, e comunque la tesi contrasta con il dato letterale che nelle *nuove* norme fa riferimento *tout court* alla *cessione del contratto di prestazione sportiva*.

Proprio questo dato letterale, aggiunto al carattere trilaterale del documento c.d. *Variatione di tesseramento*, ovvero il principale dei tre che, abbiamo visto, essere necessari al perfezionamento del trasferimento del calciatore, hanno fondato e fondano la tesi che attribuisce alla *cessione del contratto di prestazione sportiva* carattere di *tipicità* rispetto allo schema codicistico di cui agli articoli 1406 e seguenti del codice civile.

Il pieno esercizio dell'autodichia dell'ordinamento sportivo ha comportato che negli ultimi vent'anni non sono più pervenute alla cognizione del giudice ordinario controversie sulla questione in esame, ed una conseguente mancanza di pronunce recenti sulla natura della cessione di contratto sportivo.

La discussione si è comunque aperta con riferimento alla materia tributaria e, segnatamente, sulla natura imponibile o meno delle plusvalenze derivanti dalle cessioni dei calciatori.

Con la risoluzione n. 213/E del 19 dicembre 2001 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso avente ad oggetto il «*Trattamento delle plusvalenze realizzate dalle società calcistiche in sede di cessione del contratto di prestazione sportiva dei calciatori*», l'Agenzia delle Entrate sosteneva – contestando un'opposta nota della FIGC del 1° marzo 2001 – che tale cessione configurasse civilisticamente la cessione tipica del codice civile.

A sostegno della sua tesi, la direzione del fisco richiamava proprio il tenore

¹⁰ Così Tribunale di Milano, 10 marzo 1955, in *For. Pad.*, 1955, I, 494.

¹¹ R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, Jovene, 1962, 132.

letterale della l. n. 91/1981 e delle NOIF, ed il fatto che oggetto della cessione era il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo, diritto che è un bene immateriale strumentale ammortizzabile che, ove acquistato e/o ceduto, determina plusvalenze e/o minusvalenze che concorrono a formare la base imponibile.

Di contro, le società sportive destinatarie degli accertamenti fiscali promossi in forza della predetta direttiva, sostenute dalla Lega Nazionale Professionisti, hanno contestato le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate escludendo che la cessione del contratto sportivo appartenga al tipo civilistico di cessione. E ciò coordinando e combinando – come segue – l'evoluzione storica delle norme settoriali con la disciplina generale civilistica.

Abbiamo già ricordato che la disciplina civilistica, in estrema sintesi, esige che il tipico effetto sostitutivo tra soggetto cedente e soggetto cessionario si verifichi solo se l'oggetto dell'obbligazione rimane immutato, e cioè solo se non sopravvengano tra le parti ceduta e cessionaria modificazioni tali da incidere sugli elementi essenziali del contratto trasferito. In tal senso, la dottrina e la consolidata giurisprudenza attribuiscono il carattere di tipicità solo in presenza di modifiche marginali al contratto ceduto.¹²

Se tali (*marginali*) possono considerarsi le modifiche afferenti la retribuzione *fissa*, o i diversi obbiettivi (reti, presenze in gara, ecc.) che incidono sulla retribuzione *variabile*, altrettanto non può certo dirsi per la modifica della durata del contratto che, nella prima stesura delle norme federali delegate dalla l. n. 91/1981, era addirittura vietata.

Ricordiamo infatti (al paragrafo 1.2) che solo con la riforma delle NOIF 1987/88 è stato espressamente consentito alle parti ceduta e cessionaria di modificare la durata del contratto di prestazione sportiva già vigente tra le parti ceduta e cedente, durata che, indubabilmente, è elemento essenziale del contratto di prestazione sportiva, così come di qualunque altro contratto a tempo determinato quale il nostro che tale è per espressa previsione legale (art. 5, l. n. 91/1981).

Il potere delle parti ceduta e cessionaria di modificare tale elemento contrattuale è dirimente per rilevare che la cessione di contratto sportivo non ha ad oggetto (meglio: non trasferisce dalla cedente alla cessionaria) “il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta dietro corrispettivo”, bensì il diritto della società cessionaria “a contrarre” col calciatore in costanza di vincolo con la società cedente, ovvero il “diritto alla risoluzione del precedente contratto”, e che il corrispettivo pagato dalla cessionaria alla cedente costituisce l'indennizzo per aver, quest'ultima, rinunciato alla residua prestazione contrattuale col calciatore.

Alla luce di tali considerazioni è agevole concludere che, al di là del *nomen iuris* della rubrica del vigente art. 102/NOIF identica a quella del previgente art.

¹² La dottrina (D. GRANDI) non ha mancato occasione per rilevare che la *ratio* dell'istituto di cui all'art. 1406 c.c sia comunemente individuata “nell'eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto”, e che lo schema *tipico* esige che gli elementi essenziali del contratto restino immutati.

53/NOIF, la fattispecie oggi ivi regolata non è, non è più, una cessione di contratto nel senso di cui alla citata disciplina civilistica e non produce più quell'effetto sostitutivo tipico della fattispecie prevista dall'art. 1406 c.c.

Questa interpretazione, sostenuta da illustri tributaristi, sta facendo breccia sui giudici tributari aditi dalle società sportive in sede di ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi dal fisco sulla base della Risoluzione sopra riferita.

1.5 *La clausola risolutiva espressa*

Strettamente connessa alla natura del contratto in oggetto è la dibattuta questione dell'apponibilità al contratto di prestazione sportiva della clausola risolutiva espressa.

Si è già detto che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo presenta peculiarità che rendono il lavoro sportivo professionistico una materia speciale, per la quale è stata necessaria la predisposizione di una disciplina, almeno in parte, altrettanto speciale.

La l. n. 91/1981 non esaurisce, però, la regolamentazione del rapporto di lavoro sportivo, dovendosi ritenere, in linea con la prevalente dottrina, che ad esso siano applicabili tutte le norme del codice civile e della legislazione del lavoro che non siano incompatibili con le peculiarità della fattispecie.

Anche per la clausola risolutiva espressa, si dovrà – quindi – valutare tale compatibilità partendo dal tratto caratterizzante del lavoro sportivo che è, come abbiamo già evidenziato, la previsione di un termine di durata del contratto.

Ricordiamo, infatti, che la legge sul lavoro sportivo, ponendosi in antitesi con la tradizionale posizione di sfavore del legislatore italiano nei confronti del rapporto di lavoro a tempo determinato, ha consentito, e consente – all'art. 5 – che il contratto di lavoro subordinato dello sportivo professionista contenga l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni.

Ciò premesso, possiamo procedere con la disamina della normativa codicistica vigente in materia.

L'art. 1456 c.c. consente che «i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».

La clausola risolutiva espressa rientra nei cosiddetti elementi accidentali del contratto, ovvero quegli elementi non essenziali attraverso i quali le parti ampliano il contenuto del loro accordo, e si inserisce nel più ampio quadro della cessazione dei rapporti contrattuali; in particolare nella regolamentazione della risoluzione per inadempimento, costituendo essa una deroga di carattere negoziale ai principi generali in materia.

Essa consiste infatti in una pattuizione contrattuale nella quale vengono indicate una o più obbligazioni alle quali le parti conferiscono una particolare

rilevanza, con la conseguenza che qualora anche una soltanto delle predette obbligazioni non venga adempiuta secondo le modalità stabilite, la parte non inadempiente avrà la facoltà di porre termine al rapporto con effetto immediato, manifestando la propria volontà di volersi avvalere della clausola.

La regolamentazione generale sin qui esposta va, tuttavia, armonizzata con la disciplina sportiva la quale – talvolta – prevede deroghe in ragione della specificità dell'attività svolta.

Non appare superfluo sottolineare che a fondamento della conclusione del contratto di lavoro sportivo vi è l'accordo, cioè il consenso tra le parti, anche se, come avviene con riferimento a qualsiasi contratto di lavoro subordinato, lo scambio tra proposta e accettazione è più teorico che pratico. Si tratta di un contratto tipicamente non paritario, da cui deriva un'esigenza di tutela della parte debole¹³ la quale fa sì che il consenso delle parti finisca per avere ad oggetto non il contenuto del contratto ma la stipulazione dello stesso, alle condizioni determinate a livello collettivo, rispetto alle quali potrebbero essere previste soltanto clausole di miglior favore per il lavoratore. Ebbene, anche con riferimento al contratto di lavoro sportivo si riscontrano analoghe limitazioni alla libertà contrattuale, in quanto l'art. 4, co. 1 della l. n. 91/1981 stabilisce espressamente che il contratto tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni debba essere stipulato sulla base del contratto-tipo, predisposto conformemente all'accordo collettivo che ogni tre anni deve essere stipulato dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Sul punto è indispensabile notare che gli accordi collettivi tra Lega Nazionale Professionisti e associazioni di categoria nonché gli allegati contratto-tipo nulla dispongono in materia. In ragione delle argomentazioni sopra esposte, riteniamo ipotizzabile l'applicazione dell'istituto della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. al fine di far fronte alle esigenze contrattuali delle Società nonché dei lavoratori sportivi.

2. *L'accordo di partecipazione*

La regolamentazione dell'istituto in esame è affidata unicamente alla normativa federale, art. 102/bis delle NOIF,¹⁴ in quanto non vi è alcun testo legislativo statale

¹³ Parte debole che può essere – ed anche questa è un'evidente peculiarità della materia sportiva – caso per caso il calciatore/lavoratore (nella maggioranza dei casi dei calciatori “normalmente” talentuosi) od anche la società sportiva/datore di lavoro (nel caso dei campioni che tutte le società vorrebbero ingaggiare per assicurarsi i migliori risultati sportivi possibili).

¹⁴ NOIF, art. 102/bis (Diritto di partecipazione)

- 1 *Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto.*
- 2 *Il contratto economico tra le società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due.*

che disciplini tale diritto di partecipazione.¹⁵

La citata norma federale consente alle società cedente e cessionaria la possibilità di concludere, nel contesto giuridico-pratico di una cessione di contratto sportivo, un ulteriore accordo tra loro in forza del quale la società cessionaria, contro un corrispettivo, attribuisce a quella cedente, il diritto di partecipare a quelli che sono letteralmente definiti gli «effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto».

L'accordo in questione si perfeziona attraverso la stipulazione di un apposito modulo federale, da depositare presso la Lega competente nel rispetto di una serie di prescrizioni, formali e sostanziali, specificate dallo stesso art. 102/bis delle NOIF.

-
- 3 *L'accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità:*
- a) *redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale*
 - b) *sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l'indicazione delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente;*
 - c) *depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione.*
- 4 *L'accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell'apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del modulo predisposto dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo.*
- 5 *Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Lega o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l'accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione.*
- 6 *La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinuncia allo stesso.*
- 7 *La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società partecipante.*
- 8 *La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società partecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito.*
- 9 *La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione del contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e del calciatore per accettazione.*

(Abrogato).

¹⁵ Il diritto di partecipazione rappresenta una peculiarità del sistema calcistico italiano infatti, al giorno d'oggi, non esiste il corrispettivo internazionale dell'istituto in questione.

Prima di entrare nel merito della qualificazione giuridica del negozio in esame (invero complicata dal carattere di apparente atipicità e complessità del medesimo), giova effettuare un excursus del citato art. 102/bis per rilevarne le peculiarità.

2.1 Peculiarità

La prima peculiarità è quella relativa al fatto che l'*Accordo di partecipazione* presupponga necessariamente la *cessione del contratto sportivo*: più precisamente, la società cedente, attraverso tale accordo, entra al 50%, nel rapporto contrattuale intercorrente fra il calciatore ceduto e la società cessionaria acquistando la metà dei *diritti*.

Altra caratteristica è il fatto che il conferimento di tale posizione giuridica attiva (la *partecipazione ai diritti*) sia, di regola, a titolo oneroso.

La terza peculiarità sta nel fatto che mentre le due società convengono tra loro una cessione a titolo definitivo del contratto sportivo del calciatore professionista, attraverso l'*Accordo di partecipazione*, in realtà, esse non realizzano, una vera e propria cessione a titolo definitivo: la società cedente – infatti – resta titolare del 50% dei *diritti* e ha la possibilità di riscattare l'altro 50% decorsa la durata dell'accordo economico, mentre la società cessionaria ha diritto a tesserare il calciatore e – quindi – a usufruire, a titolo temporaneo ma esclusivamente, delle sue prestazioni atletiche ed agonistiche.

Peculiare è anche il fatto che società cessionaria e calciatore ceduto debbano stipulare un contratto di lavoro non inferiore a due anni, mentre la durata dell'*Accordo di partecipazione* è annuale. Più dettagliatamente, alla scadenza del termine annuale, la compartecipazione deve essere – obbligatoriamente – risolta a favore di una delle due società partecipanti secondo forme e modalità già fissate nell'apposito modulo (quello in cui si è perfezionato l'accordo) e nei termini fissati annualmente dalla federazione.¹⁶

L'*Accordo di partecipazione* può essere rinnovato, con il concorso delle volontà delle due società e del calciatore risultante da un atto depositato nei termini federali presso la Lega competente, ma a condizione che il contratto di prestazione sportiva tra la società cessionaria ed il calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo.

Peculiare è anche la possibilità di risolvere l'accordo prima della sua scadenza naturale, sempre con il consenso delle tre parti interessate: le due società, ed il calciatore.

Cogliamo l'occasione per rilevare come il consenso del calciatore assurga ad elemento costitutivo dell'intera fattispecie in esame, laddove senza di esso la società cessionaria non può raggiungere alcun tipo di accordo con la cedente, tantomeno quello sulla partecipazione ai *diritti*.

¹⁶ In difetto di un accordo sulla risoluzione della *partecipazione* le due società dovranno depositare, presso la Lega competente, un'offerta in busta chiusa ed il rapporto sarà definito sulla base dell'offerta più elevata.

È, infine, peculiare il fatto che solo la società cedente possa essere beneficiaria dell'attribuzione della quota di *diritti*, anche se – poi – è previsto (art.102, co. 9) che essa possa cederla, nei termini fissati dalla federazione per le cessioni di contratto, ad una società terza.

A completamento delle caratteristiche dell'istituto in esame, si evidenzia che la società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, cedere – ma solo a titolo temporaneo – il contratto sportivo sia all'altra società compartecipante i *diritti* (co. 7), sia ad una società terza (co. 8): la cessione all'altra compartecipante può essere anche onerosa e necessita del consenso del calciatore; la cessione alla società può essere solo gratuita e necessita del consenso del calciatore e dell'altra società compartecipante i *diritti*.

2.2 La qualificazione giuridica

Tornando al merito della qualificazione giuridica, ed alla luce delle peculiarità testè illustrate, rileviamo che l'*Accordo di partecipazione* è un negozio trilaterale, presuppone – come *condicio iuris* indefettibile – la cessione del contratto di prestazione sportiva ed ha una durata limitata nel tempo tesa a favorire la certezza delle posizioni giuridiche.

Il richiamo letterale contenuto nell'art. 102bis, co. 9 delle NOIF (si veda la nota n. 10), ma prima di esso l'indefettibilità della *condicio iuris* di cui si è appena detto, ci consente di ritenere che l'istituto in oggetto costituisca un vero e proprio negozio di *cessione del contratto sportivo*, ancorché abbia ad oggetto la quota di metà dell'intero complesso di diritti ed obblighi correnti tra società sportiva e calciatore.

Per effetto di tale accordo il calciatore viene sottoposto alle dipendenze della società cessionaria (dell'originario negozio di cessione, ma, si badi bene, cedente della quota di partecipazione) per almeno due anni, ma contestualmente manifesta anche la sua disponibilità a vincolarsi alla società cedente (cessionaria della quota di partecipazione) alla scadenza del precedente rapporto, ovvero alla definizione dell'accordo economico in questione.

Gli accordi di partecipazione sono particolarmente ricorrenti nell'esperienza calcistica quotidiana. La ragione non è tanto quella di valorizzare i giovani promettenti “mettendoli” a disposizione di una compagine minore o di una compagine nella quale hanno comunque maggiori possibilità di formarsi (finalità – questa – che è più tipica dell'istituto della cessione temporanea di contratto, che sarà oggetto di esame nel prossimo, ultimo, paragrafo), ma quella, da parte del club cedente, di “liberarsi”, seppur temporaneamente, di un calciatore che non rientra nei piani societari del momento, conservando la possibilità di “riacquistarlo” alla scadenza dell'accordo di partecipazione, ovvero quella – che può essere addirittura comune alle due società – di minimizzare il rischio della mancata valorizzazione del calciatore.

Per tale ragione, al momento della cessione del contratto di prestazione

sportiva, la società cedente si riserva, dietro sacrificio economico, la possibilità di reintegrare lo sportivo ceduto, dandogli, al contempo, l'opportunità di giocare con una potenziale continuità, e di accrescere il proprio valore sportivo e – quindi – economico-commerciale. D'altro canto, il club cessionario e concedente della quota di partecipazione, dietro un sensibile sconto sul corrispettivo della cessione, ottiene il diritto di tesserare immediatamente il calciatore professionista, rinviando ad un momento successivo, la possibilità di acquisire definitivamente e stabilmente le sue prestazioni.

3. *La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva*

La cessione temporanea di un contratto di prestazione sportiva di un calciatore, così come quella definitiva, determina l'estinzione dell'originario rapporto di lavoro vigente con la società cedente al quale se ne sostituisce uno nuovo e distinto con la società cessionaria.

La finalità dell'istituto, altrimenti noto come «prestito», è – come abbiamo già accennato – quella di valorizzare la formazione dei giovani promettenti che, per eccesso di numero, non hanno spazi di impiego nel club di provenienza, “mettendoli” a disposizione di una società che consenta loro un impiego formativo più costante.

La cessione temporanea, così come l'accordo di partecipazione, è prevista e regolamentata unicamente dalle carte federali, segnatamente all'art. 103 delle NOIF (si veda la nota n. 11) secondo i seguenti tratti salienti.

Innanzitutto, l'accordo deve avere una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti, ed una massima pari ad una stagione sportiva.

Nell'accordo, poi, possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria, determinato con criteri analiticamente definiti, e da erogare – attraverso la Lega competente – nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Nell'accordo può essere, altresì, inserito il diritto di opzione a favore della società cessionaria per trasformare la cessione temporanea in definitiva. Detto diritto d'opzione è però subordinato al verificarsi di alcune condizioni: (i) che risulti nell'accordo di cessione temporanea nel quale deve essere indicato il corrispettivo convenuto; (ii) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; (iii) che la società cessionaria titolare del diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno biennale. La clausola che concede il diritto di opzione deve, a pena di nullità, contenere l'espressa dichiarazione dal calciatore di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Può essere previsto, in uno e nello stesso accordo, anche un eventuale diritto di contro-opzione in favore della società cedente; anche in questo caso deve essere precisato il corrispettivo.

La clausola relativa al diritto di opzione può essere accompagnata dall'accordo di partecipazione. Anche in questo caso è necessario il soddisfacimento di determinate condizioni: (i) che sia redatto nel rispetto dell'art. 102bis delle NOIF con indicazione sia del corrispettivo, sia delle condizioni economiche per l'ipotesi in cui la partecipazione sia definita a favore della società cedente; (ii) che risulti nell'accordo di cessione temporanea; (iii) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico di durata almeno triennale.

Per ridurre il numero eccessivo dei prestiti, è stabilito che le Leghe possano limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto, nonché disciplinare le modalità d'impiego ed i limiti di età.

La disciplina della risoluzione degli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti prevede che questi possano essere risolti con il deposito di un apposito modulo presso la Lega alla quale appartiene la società nella quale il calciatore rientra; nel modulo deve apparire il consenso delle due società e quello del calciatore.

Quanto, da ultimo, alla configurazione giuridica della cessione temporanea, vanno rilevati numerosi tentativi tesi a ricondurla ad istituti giuridici già previsti dall'ordinamento statale, ma tutti sterili di risultati convincenti.

Tra i recenti casi segnaliamo quello che riteneva configurabile e quindi applicabile alla cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva l'istituto del "distacco" disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 per il quale è sufficiente: (i) la temporaneità di esso (che può non coincidere con una precisa data di scadenza, ma durare pressoché indeterminatamente finché dura l'interesse del distaccante;¹⁷ (ii) la sussistenza dell'"interesse" del distaccante ad allocare il suo dipendente presso l'azienda distaccataria, collegata o meno al distaccante. E a proposito di tale "interesse" la giurisprudenza precisava che dovesse essere non generico o soggettivo ma specifico (o tecnico) ed oggettivo, cioè a dire doveva sussistere *«uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso»*.¹⁸

I due istituti sembrano – *prima facie* – assimilabili, ma così non è.

La cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva non è riconducibile alla disciplina prevista per il "distacco" per molteplici motivi.

¹⁷ Così Cass., 8 febbraio 1985, n. 1013, in *Mass. Giur. Lav.* 1985, 153., secondo cui: *«la fattispecie del comando o distacco del lavoratore non è necessariamente caratterizzata dalla brevità, o comunque dalla temporaneità dell'applicazione del dipendente presso il terzo, potendo questa durare, indipendentemente dalla sua minore o maggiore lunghezza, finché permanga l'interesse del datore di lavoro distaccante a mantenere la situazione di distacco, e conseguentemente anche fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ove l'interesse predetto si sia realmente protratto sino a tale data»*. Nello stesso senso, Cass., 13 giugno 1995 n. 6657, in *Not. Giur. Lav.* 1995, 675; Cass. 26 maggio 1993 n. 5907, in *Dir. Prat. Lav.* 1993, 2216.

¹⁸ Così Cass., 7 giugno 2000 n. 7743, in *Not. Giur. Lav.*, 2000, 769.

Va, innanzitutto, evidenziato che mentre nell'ipotesi del "distacco" non si richiede il *placet* del lavoratore, nella fattispecie prevista dall'art. 103/NOIF è invece espressamente richiesto il consenso del calciatore.

Ulteriori difformità possono essere colte dalla rilettura della citata norma statale la quale, al primo comma, stabilisce che «l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio *interesse*, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa». È agevole rilevare come la normativa federale non accenni minimamente a quell'*interesse* che spinge il datore di lavoro ad operare il "distacco", e che – invece – è requisito necessario per la normativa statale.

Ma vi è di più. Il comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che «in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore». Non è superfluo chiarire, al riguardo, che la disciplina federale prevede in capo alla nuova società, e non alla società cedente, gli obblighi economici e normativi. La motivazione della diversa regolamentazione è rintracciabile nel fatto che in materia di distacco continua a produrre effetti il contratto con il precedente datore di lavoro; in campo calcistico, invece, si assiste ad una stipula *ex novo* la quale può contenere anche condizioni contrattuali differenti e che, di conseguenza, esonera la società cedente da qualsiasi tipo di responsabilità.

La conferma del fatto che nella cessione temporanea del contratto calcistico, contrariamente a quanto accade nel distacco di cui al D.Lgs. 276/2003, non resta in vigore il precedente contratto, può essere rilevata nell'Accordo Collettivo corrente tra la Lega Nazionale Professionisti e l'Associazione Italiana Calciatori¹⁹ che, condiziona il «ripristino» del contratto tra la società già cedente e ed il già calciatore ceduto al pagamento delle retribuzioni insolute da parte della società cessionaria.

Sulla cessione temporanea del contratto di prestazione sportiva, riteniamo la validità delle medesime considerazioni già fatte per la cessione definitiva (par.1.3), e che – quindi – anche per il *prestito* deve concludersi per una definizione di assoluta atipicità rispetto allo schema civilistico.

Infine, per ragioni di completezza, occorre ricordare che in sede internazionale i prestiti sono considerati al pari delle cessioni definitive (art. 10 del *Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei Calciatori*), e ad essi si applicano tutte le regole stabilite per queste ultime: forma scritta *ad substantiam*, sottoscrizione delle due società e del calciatore, rilascio del CTI. Relativamente alla durata, la FIFA impone unicamente un termine minimo costituito dal tempo

¹⁹ Accordo Collettivo LNP/AIC, art. 13.7 «Nel caso di calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega di appartenenza, all'integrale pagamento in favore del calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di venti giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 13.3».

intercorrente fra due periodi di tesseramento.

Bibliografia

- F. C. ARRESI, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1950.
M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 1984.
R. CICALA, *Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, Jovene, 1962.
R. CLARIZIA, *La cessione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1991.

REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE

PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS CONTRACT MINIMUM REQUIREMENTS

FIFA Circular no. 1171/2008

Introduction

Minimum requirements for a professional football players' contract content, which needs to be negotiated and finalised by both parties i.e. the Club and the Player.

Both parties have to take the following into account for the finalisation of each contract:

- (a) National legislation and in particular any mandatory provisions;
- (b) Collective Bargaining Agreements (CBA), if applicable;
- (c) The "Football Regulations" of FIFA, including the Code of Ethics, the Confederations, the Member Associations and Professional Leagues (if applicable), which are the Statutes, Regulations and Decisions of these bodies (including in particular the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players).

1. THE AGREEMENT AND PARTIES

- 1.1 The contract must be in writing, duly signed by both parties with the necessary legal binding power of signature. It also includes indications with regard to place and date of when the contract was duly signed. In the case of a minor the parent/guardian must also sign the contract.
- 1.2 Each signatory party must receive a copy of the contract and one copy has to be forwarded to the Professional League and/or Member Association for registration according to the provisions of the competent football body.
- 1.3 The agreement states the name, surname, birth date, nationality(-ies) as well as the full address of the residency of the Player (only an individual person). In the case of a minor the parent/guardian must also be mentioned accordingly.

- 1.4 The agreement states the full legal name of the Club (incl. register number) and its full address as well as the name, surname and address of the person who is legally representing the Club. A professional football player contract can only be concluded by a football club and its legal entity. Such entity is defined according to the National Club Licensing Manual/Regulations as license applicant. It must be a direct or indirect member of the national football association and/or professional league and be duly registered. Any other legal entity may not conclude such a player contract without the prior written consent of the competent national football body and/or FIFA.
- 1.5 The agreement defines a clear starting date (day/month/year) as well as the ending date (day/month/year). Furthermore it defines the equal rights of Club and Player to extend and/or to terminate the agreement earlier. Any unilateral early termination must be founded (just cause). Reference is made to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players.
- 1.6 If applicable, it must also indicate further persons involved in the negotiations or conclusion of that contract (e.g. parent/guardian of a minor, name of a legal representative of the Player, a licensed Players' agent, interpreter).

2. DEFINITIONS

- 2.1 The agreement consists of terms and definitions, which are duly explained.
- 2.2 Terms not expressly defined in this agreement have meanings consistent with the definition of such terms in FIFA's and Confederations' statutes and regulations, including the FIFA Code of Ethics, as amended from time to time.

3. RELATIONSHIP

- 3.1 The agreement regulates an employment contract for a professional player. The national legislation of the country where the club is duly registered applies, if another legislation is not otherwise agreed. National labour law may provide mandatory provisions, which cannot be amended by the parties and have to be taken into account,
- 3.2 The employment contract must contain all rights and duties between the signatory parties (employer and employee). No further contract should cover the legal relationship between the two parties. If another agreement exists or is signed at a later stage then the parties are obliged to refer to this agreement or to any subsequent employment agreement. Any additional

agreement related to the labour contract must be sent to the Professional League and/or the Member Association as elaborated in §1.2.

3.3 The Club employs the Player as a professional football player on the terms set out in this agreement.

4 CLUB'S OBLIGATIONS

4.1 The agreement defines the Club's obligations towards the Player as follows:

4.2 The agreement defines all the Club's financial obligations such as, for example:

- (a) Salary (regular; monthly, weekly, performance based);
- (b) Other financial benefits (bonuses, experience reward, international appearances);
- (c) Other benefits (Non-financial ones such as car, accommodation, etc.);
- (d) Medical and health insurance for accident and illness (as mandatory by law) and payment of salary during incapacity (definition to be determined including its consequences with regard to salaries paid);
- (e) Pension fund/social security costs (as mandatory by law or CBA);
- (f) Reimbursements for expenses incurred by the Player.

4.3 The contract must define the currency, the amount, the due date for each amount (e.g. by the end of each month) and the manner of payment (cash, transfer on bank account etc.).

4.4 The contract also regulates the financial impact in case of major changes of revenue of the club (e.g. promotion/relegation).

4.5 For young players, the contract ensures that the Player has a right to continue his (non-football) education (mandatory school). This may also apply to prepare a second career after football (retirement).

4.6 The Club and the Player agree on the payment of taxes according to national legislation (cf. 5.4 below; who is paying what and when.)

4.7 The contract defines the paid leave (holidays).

- 4.8 The contract includes provisions for protection of human rights (e.g. right of free expression of the player) and the non-discrimination against the Player.
- 4.9 The contract explains the health and safety policy of the Club, which includes the mandatory insurance coverage for the Player for illness and accident and regular medical/dental examination as well as medical/dental treatment with qualified personnel during football duties. It also covers anti-doping prevention.
- 4.10 The contract also regulates the keeping of proper records on injury (incl. those incurred on national team duty) whilst respecting confidentiality. If law does not provide otherwise, as a principle the records on injury are kept by the responsible team doctor.
- 4.11 The Club respects the Statutes, Regulations, including the Code of Ethics, and Decisions of FIFA, Confederation, the Member Association and, where applicable, the Professional League.

5 PLAYER'S OBLIGATIONS

- 5.1 The agreement defines the Player's obligations towards the Club as follows: The agreement defines all the Player's obligations to fulfil vis-à-vis the Club:
- (a) To play matches to the best of his best ability, when selected;
 - (b) To participate in training and match preparation according to the instructions of his superior (e.g. Head coach);
 - (c) To maintain a healthy lifestyle and high standard of fitness;
 - (d) To comply with and act in accordance with Club officials' instructions (reasonable; e.g. to reside where suitable for the club);
 - (e) To attend events of the Club (sporting but also commercial ones);
 - (f) To obey Club rules (including, where applicable, Club Disciplinary Regulations, duly notified to him before signing the contract);
 - (g) To behave in a sporting manner towards people involved in matches, training sessions, to learn and observe the laws of the game and to accept decisions by match officials;

- (h) To abstain from participating in other football activities, other activities or potentially dangerous activities not prior approved by the Club and which are not covered by Club's insurance;
 - (i) To take care of the property of the club and to return it after termination of the contract;
 - (l) To immediately notify the Club in case of illness or accident and to not undergo any medical treatment without prior information to the club's doctor (except in emergencies) and to provide a medical certificate of incapacity;
 - (m) To undergo regularly medical examination and medical treatment upon request of the Club's doctor;
 - (n) To comply with the terms of any association, league, player's union and/or club anti-discrimination policy;
 - (o) Not to bring the Club or football into disrepute (e.g. media statements);
 - (n) Not to gamble or undertake other related activities within football.
- 5.3 The Player adheres to the Statutes, Regulations, including the Code of Ethics, and Decisions of FIFA, Confederation, the Member Association and, where applicable, the Professional League.
- 5.4 The Player and Club agree on the payment of taxes according to national legislation (cf. 4.6 above).
- 5.5 The Player has a right of a second opinion by an independent medical specialist if he contests the opinion of the club's specialist. If there are still differing opinions, the parties agree on accepting an independent third opinion, which will be binding.
6. IMAGE RIGHTS
- 6.1 The Club and the Player have to agree how the player's image rights are exploited, if applicable.
- 6.2 As a recommendation and principle the individual player may exploit his rights by himself (if not conflicting with clubs' sponsors/partners) whilst the Club may exploit the Players' image rights as part of a group and/or the whole squad.

7. LOAN

- 7.1 The Club and the Player must both agree with regard to a loan to another Club, which must comply with the relevant applicable football regulations.

8. PLAYER DISCIPLINE AND GRIEVANCE

- 8.1 The Club establishes in writing appropriate internal disciplinary rules with sanctions/penalties and the necessary procedures, which the Player abides by. The club has to explain such rules to the Player.

- 8.2 The club fixes these rules and procedures as well as the sanctions including fines according to local agreement and standards.

- 8.3 If the player violates any of the obligations to which he is subject under the agreement, the club may impose a range of penalties, depending on the severity of the offence, according to these disciplinary regulations.

- 8.4 The player has a right to appeal and the right to be accompanied/represented by the club captain or a union representative.

9. ANTI-DOPING

- 9.1 The Player and the Club comply with all relevant Anti-Doping Regulations of the football bodies.

- 9.2 Doping is the use of substances on the list of prohibited substances and the use of banned methods with the relevant doping

- 9.3 Doping is forbidden. Anyone who administers illegal substances or encourages doping in any way will be referred to the Disciplinary bodies of the Member Association or the international governing bodies as appropriate.

- 9.4 The Club retains the right to also take any other measures against the Player found guilty of doping practices, whilst taking into account of the principle of individual case management.

10. DISPUTE RESOLUTION

- 10.1 The agreement fixes the process for disputes between the parties on issues not covered by the contract.

- 10.2 Subject to national legislation any dispute between the Club and the Player regarding this employment contract shall be submitted to independent and impartial arbitration composed of equal representatives of each party (employer and employee) under the Member Association's statutes and regulations, or to CAS. Such decisions are final. Under the conditions mentioned in the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, disputes may be settled by the Dispute Resolution Chamber, with an appeal possibility to CAS.

[Important remark: labour issues are covered by national law and in certain countries arbitration on labour disputes is not allowed.]

11. FOOTBALL REGULATIONS

- 11.1 The Football Regulations are the Statutes, Regulations including the Code of Ethics, and Decisions of FIFA, Confederation, the Member Association and, where applicable, the Professional League.

- 11.2 The Club and the Player must comply with the Statutes, Regulations including the Code of Ethics, and Decisions of FIFA, Confederations, the Member Association as well as the Professional League (if applicable) which form an integral part of this agreement — the parties acknowledge this through their signature.

- 11.3 The Club and the Player acknowledge that the above-mentioned Football Regulations may change from time to time.

12. COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT

- 12.1 The Club and the Player must comply with the Collective Bargaining Agreement if duly agreed by the employers and employees and acknowledge that through their signature.

- 12.2 The Club has, for example, to respect minimum wages for the Player if agreed in the CBA.

13. FINAL PROVISIONS

- 13.1 The Club and Player have to finalize the content of following final provisions:

- (a) The applicable law;

- (b) The jurisdiction;
 - (c) The authoritative version if the contract is translated (if more than one language);
 - (d) The confidentiality of the duly signed contract (unless divulcation is required by national law or football regulations);
 - (e) The invalidity of a single clause does not affect the remaining part of the contract;
 - (f) Interpretation of contractual clauses has to be fixed (e.g. who is responsible?);
 - (g) The number of copies of this agreement produced and to whom they are distributed;
 - (h) Definition of the annexes, which are an integral part of this agreement and distributed to the Player;
 - (i) Any amendments, additions or deletions of this agreement are only valid if agreed in writing.
- 13.2 The parties agree on all relevant Annexes (applicable and duly signed by both parties):

Annexes:

- Club rules (including, where applicable, Club Disciplinary Regulations)
- Football Regulations

LEGISLAZIONE NAZIONALE

**DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE ADEMPIMENTI
COMUNITARI IN MATERIA DI GIOCHI**

LEGGE 19 novembre 2008, n. 184

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2008,
n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari
in materia di giochi.
(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2008)*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 novembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2008, n. 149
(Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2008)

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di raccolta del gioco Enalotto)

1. Al fine di assicurare la tutela di preminenti interessi pubblici connessi alla continuità di gestione dell'esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale ed in considerazione della riscontrata impossibilità di avvio nei tempi inizialmente previsti della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, in corso di affidamento a seguito del bando di gara in data 29 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S 126-154552 del 4 luglio 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la gestione di tali giochi continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla piena operatività della nuova concessione e comunque non oltre il 1° luglio 2009.

Articolo 1-bis

(Assetto organizzativo della raccolta in rete fisica dei giochi e delle scommesse)

1. Al fine di perseguire il progressivo superamento dell'assetto organizzativo della raccolta dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, di attuare la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 settembre 2007 nella causa C-260/04, nonché di perseguire l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva già determinato dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla predetta sentenza, stabilita al 31 gennaio 2009 dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

2. Oggetto della procedura di cui al comma 1 è la concessione, fino alla data del 30 giugno 2016, del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica contestualmente di giochi su base ippica e sportiva, di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nei riguardi di soggetti fino al numero massimo di 3.000. Le predette concessioni non si estendono in ogni caso ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

3. La procedura di cui al comma 1 è aperta alle domande di soggetti italiani ovvero di altri Stati dell'Unione europea in possesso dei requisiti di affidabilità già richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La procedura è aperta altresì alle domande di soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono titolari di concessione precedentemente conseguita, con scadenza successiva al 31 gennaio 2009, per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva. I soggetti di cui al primo periodo e i componenti dei relativi organi societari non devono avere controversie legali pendenti, per le quali non è ancora intervenuto il giudicato, nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativamente alle concessioni di cui al presente comma. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui al comma 1 i soggetti non in regola con i pagamenti dovuti alle amministrazioni interessate, relativamente a concessioni precedentemente conseguite.

4. Il modulo di domanda di partecipazione alla procedura selettiva è reso disponibile nel sito internet www.aams.it dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sono ammissibili esclusivamente le domande redatte utilizzando la stampa del modulo estratto dal predetto sito.

5. Le concessioni di cui al comma 2 sono aggiudicate, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate rispetto ad una base pari ad Euro 85.000. Qualora le concessioni siano aggiudicate

a soggetti già titolari, per concessione precedentemente conseguita, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui al comma 1, di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere è ridotto del 25 per cento rispetto a quanto indicato nell'offerta. La convenzione accessiva alla concessione è predisposta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sulla base dello schema approvato con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 28 agosto 2006. All'atto della sottoscrizione della convenzione accessiva da parte dei concessionari di cui al comma 3, secondo periodo, risultati aggiudicatari all'esito della procedura di cui al comma 1, sono revocate le concessioni precedentemente conseguite da tali concessionari per l'esercizio e la raccolta di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva.

6. Il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, nonché le lettere f) e g) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e le lettere f) e g) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati. Al comma 13 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «al totalizzatore» sono inserite le seguenti: «e a quota fissa» e le parole: «, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare,» sono soppresse.

7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 è istituito un fondo, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5; quota parte delle risorse del predetto fondo è destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli ovvero, anche progressivamente, in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori, alle esigenze finanziarie relative alle attività istituzionali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. La parte del fondo non destinata alle predette esigenze è riversata all'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, è elevata al 12,70 per cento delle somme giocate; le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente periodo rispetto alle entrate relative all'anno 2008, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono assegnate all'UNIRE per essere interamente

destinate all'incremento del monte premi. Al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali dell'UNIRE, per l'anno 2008 è assegnato al medesimo ente un contributo pari a 25 milioni di euro, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le eventuali ulteriori maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3 nonché del comma 5 del presente articolo, rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono destinate interamente all'incremento del monte premi. Il piano annuale di utilizzazione delle risorse finanziarie dell'UNIRE è approvato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

8. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «eventi non sportivi» sono inserite le seguenti: «, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008».

Articolo 1-ter

(Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco lecito)

1. Al fine di promuovere il completamento della disciplina in materia di apparecchi per il gioco lecito, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare, nel rispetto dell'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, la sperimentazione degli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera b), nonché per la sperimentazione della raccolta del gioco praticato mediante i medesimi apparecchi.

2. L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale è dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma. Tale importo dello 0,5 per cento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, a titolo di deposito

cauzionale a garanzia dell'effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera c), ed è restituito ai concessionari, ai sensi di tale ultima lettera, alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti. Le conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e contenute in atti integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i concessionari sottoscrivono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

GIURISPRUDENZA NAZIONALE

**VIETATO LO SGAMBETTO NELLE PARTITE DI CALCIO FRA
AMICI**

Sentenza n. 44306 del 27 novembre 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. PIZZUTI GIUSEPPE

PRESIDENTE

1. Dott. CARROZZA ARTURO

CONSIGLIERE

2. Dott. AMATO ALFONSO

CONSIGLIERE

3. Dott. DI TOMASSI MARIASTEFANIA

CONSIGLIERE

4. Dott. PALLA STEFANO

CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da —:

avverso SENTENZA del 19/10/2007 CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CARROZZA
ARTURO

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Roma, *in riforma* della sentenza del Tribunale della stessa città del 23 marzo 2006, appellata da — ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 590 e 533 c.p., in relazione alle lesioni conseguite al calcio alla coscia, e l'ipotesi di cui all'art. 582 stesso codice, per il pugno sferrato al volto, determinava la pena in mesi due e giorni 10 di reclusione e confermava nel resto l'impugnata sentenza nella parte relativa al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

2. La Corte territoriale ha argomentato che le lesioni riportate dalla parte offesa e consistenti nella rottura "dei fasci muscolari del vasto laterale della coscia sinistra,

con successivo ematoma, stiramento del legamento collaterale mediale e rottura parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio”, nel corso di una partita di calcio, non fosse conseguenza di un atto voluto da parte del — bensì di uno sgambetto involontario, praticato dallo stesso, nei confronti del — in occasione di un contrasto di gioco.

3. Il — propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.

A. Violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 76 e 90 c.p.p. in relazione all’art. 597 c.p.p. per “l’incapacità della persona offesa di costituirsi parte civile, allorquando, non presente in aula, abbia nominato il proprio difensore quale procuratore speciale”.

B. Violazione dell’art. 121 c.p.p. con conseguente nullità ex art 178 stesso codice in relazione alla mancata acquisizione, immotivata, di una memoria difensiva in violazione dell’art.125 c.p.p.

C. Mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella nomina di un perito medico-legale.

D. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché le dichiarazioni testimoniali, insieme alla consulenza medico-legale di parte, avrebbero certamente portato alla assoluzione di esso ricorrente.

E. Mancata applicazione dell’esimente dell’esercizio dell’attività sportiva.

4. Il primo motivo è infondato.

L’azione civile può esercitata, ai sensi dell’art. 76 c.p.p., anche a mezzo di procura speciale attribuita allo stesso difensore, cui può essere conferito anche il compito di provvedere alla difesa (art. 78 lett. c) e 100 c.p.p.), essendo possibile delegare, con la stessa procura sia la “legitimatio ad causam”, cioè la titolarità del diritto soggettivo al risarcimento del danno, sia la “legitimatio ad processum”, cioè il potere di stare in giudizio, prevedendo l’art. 78 c.p.p. l’obbligo della parte di stare in giudizio col ministero di un difensore, anche esso munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.). Tuttavia la parte conserva la possibilità di costituirsi in proprio, anche dopo la nomina del procuratore speciale, perché non perde la titolarità del diritto, che è solo delegata e non trasferita.

5. È, anche, infondato il motivo concernente il rigetto dell’istanza, fatta in udienza, di deposito della memoria, perché l’art. 121 c.p.p. prevede appunto che le memorie devono essere depositate in cancelleria.

E nessuna violazione del diritto di difesa è sorta in seguito al rigetto, in quanto l'istanza era stata fatta all'udienza del 23 marzo 2006 mentre la derisione è stata pronunciata il 19 ottobre 2007. Coticché, se la memoria fosse stata depositata in cancelleria, ci sarebbe stato il tempo previsto dalla predetta disposizione codicistica di procedere all'esame del contenuto della stessa e all'emissione dei relativi provvedimenti.

6. Va rigettata, poi, la censura relativa alla mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nella mancata nomina di un perito medico-legale.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la perizia, essendo sottratta alla disponibilità delle parti e rimessa alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva" e il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. e, in quanto giudizio di fatto, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. (*Cass., sez. VI, 22 maggio 2007, n. 37081*).

Orbene, la sentenza di primo grado che insieme a quella di appello, convergenti sulla responsabilità, costituisce un unico atto argomentativo, ha evidenziato logicamente come la parte lesa avesse riportato la rottura del muscolo della coscia sinistra e la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, avendo fatto riferimento a quanto risultava attestato dal pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy il 22 novembre 2000, dai certificati rilasciati dal medico curante, dall'esame ecografico effettuato in data 5 dicembre 2000, che trovava conferma nella cartella clinica relativa all'intervento chirurgico resosi necessario.

Del resto da quanto riportato dallo stesso ricorrente si desume come l'esame RMN del ginocchio della parte lesa evidenziasse "il legamento crociato anteriore nettamente disomogeneo e calibro ridotto pur essendo riconoscibile una continuità della struttura fibrosa" e concludesse per esiti di lesioni traumatiche, la cartella clinica attestasse "lesione subtotale L.C.A. con il ribaltamento posteriore dei fasci, M.I. e M.E. e L.C.P. interi si esegue regolarizzazione del legamento crociato anteriore mantenendo il fascio residuo" e come i successivi interventi operatori, anche quello in data 2 settembre 2002 presso la casa di cura "Villa Stuart", confermassero la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Da tali elementi probatori logicamente i giudici del merito hanno desunto il nesso di causalità tra le lesioni subite dalla parte lesa e il colpo inferto dal —, in quanto dai controlli nell'immediatezza del fatto, risultava anche l'assenza di obiettività clinica di patologie preesistenti.

Infondate sono, poi, le deduzioni relative all'interpretazione della prova testimoniale

sia perché esse non sono deducibili in questa sede, non emergendo contraddittorietà di argomentazioni dalla sentenza dei giudici di appello, sia perché questi hanno escluso l'intenzionalità delle lesioni, risultando però pacifico che il — fosse intervenuto contro il — durante il gioco.

Infatti il giudice di primo grado aveva anche rilevato come, in ogni caso, l'imputato avesse ammesso lo scontro con il dichiarando, testualmente "io sono intervenuto per prendere la palla e l'ho anche presa però nel prendere la palla sono entrato in contatto con la gamba del —, questo non lo posso nascondere, però era sicuramente un contrasto di gioco".

E la Corte territoriale ha argomentato che la versione del — di non avere voluto volontariamente causare alcuna lesione al con il quale vi era stato soltanto contrasto di gioco nel corso di un'azione di recupero della palla finita fuori campo, risultava confermata dagli altri testi che avevano affermato che il contrasto di gioco era consistito in un involontario "sgambetto" praticato da —.

Pertanto, logicamente i giudici del merito hanno ricondotto le lesioni a un'azione del — per le ammissioni dello stesso confermate dai testi.

7. Va anche rigettato l'ultimo motivo concernente la deduzione circa l'insussistenza dell'esimente dell'attività sportiva.

In proposito questa Corte ha affermato il principio che "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione, non potendo in tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto (nella specie, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia dopo avere qualificato lesioni colpose gravi la condotta di un difensore di una squadra di calcio, resosi responsabile di avere atterrato da tergo, colpendolo con un calcio ad una gamba, un avversario della squadra avversaria, provocandogli così una frattura alla tibia, guaribile in più di quaranta giorni)" (*Cass., sez. V, 30/4/1992, Lolli*).

Tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio si svolgeva, come risulta dalla sentenza impugnata, in modo amichevole, tra compagni di scuola, perché, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'"azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione", in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, come quelli causati al — non solo non è preventivato, ma

anche non può essere accettato.

8. Infine, è infondata la richiesta, manifestata all'udienza, di dichiarare estinto il reato per prescrizione.

La normativa applicabile è quella prevista dall'art. 157, c.p., vecchia formulazione, più favorevole, che prevede l'estinzione del reato per il decorso del tempo di cinque anni, prorogabile della metà per il successivo art. 160, dato che il reato è punito con pena, nel massimo, inferiore a cinque anni di reclusione. la durata, poi, è stata ulteriormente prorogata per la sospensione verificatasi nel corso dei giudizi di merito. Cosa che il tempo per la prescrizione, tenuta conto che il fatto è avvenuto il 21 novembre 2000 si maturerà solo il 7 luglio 2008, successivamente a questa decisione.

Pertanto, il ricorso va rigettato e il — va condannato al pagamento delle spese processuali.

Lo stesso va condannato anche al rimborso di quelle nei confronti della parte civile che liquida in Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di come per legge.

Roma, 4 luglio 2008

Depositata in Cancelleria
Roma, 27 novembre 2008

**ORLANDINA BASKET – FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO**

Ordinanza TAR Lazio, Sez. III, n. 9126/2008

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA TER

nelle persone dei Signori:

ITALO RIGGIO Presidente
GIULIA FERRARI Cons., relatore
STEFANO FANTINI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Ottobre 2008

Visto il ricorso 9126/2008 proposto da:
SOC ORLANDINA BASKET SRL

rappresentata e difesa da:
MAZZARELLI AVV. LETIZIA
MEDUGNO AVV. LUIGI

con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 58
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI

contro

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

rappresentato e difeso da:

*VALORI GUIDO**VACCARO AVV. PAOLA**con domicilio eletto in ROMA**V.LE DELLE MILIZIE, 106**presso**VALORI GUIDO**CONI*

rappresentato e difeso da:

*ANGELETTI AVV. ALBERTO**con domicilio eletto in ROMA**VIA G PISANELLI, 2**presso la sua sede**COLLEGIO ARBITRALE C/O CAMERA DI CONCILIAZIONE CONI*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- della delibera del Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro n. 184 del 20 settembre 2008 e degli atti a quello di cui sopra anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso; nonchè del Lodo emesso in data 6 ottobre 2008 dal Collegio arbitrale, in composizione fissa, della Camera di Conciliazione Arbitrato per lo Sport presso il CONI; nonchè degli ulteriori provvedimenti federali adottati a seguito della reiezione della domanda di arbitrato.

- nonchè di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*CONI**FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO*

Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che la regolare formulazione dell'ordine del giorno della seduta di un organo collegiale risponde all'esigenza di assicurare a ciascun componente del Collegio l'esercizio del suo ufficio, ed a ciò è diretta la tutela dell'ordinamento, rispetto alla quale si configurano come destinatari i soli componenti del collegio titolare dell'ufficio;

Ritenuto pertanto che – salvo che una legge o norme regolamentari non prescrivano che l'ordine del giorno sia di pubblico dominio o comunque portato alla conoscenza dei terzi interessati al provvedimento da assumere (circostanza, questa, che non si verifica nel caso in esame), introducendo così, in relazione a tale oggetto, interessi differenziati rispetto a quello dell'ufficio del componente dell'organo collegiale – solo a quest'ultimo deve riconoscersi l'interesse ad impugnare la delibera eventualmente assunta con la lesione della sua particolare posizione, e non anche al terzo estraneo al collegio, pur se interessato al provvedimento adottato dall'organo, al quale può riconoscersi, in relazione alla specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, un mero interesse di fatto e non già una posizione giuridica qualificata, tale da rendere ammissibile l'impugnazione dell'atto (Tar Sardegna, sez. III, 6 dicembre 2005 n. 2207; Tar Lazio, sez. III, 14 gennaio 2002 n. 237; Tar Bologna, sez. I, 23 giugno 1999 n. 326);

Considerato, con precipuo riferimento alla censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, che la ricorrente era stata informata, con nota della Federazione del 13 agosto 2008, della pendenza degli accertamenti volti a verificare l'esistenza o meno di situazioni debitorie nei confronti dell'E.N.P.A.L.S.;

Visto l'art. 1, comma 4, della delibera federale n. 290 del 2008, che individua nel 30 aprile 2008 la data ultima per appianare qualsiasi posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali;

Considerato che non è stata fornita la prova – in termini di assoluta certezza – del ripianamento “dell'intero debito” nei confronti dell'ENPALS;

Considerato che la pendenza anche di un sol debito costituisce causa escludente l'iscrizione al Campionato di competenza, a fronte della quale non residua alcuno spazio per valutazioni discrezionali in capo alla Federazione

Ritenuto pertanto, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA, li 16 ottobre 2008

Il Presidente: Italo RIGGIO

L'Estensore: Giulia FERRARI

**TERNANA CALCIO SPA –
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

Lodo arbitrale CONI del 14 ottobre 2008

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Prof. avv. Ferruccio Auletta | <i>Presidente</i> |
| Prof. avv. Angelo Piazza | <i>Arbitro</i> |
| Avv. Dario Buzzelli | <i>Arbitro</i> |

nominato in data 6 agosto 2008 ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Regolamento”), riunito in conferenza personale in data 15 settembre 2008 presso la sede dell’arbitrato,

ha deliberato all’unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1387 del 21.7.2008) promosso da:

TERNANA Calcio s.p.a., in persona dell’amm.re unico Stefano De Dominicis, con sede in Terni (05100), via Alerai n. 10, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Colle Val d’Elsa (SI), via Mazzini n. 4

ricorrente

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente dr Giancarlo Abete, con sede in Roma (00198), via Allegri n. 14, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Luigi Medugno e Mario Gallavotti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Po n. 9

resistente

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La Ternana calcio s.p.a., in conseguenza di asseriti danni patrimoniali determinati dalla dichiarata nullità del lodo arbitrale reso in data 20 ottobre 2006 dal collegio arbitrale costituito presso la Lega Professionisti Serie C nel procedimento promosso nei confronti della stessa Società dal calciatore Kharja Houssine, ha richiesto in data 21 marzo 2008 alla Federazione Italiana Giuoco calcio di poter adire l'A.G. per domandare il relativo risarcimento nei confronti dei componenti il suddetto collegio di arbitri. Invero, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della FIGC, "il Consiglio federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia"; autorizzazione senza della quale l'azione in giudizio "comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali". In data 15 maggio 2008, la FIGC ha comunicato all'istante che "non è stata concessa l'autorizzazione ad adire le vie legali" e, in particolare, che "non [erano] state ravvisate le gravi ragioni di opportunità per la concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello Statuto Federale".

La Ternana calcio s.p.a. nella "istanza di arbitrato" ha precisato che "la richiesta di risarcimento danni sarebbe stata formulata in conformità a quanto previsto dall'art. 813 *ter* c.p.c. che disciplina la responsabilità degli arbitri"; perciò si duole dell'assenza di una "adeguata motivazione" nel provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad agire, di cui domanda l'annullamento "per difetto di motivazione e/o per tutti gli altri motivi che venissero accertati".

La FIGC ha eccepito "l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato proposta dalla società Ternana per l'assenza di un accordo compromissorio tra le parti che attribuisca alla Camera il potere di conoscere della domanda avversaria", in particolare sostenendo che "il diniego di esonero dal vincolo di giustizia non può dare luogo all'instaurazione di una controversia con la Federazione secondo la comune accezione del termine" siccome "l'istante non può vantare una posizione giuridica che assurga a dignità di pretesa azionabile in sede arbitrale e/o giudiziaria", tanto più considerando l'inattitudine lesiva del provvedimento "impugnato". Invero, l'azione in giudizio non sarebbe comunque preclusa nonostante il "rischio di un'azione disciplinare". In ogni caso, conclude la difesa della FIGC, questo Collegio non potrebbe "accordare l'autorizzazione richiesta" per difetto di ogni potere "sostitutivo".

La FIGC ritiene, inoltre, che la "valutazione di inopportunità" di cui si discute sia incensurabile di per sé, e comunque si sottrae in concreto al vizio denunciato. Alla udienza del 3.9.2008 le parti hanno svolto le proprie difese oralmente e il Collegio arbitrale, ritenuta la causa matura per la decisione senza altre acquisizioni istruttorie, si riservava di deliberare il lodo, ciò che avveniva in conferenza personale tenuta dagli arbitri in data 15 settembre 2008.

MOTIVI

1. La controversia “non [ha] per oggetto dritti indisponibili” (art. 806 c.p.c.); essa concerne, in particolare, “diritti [...] degli associati” (art. 16 c.c.) così riuscendo prospettata dalla parte attrice anche la pretesa di accertamento della violazione, da parte della FIGC, dell’obbligo (almeno) di motivazione del provvedimento reiettivo dell’istanza di autorizzazione ad agire presso l’A.G. Né è revocabile in dubbio che la parte attrice abbia interesse concreto e attuale alla presente domanda giudiziale, atta com’è a rimuovere preventivamente il paventato “rischio di un’azione disciplinare” (secondo le espressioni impiegate dalla difesa della stessa FIGC).

Dunque, non sussistono ragioni impedienti all’esame di merito della suddetta pretesa, la quale è sostanzialmente intesa ad accertare la non conformità alle norme statutarie applicabili della condotta tenuta dalla FIGC, in occasione dell’adozione dell’atto “illegittimo” (anche “per tutti gli altri motivi che venissero accertati”, con formula additiva del *petitum* che – se non vale a escludere di per sé la fondatezza della sollevata eccezione sulla limitazione del titolo della domanda – naturalmente non osta all’estensione dell’esame anche officioso verso le questioni che rappresentano un antecedente logico necessario del *petitum* principale, qual è la questione dell’esistenza stessa del potere rispetto alle modalità del cui esercizio si tratta).

2. La norma che contiene il c.d. “vincolo di giustizia” – art. 30 Statuto FIGC – determina per i “tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale” l’obbligo di “accetta[zione del]la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché delle relative vertenze di carattere giuridico, disciplinare ed economico”.

Nella fattispecie, non ricorrono gli elementi costitutivi del c.d. “vincolo di giustizia” (e dunque fa assoluto difetto l’attribuzione di ogni eventuale potere derogatorio in capo alla FIGC) poiché i componenti del collegio arbitrale (in ipotesi destinatari dell’azione giudiziaria promuovibile dalla Ternana calcio s.p.a.) non integrano “organi o soggetti delegati”, in quanto tali “appartenen[ti] all’ordinamento settoriale sportivo” (art. 30 Statuto, cit.).

Gli arbitri in questione originano, infatti, dalla previsione, che – nelle controversie arbitrabili di cui all’art. 409 c.p.c. – non può che essere necessariamente eteronoma rispetto all’autonomia federale (artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.), recante la “Disciplina del lavoro subordinato sportivo”, segnatamente contenuta nell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91: “Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente

all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. (*omissis*). Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli”.

I collegi arbitrali (incluso quello *de quo*) vengono, quindi, costituiti giusta le ulteriori previsioni dell'Accordo collettivo tra le associazioni rappresentative delle parti (ai sensi degli artt. 806, 2° comma, e già 808, 2° comma, c.p.c.), senza che la precaria investitura di singoli arbitri per l'una o l'altra controversia tra Società e Calciatore possa di volta in volta determinare in capo agli stessi arbitri una stabile “appartenenza all'ordinamento settoriale” ovvero la “costituzione di [alc]un rapporto associativo”, elementi altrimenti necessari per l'immedesimazione organica o l'esercizio (foss'anche soltanto) delegato di funzioni “rilevanti per l'ordinamento federale” in via immediata.

Del resto, senza così voler trarre argomenti dirimenti da previsioni aliene rispetto a quelle di più diretto interesse, lo svolgimento di mandati arbitrali rimane normalmente (v. art. 19, comma 5, Reg. Camera conc. arb. CONI) imputabile (come le connesse responsabilità) esclusivamente ai soggetti che direttamente ne risultano affidatari per elezione delle parti in conflitto, rimanendo il diverso rapporto di amministrazione dell'arbitrato, eventualmente corrente con organi o soggetti comunque appartenenti all'ordinamento federale (quali “Le Leghe”, nella specie per cui è causa), distinto rispetto al mandato arbitrale vero e proprio, il quale sempre connette in via speciale quanto episodica le parti, congiuntamente tra loro, con gli arbitri chiamati a dirimerne le liti.

In definitiva, difettano nelle circostanze per le quali l'azione giudiziaria è stata prospettata dalla Ternana calcio s.p.a. contro gli autori del lodo dichiarato nullo gli elementi essenziali alla riconoscibilità del c.d. “vincolo di giustizia”, talchè, ove concretamente esperita, l'azione medesima non potrebbe comunque sostanziare alcun comportamento “volto a eludere il vincolo di giustizia”.

Dal superiore accertamento di non conformità alle norme statutarie applicabili della condotta tenuta dalla FIGC, in occasione della determinazione “impugnat[a]”, deriva che quest'ultima – *ad instar* di provvedimento viziato per “difetto assoluto di attribuzione” (arg. *ex art.* 21–*septies* l. 7 agosto 1990, n. 241) – deve ritenersi incapace di alcuna efficacia nei confronti della Ternana calcio s.p.a.

3. Poichè la genesi della controversia non appare, dal punto di vista causale, totalmente estranea alla stessa condotta della parte attrice, benché all'esito vittoriosa nel conseguimento dell'utilità sostanziale ricercata con la domanda di arbitrato

sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento e per assistenza difensiva.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Ternana calcio s.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara inefficace nei confronti della Ternana calcio s.p.a. la determinazione della FIGC, comunicata in data 15 maggio 2008 (prot. n. 5.432), di “non [...] concessione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 30, comma 4 dello Statuto Federale”;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;
- dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Così deliberato all'unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Roma, il 15 settembre 2008, e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Ferruccio Auletta
F.to Angelo Piazza
F.to Dario Buzzelli

